



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea Magistrale  
in Amministrazione finanza e controllo

Tesi di Laurea

# **Agevolazioni fiscali e crediti d'imposta: evoluzioni normative, modalità applicative e casi pratici**

**Relatore**

Prof.ssa Maria Silvia Avi

**Laureando**

Alessandro Franceschini

Matricola 863761

**Anno Accademico**

2022 / 2023



*Desidero ringraziare e dedicare qualche riga a tutti coloro che  
mi sono stati vicini in questi anni.*

*Ringrazio in primis la Professoressa Avi, mia relatrice, per la super disponibilità  
e professionalità dimostratami durante la stesura della tesi.*

*A tutti i miei amici: gli Atleti, gli Elicotteri da guerra e il Brocca Team,  
grazie ai quali ho vissuto momenti spensierati ed esperienze che mi  
hanno aiutato a crescere.*

*Ai miei nonni, per avermi cresciuto ed educato.*

*A Sofia, per la fiducia che poni in me, l'allegria che mi trasmetti ogni giorno  
ed il supporto che hai saputo darmi in questi anni.*

*A mia sorella, che seppur lontana, è sempre riuscita a starmi vicino.*

*Grazie per essere stata il mio punto di riferimento!*

*Infine, ringrazio infinitamente i miei genitori, per esserci sempre stati,  
per avermi formato nel miglior modo possibile  
e per avermi insegnato a non pormi limiti.*

**GRAZIE!**



## Indice

Introduzione	1
<b>Capitolo I Agevolazioni fiscali e misure di sostegno all'economia</b>	<b>5</b>
1.1 Concetti generali e ambiti di riferimento	5
1.1.1 Redditi esenti	12
1.1.2 Deduzione fiscale	15
1.1.3 Detrazione fiscale	16
1.1.4 Altri regimi fiscali agevolati	22
1.2 Influenza nel bilancio pubblico	25
<b>Capitolo II Agevolazioni edilizie per privati e imprese</b>	<b>29</b>
2.1 Ristrutturazioni edilizie	29
2.1.1 Normativa e prassi	29
2.1.2 Soggetti a cui spetta	30
2.1.3 Interventi interessati	31
2.1.4 Adempimenti necessari	35
2.2 Ecobonus	42
2.2.1 Soggetti a cui spetta	43
2.2.2 Interventi interessati	44
2.2.3 Adempimenti necessari	47
2.3 Bonus facciate	48
2.3.1 Soggetti a cui spetta	49
2.3.2 Interventi interessati	50
2.3.3 Adempimenti necessari	53
2.4 Superbonus 110%	53
2.4.1 Soggetti a cui si rivolge e tipologia di edifici agevolabili	55
2.4.2 Interventi interessati	58
2.5 Bonus mobili ed elettrodomestici	59
2.5.1 Soggetti a cui spetta	60

2.5.2 Beni agevolabili ed interventi interessati	61
2.5.3 Adempimenti necessari	64
2.6 Dati generali sulla fruizione delle agevolazioni	65
2.6.1 Effetti macroeconomici	68
<b>Capitolo III Crediti d'imposta per le imprese</b>	<b>77</b>
3.1 Il credito d'imposta	77
3.2 Piano Nazionale Industria 4.0	79
3.2.1 Iper e Super ammortamento	82
3.2.2 Nuova Sabatini	83
3.2.3 Credito d'imposta ricerca e sviluppo	84
3.2.4 Patent box	85
3.2.5 Startup e PMI innovative	86
3.3 Piano Nazionale Impresa 4.0	87
3.3.1 Modifiche e integrazioni	90
3.4 Piano Nazionale Transizione 4.0	91
3.4.1 Beni strumentali "ordinari" e 4.0	94
3.4.2 Ricerca, sviluppo, innovazione e design	102
3.4.3 Formazione 4.0	105
3.5 Credito d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas	108
<b>Capitolo IV L'utilizzo del credito d'imposta: casi aziendali</b>	<b>113</b>
4.1 Introduzione ai casi oggetto di analisi	113
4.1.1 Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali	113
4.1.2 Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	117
4.1.3 Credito d'imposta per attività di formazione 4.0	119
Conclusione	125
Bibliografia	129

Circolari e prassi	133
Sitografia	135





## INTRODUZIONE

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di descrivere le misure a sostegno dell'economia introdotte dal legislatore nel corso degli ultimi decenni e di analizzare i risultati macroeconomici e gli effetti fiscali positivi da questi realizzati.

In particolare ci focalizzeremo sulla distinzione tra le agevolazioni disposte a favore dei privati e delle imprese e quelle fruibili esclusivamente da quest'ultime.

Per quanto concerne la prima fattispecie, il primo ed il secondo capitolo si occuperanno della sua trattazione.

Il capitolo uno verterà sulla spiegazione dei concetti alla base della cosiddetta "piramide tributaria" come la definizione di agevolazione fiscale, deduzione fiscale, detrazione fiscale e di reddito esente; verrà inoltre fornita la nozione di imposta, e saranno illustrati i concetti sopra menzionati attraverso l'esemplificazione dei ragionamenti alla base del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il legislatore tuttavia, per determinate categorie di soggetti ha previsto la possibilità di usufruire di un regime fiscale ad hoc, basato sulla semplificazione del procedimento di tassazione a discapito della riduzione delle agevolazioni fiscali attribuibili.

Descriveremo in particolare il cosiddetto regime "forfettario", varato dal Governo nel 2015 in sostituzione del precedente regime "dei minimi".

Alla fine del capitolo verranno invece commentati gli effetti ravvisabili dall'aumentato numero di agevolazioni fiscali disposte dal legislatore negli ultimi anni e le loro ripercussioni per il bilancio pubblico italiano e l'intera economia del "bel paese".

Il capitolo due andrà ad analizzare le agevolazioni disponibili per imprese e privati, focalizzandosi in particolar modo sulle agevolazioni edilizie quali l'Ecobonus, il bonus facciate, il bonus per le ristrutturazioni edilizie, il bonus mobili ed elettrodomestici ed il "celebre" Superbonus 110%.

Per ciascuna tipologia verranno descritte le modalità di fruizione, la normativa con cui sono stati introdotti e quella attualmente vigente, i soggetti beneficiari, gli interventi interessati e gli adempimenti necessari per poter usufruire della detrazione fiscale.

Anche in questo caso, alla fine del capitolo ci soffermeremo sulla disamina degli effetti economici-finanziari derivanti dall'introduzione di questi incentivi fiscali, nonché sui motivi alla base della loro istituzione, ovvero quello principale di uniformare la disciplina nazionale alle politiche energetiche volute dall'Unione Europea.

Vedremo una serie di statistiche relative all'ammontare degli interventi realizzati per alcune delle agevolazioni illustrate, i loro effetti macroeconomici sull'occupazione, l'inflazione e sull'incremento e il decremento del gettito per lo Stato, e alcuni dati inerenti all'incremento delle vendite di prodotti necessari per la realizzazione degli interventi in riferimento al mercato nazionale.

Risulterà ben visibile come tali incentivi siano stati prevalentemente utilizzati nel nord e centro Italia e come la loro fruizione sia correlata alla classe di reddito al quale il soggetto beneficiario risulta raggruppato.

Verrà fatta inoltre una rapida analisi sul cambiamento intervenuto nell'economia italiana grazie all'introduzione di questi incentivi ed un confronto con i cambiamenti avvenuti nelle altre principali economie europee.

Nel terzo capitolo ci concentreremo su tutte quelle agevolazioni rivolte alle imprese e definite con il termine di "credito d'imposta". Dapprima infatti cercheremo di spiegare il significato del predetto termine e successivamente andremo ad illustrarne la normativa, con la descrizione dei cosiddetti "Piani Nazionali" che a partire dal 2016 hanno dato vita a questa tipologia di incentivo fiscale.

In particolare, ci soffermeremo nelle misure definite all'interno del Piano Nazionale Transizione 4.0, disciplinato dalla Legge n. 160 del 2019.

Questa riforma ha introdotto nuove manovre volte all'innovazione sostenibile e al supporto più diretto alla ricerca e sviluppo in attività di punta del Made in Italy, quali design e ideazione estetica.

Cercheremo di spiegare in maniera il più possibile approfondita i tre principali crediti d'imposta fruibili: quello relativo all'acquisto di beni strumentali nuovi, siano essi ordinari o 4.0, materiali o immateriali; quello rivolto a stimolare l'investimento in attività di Ricerca e Sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica; quello inerente la formazione 4.0, finalizzato al far acquisire o consolidare delle competenze valide nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale a tutto o parte del personale dipendente.

Infine, l'ultimo capitolo verterà sull'esposizione della concreta applicazione dei crediti d'imposta precedentemente analizzati.

Vedremo le modalità con cui questi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, gli specifici codici tributo utilizzabili, nonché gli adempimenti necessari per risultare titolari effettivi del diritto al beneficio fiscale.





# CAPITOLO 1

## AGEVOLAZIONI FISCALI E MISURE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA

### 1.1 CONCETTI GENERALI E AMBITI DI RIFERIMENTO

Prima di esaminare quello che sarà l'argomento centrale di questa tesi, ci soffermeremo su tutti quei concetti che stanno alla base della "piramide tributaria".

Possiamo considerare il sistema tributario italiano come quell'insieme di norme che disciplinano l'attività con la quale lo Stato impone i tributi ai cittadini e procede al relativo prelievo.

I principi generali che disciplinano la materia tributaria si trovano principalmente in due articoli della Costituzione: l'articolo 23<sup>1</sup> c.c. e l'articolo 53<sup>2</sup> c.c.

Il nostro sistema tributario, in vigore dal 1974, distingue due tipologie di tributi: le imposte dirette e le imposte indirette.

Le prime sono quelle che impattano in maniera maggiore nel bilancio dello Stato. Nel primo periodo dell'anno 2023, più precisamente nel periodo di gennaio-maggio, l'ammontare complessivo delle imposte dirette si è attestato attorno ai 100.185 milioni di euro<sup>3</sup>. Tra le imposte dirette, l'IRPEF<sup>4</sup> raggiunge quasi il 90% dell'intero ammontare, a seguire con "soli" 2.578 milioni di euro vi è l'IRES<sup>5</sup> e con 4.089 milioni di euro altri redditi da capitale nonché ritenute sugli interessi.

Per quanto concerne le imposte indirette invece, la principale è l'IVA<sup>6</sup> la quale, sempre stando agli ultimi dati forniti dal MEF, contribuisce alla formazione delle entrate tributarie per un importo pari a 63.773 milioni di euro. Merita anche una menzione il contributo fornito dalle accise derivanti dai prodotti energetici e prodotti analoghi che si aggirano intorno ai 9.000 milioni.

---

<sup>1</sup> Art. 23 della Costituzione: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

<sup>2</sup> Art. 53 della Costituzione: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività".

<sup>3</sup> Bollettino delle entrate tributarie, MEF, luglio 2023.

<sup>4</sup> Imposta sul reddito delle persone fisiche.

<sup>5</sup> Imposta sul reddito delle società.

<sup>6</sup> Imposta sul valore aggiunto.

Prima di specificare più nel dettaglio quali sono i presupposti oggettivi, soggettivi nonché le modalità di applicazioni di alcune delle imposte pocanzi nominate, ci soffermeremo sul fondamentale concetto di agevolazione fiscale.

All'interno del nostro ordinamento, questo termine non viene definito in maniera precisa, tuttavia vi sono varie dottrine che cercano di inquadrarlo.

Un primo pensiero, assimila queste agevolazioni fiscali al concetto di "esenzione"<sup>7</sup>, tuttavia tale prospettiva risulta essere alquanto restrittiva; l'esenzione infatti la si può definire come una deroga a favore del contribuente, volta ad adeguare il prelievo alla capacità contributiva di quest'ultimo.

Una seconda dottrina<sup>8</sup> le avvicina al concetto di "spesa fiscale" ovvero in interventi diretti dello Stato nell'economia, attraverso finanziamenti pubblici che avvengono per l'appunto con l'applicazione di agevolazioni di natura tributaria e fiscale.

A prescindere da ciò, si può affermare che proprio attraverso le agevolazioni fiscali, lo Stato riesce a tutelare i fondamenti alla base della Costituzione poc'anzi menzionate: uguaglianza e progressività dell'imposta.

Ad ogni modo, con questo termine si fa riferimento all'intervento dello Stato nei confronti del contribuente per la rideterminazione dell'ammontare dei tributi dovuti.

Vi possono essere svariate tipologie di agevolazioni, alcune incidono sul quantum altre invece sul presupposto<sup>9</sup>.

Ciò significa che alcune di queste vengono classificate in base ad elementi quali l'oggetto, il soggetto passivo e quello attivo. In questo caso si può sempre considerare soggetto passivo lo Stato, in quanto è colui che subisce una perdita effettiva derivante dall'applicazione dell'agevolazione fiscale. Come parte attiva invece si fa riferimento al contribuente il quale può essere un privato in senso lato oppure un'impresa. Proprio sulla base di ciò, il primo capitolo verterà sulla spiegazione in parallelo delle principali tipologie di agevolazione fiscale rivolte alle due fattispecie di contribuente predette. Tuttavia prima di arrivare a ciò, esplicheremo al meglio il concetto di imposta.

L'imposta è una prestazione obbligatoria che lo Stato, attraverso il suo potere coercitivo, richiede a qualsiasi soggetto titolare di reddito. Ciò che la differenzia dalla tassa è la mancata controprestazione da parte dello Stato nei confronti del contribuente. Difatti,

---

<sup>7</sup> Riferimento in La Rosa S., *Esenzioni ed agevolazioni fiscali*, Roma, 1989.

<sup>8</sup> Riferimento in Fichera F., *Le agevolazioni fiscali*, Padova, 1992.

<sup>9</sup> F. Gaboardi in *"Potestà normativa e agevolazioni fiscali"*, Il diritto amministrativo

quest'ultimo non riceve alcuna prestazione in cambio del pagamento dell'imposta. Questo perché il concetto alla base dell'imposta sta nella contribuzione ad un servizio pubblico che verrà successivamente erogato al contribuente, ma non in forma personale, bensì, se si può così definire, in maniera collettiva.

La principale imposta diretta è l'IRPEF ed il presupposto alla base dell'applicazione di tale tributo è la disponibilità di un reddito monetario o di altra natura, in capo al soggetto passivo. Quest'ultimo versa l'ammontare previsto per ciascun anno d'imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, andando a conguaglio con quanto già versato attraverso la busta paga alla fine di ogni mese.

Ricollegandoci all'articolo 53 cc. citato precedentemente, l'IRPEF rappresenta l'imposta progressiva per eccellenza. L'imposta pagata dal contribuente aumenta più che proporzionalmente rispetto all'aumentare di reddito complessivo.

Questo significa che tale tipologia d'imposta va a colpire maggiormente i ricchi rispetto ai poveri, e ciò consente, in linea teorica, di rispettare il principio di ripartizione dei redditi stante alla base dell'uguaglianza tra i cittadini.

Per comprendere più facilmente il concetto di progressività, bisogna fare riferimento al modo con cui l'imposta varia al variare della base imponibile.

Per farlo, esplichiamo due nozioni importanti, quella di base imponibile e quella di aliquota media e aliquota marginale; partiamo con le ultime due nozioni.

L'aliquota media corrisponde al rapporto tra l'imposta pagata e la base imponibile. Ciò significa che avendo una base imponibile pari a  $Y$  e un'imposta pagata in funzione della base imponibile stessa pari a  $T(y)$ , il loro rapporto sarà pari all'aliquota media, ovvero all'ammontare di imposta pagata per ogni euro di reddito imponibile:

$$t_a = \frac{T(y)}{Y}$$

Per quanto riguarda l'aliquota marginale invece, si fa riferimento al rapporto tra la variazione del debito d'imposta e la variazione della base imponibile. Tale risultato, dunque, esplicherà quanto dovuto dal contribuente per ogni unità aggiuntiva di base imponibile:

$$t_m(y) = \frac{dT(y)}{dY}$$

Sulla base di tali formule, si possono definire progressive tutte quelle imposte la cui aliquota media aumenta all'aumentare del reddito complessivo, o la cui aliquota marginale è maggiore dell'aliquota media.

Passando ora alla nozione di base imponibile, questa si può definire in maniera semplicistica, come l'ammontare su cui si calcola l'imposta dovuta in base all'aliquota applicata.

Facendo nuovamente riferimento all'IRPEF, questa si compone della somma di tutti quei redditi riferibili al soggetto passivo, ad eccezione dei<sup>10</sup>:

- Redditi che sono da assoggettarsi a regimi sostitutivi di tale imposta;
- Redditi soggetti a tassazione separata;
- Redditi esenti da imposta;

Per individuare l'ammontare del reddito imponibile è solito utilizzare una classificazione dei redditi in categorie:

- A. redditi fondiari:** riguardano quei redditi provenienti dai terreni e dai fabbricati, che sono o devono essere iscritti al catasto terreni o al catasto edilizio urbano.
- B. redditi da capitale:** sono quei redditi derivanti dall'impiego di denaro o strumenti finanziari ad eccezione di quelli provenienti da impieghi di capitale da cui possano conseguire utili o perdite come conseguenza di un evento incerto.
- C. redditi da lavoro dipendente:** fanno riferimento a tutti i compensi in denaro e in natura che vengono fatti propri nel corso del periodo di imposta nel caso di dipendenza nel rapporto di lavoro, al netto dei contributi sociali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
- D. redditi da lavoro autonomo:** in riferimento a tutti quei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e da altri redditi di lavoro autonomo. Essendo tuttavia, la definizione legislativa di arti e professioni non del tutto esaustiva, va evidenziato come l'esercizio della professione deve essere abituale ancorché non

---

<sup>10</sup> Riferimento in Bosi P., Guerra C., *I tributi nell'economia italiana*, Il Mulino, Bologna, 2016.



esclusiva e le attività svolte devono essere diverse da quelle orientate alla produzione di redditi di impresa.

**E.** redditi di impresa: in riferimento a quei redditi che derivano dall'esercizio di imprese commerciali e che possono dunque provenire dall'attività svolta da un imprenditore individuale come anche da quella svolta da una società. Per quanto riguarda il reddito imponibile, in questa tipologia si fa riferimento al criterio di competenza e la base per la determinazione dei redditi di impresa è costituita dall'utile netto risultante dal conto economico.

**F.** redditi diversi: in quest'ultima categoria vengono ricompresi tutti quei redditi e, in maniera maggiore le plusvalenze, che non sono ascrivibili alle categorie poc'anzi menzionate.

Giunti a questa distinzione, per determinare il valore dell'imposta che il contribuente deve versare al Fisco bisogna attuare quanto esplicito nella Tabella 1.

Tabella 1. Determinazione dell'imposta da versare.

*Reddito complessivo – Deduzioni tradizionali = Reddito imponibile*  
*al risultato si applica la scala delle aliquote ottenendo così l'imposta lorda*  
*Imposta lorda – Detrazioni = Imposta netta*  
*Imposta netta – Crediti d'imposta – Ritenute alla fonte a titolo d'acconto = Imposta da versare*

Fonte: Bosi P., Guerra C., *I tributi nell'economia italiana*, ed. 2016

Come si può notare, il valore derivante dalla somma di tutti i redditi in capo alla persona fisica da voce al reddito complessivo, il quale, diminuito dall'insieme delle deduzioni, genera il predetto reddito imponibile.

Dal risultato che ne consegue e quindi dal cosiddetto reddito imponibile si applicherà una determinata aliquota predisposta dal legislatore in maniera progressiva. Si può analizzare tale progressività all'interno della (Tabella 2) dove sono inserite le varie aliquote che andranno a quantificare l'imposta lorda.

Tabella 2. Le aliquote legali Irpef dal 2022<sup>11</sup>.

<b>REDDITO (per scaglioni)</b>	<b>ALIQUOTE (per scaglioni)</b>
Fino a 15.000 euro	23%
da 15.001 fino a 28.000 euro	25%
da 28.001 fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.001 euro	43%

Ciò significa che, ad esempio, un contribuente con i seguenti redditi imponibili dovrà versare la rispettiva imposta:

- 15.000 euro = 3.450 euro;
- 28.000 euro = 3.450 euro + 25 per cento sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro;
- 50.000 euro = 6.700 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro;
- Oltre i 50.000 euro = 14.400 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro;

Tali aliquote sono state introdotte attraverso la legge di bilancio 2022, nella quale, oltre alla rimodulazione delle aliquote Irpef e degli scaglioni di reddito per il calcolo dell'imposta lorda previste alla lettera a) del comma 2, vi è stata anche una modifica delle detrazioni spettanti per tipologia di reddito.

Si può quindi asserire che attraverso le nuove aliquote, il concetto di progressività è stato maggiormente rinforzato.

Va puntualizzato che una maggiore progressività non porta solamente vantaggi, ma anzi, può creare dei problemi. Uno di questi è l'incremento dell'evasione fiscale.

---

<sup>11</sup> Prima delle modifiche normative in commento, l'articolo 11, comma 1, del TUIR prevedeva le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- oltre 75.000 euro, 43 per cento.

Di fatto, un'accentuata progressività può portare i contribuenti che raggiungono redditi più elevati, e quindi una maggior tassazione, a cercare di sottrarsi all'imposizione fiscale, magari diminuendo il reddito prodotto attraverso un minore sforzo lavorativo, o nella peggiore dell'ipotesi, per l'appunto, attraverso la messa in atto di fenomeni evasivi.


Gli effetti della progressività possono essere illustrati attraverso una rappresentazione grafica, nella quale per ogni possibile livello di aliquota fiscale viene correlato il gettito ricavato dallo Stato.

Tale relazione è stata teorizzata dall'economista Arthur Laffer, il quale ha ipotizzato in primis due casi per cui il gettito si annulla attraverso l'applicazione di una determinata aliquota.

Il primo, il quale non richiede particolari spiegazioni, è quello in cui l'aliquota eguagli lo zero. Ciò comporta un gettito fiscale nullo.

Il secondo, invece, fa riferimento al caso opposto in cui l'imposizione fiscale sia pari al massimo, ovvero al 100% del reddito prodotto. Dal grafico si può notare come il gettito totale diminuirebbe fino al raggiungimento dello zero. Questo perché una tassazione del 100% comporterebbe un incentivo alla produzione di reddito pari a zero, qualunque contribuente infatti sarebbe spinto a smettere di lavorare.

Grafico 1. Curva di Laffer



La seconda ipotesi invece, attiene alla dimostrazione di una possibilità per lo Stato di massimizzare le entrate tributarie  $T_{max}$  attraverso l'individuazione di un livello soglia per

l'aliquota fiscale  $t^*$ . Graficamente stiamo parlando del punto massimo della campana, livello oltre il quale, sia a sinistra che a destra, vi sarebbe una variazione in diminuzione del gettito fiscale.

Abbiamo cercato di definire al meglio determinati concetti così da avvicinarci maggiormente al significato di agevolazione fiscale. Abbiamo visto come queste trovino applicazione nel momento di riscossione dell'imposta e possono incidere sul presupposto o sul quantum del tributo. Inoltre si può affermare che tali strumenti siano utili per l'incentivazione di settori nuovi o nel pieno di un ciclo economico negativo, ma anche a livello più stretto attraverso l'aiuto a soggetti in difficoltà economiche.

D'altra parte abbiamo riscontrato anche delle componenti negative, come la perdita di gettito per lo Stato e questo lo vedremo specificatamente nell'ultimo paragrafo di questo capitolo.

Passiamo ora a definire le diverse tipologie di agevolazioni, così da rendere chiaro il quadro teorico e comprendere più facilmente gli argomenti nei quali verterà l'intero lavoro.

Il primo riferimento sarà quello dei cosiddetti "redditi esenti", da qui passeremo a due concetti fondamentali che sono quelli di deduzione e detrazione ed infine illustreremo alcune tipologie di regimi fiscali agevolativi.

### 1.1.1 REDDITI ESENTI

Con la parola "redditi esenti" facciamo riferimento a tutti quei casi in cui il legislatore concede al contribuente un esonero.

Questa esclusione per l'appunto, può verificarsi attraverso svariate modalità, ma il fine ultimo è sempre lo stesso, ovvero quello di sostenere lo sviluppo di zone sottosviluppate e di diminuire la pressione fiscale sui contribuenti a basso reddito.

Si può suddividere l'esenzione in base a diversi criteri:

- oggettiva: vale per tutti i soggetti di un territorio specifico;
- soggettiva: dipende dalle situazioni e dai requisiti del soggetto;
- momentanea: dipendente da una particolare situazione di disagio economico-sociale e quindi temporalmente limitata;
- permanente: senza limiti temporali;

Vi possono quindi essere moltissime varietà di redditi esenti, sta al legislatore decidere quale forma di esenzione applicare per ciascuna tipologia di contribuente e di tributo.

In generale l'esenzione può portare a dei vantaggi e degli svantaggi.

Tra i primi troviamo:

- diminuzione dello sgravio fiscale;
- maggior convenienza negli acquisti: la diminuzione del carico fiscale incentiva il contribuente ad acquistare e ciò comporta un beneficio all'interno del mercato;
- diminuzione dell'evasione: una diminuzione del carico fiscale porta il contribuente alla trasparenza, ovvero a non cercare profitti extra;

Tra gli svantaggi invece vi sono:

- aumento dei tempi: per poter applicare le regole dell'esenzione, le fasi del processo fiscale si allungano;
- maggiori costi: l'allungarsi delle fasi inerenti il processo fiscale e la maggiore attenzione dovuta all'aumentare delle regole porta ad un aumento dei costi;
- riscossione delle tasse: l'introduzione dell'esenzione porta ad una riduzione del gettito per lo Stato;

Nel nostro ordinamento, tra le esenzioni più importanti che meritano un richiamo vi sono quelle inerenti all'IVA<sup>12</sup> e l'IRPEF.

Le prime si riferiscono a quei casi per i quali è previsto un esonero dall'addebito dell'IVA, ovvero quelle operazioni di natura commerciale in cui viene applicata un'aliquota pari allo 0 per cento.

Anche il versamento dell'IVA è soggetto ad alcuni requisiti, questi sono:

- oggettivo: l'operazione deve consistere in una cessione di beni o prestazione di servizi;
- soggettivo: operazioni svolte abitualmente da un soggetto che svolge un'attività commerciale o agricola, arti e/o professioni;
- territoriale: l'operazione deve essere territorialmente rilevante in Italia;

---

<sup>12</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633.

Tra le operazioni esenti<sup>13</sup> e quindi soggette ad uno o più dei requisiti predetti, vi sono quelle inerenti alle prestazioni sanitarie, attività culturali ed educative, alcune operazioni immobiliari e operazioni concernenti prestazioni di mandato o mediazione.

Le operazioni non imponibili riguardano invece cessione di beni e prestazioni di servizi eseguiti con relazioni estere. In particolare facciamo riferimento a:

- esportazioni;
- operazioni assimilate alle esportazioni;
- cessione ai viaggiatori extracomunitari, non viene applicata così da evitare eventuali indennizzi iva allo stesso;
- servizi internazionali come il trasporto di persone o prestazioni di natura tecnica in luoghi dove si realizzano attività commerciali internazionali;
- cessioni intracomunitarie su operazioni extra territoriali verso paesi membri UE;
- operazioni con San Marino e Città del Vaticano;
- operazioni effettuate nell'ambito dei rapporti regolati da trattati ed accordi internazionali;

Con riferimento, invece, all'esenzioni inerenti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, il legislatore ha previsto un enorme quantità di casi per le diverse tipologie di reddito previste dal TUIR.

In generale si può asserire che è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33. Ciò significa che seguendo il calcolo riportato nella (Tabella 1) l'imposta netta sarebbe inferiore o al massimo uguale a questo valore.

Un'esenzione priva di un limite di reddito preciso, si riferisce a quei contribuenti che possiedono solo l'abitazione principale, relative pertinenze ed altri fabbricati non locati. Va tuttavia specificato che il fabbricato non deve essere situato nello stesso comune dell'abitazione principale.

Altri casi per i quali il legislatore ha previsto delle esenzioni, sono quelli in cui troviamo dei precisi limiti di reddito<sup>14</sup>:

---

<sup>13</sup> Articolo 10 DPR 633/1972, "Operazioni esenti dall'imposta".

<sup>14</sup> Per i casi a) e b) il reddito di pensione o lavoro deve riferirsi ad un periodo non inferiore a 365 giorni.

- a) euro 8.000 per i redditi da lavoro dipendente o assimilato (senza considerare il reddito derivante dall'abitazione principale e le sue pertinenze);
- b) euro 8.000 per i redditi da pensione e/o altre tipologie di reddito (senza considerare il reddito derivante dall'abitazione principale e le sue pertinenze);
- c) euro 4.800 per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro;
- d) euro 30.658,28 per i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche;
- e) euro 8.000 per i redditi derivanti dall'assegno periodico corrisposto dal coniuge<sup>15</sup>;
- f) euro 500 per redditi inerenti terreni e/o fabbricati (comprese l'abitazione principale ed eventuali sue pertinenze);

Un'ultima tipologia di esenzione, seppur parziale, è quella della cosiddetta *participation exemption*<sup>16</sup> nella quale, in presenza di determinati requisiti<sup>17</sup>, è possibile detassare il 95% della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie.

### 1.1.2 DEDUZIONE FISCALE

Come si può notare dalla (Tabella 1) vista precedentemente, le deduzioni sono dei valori che, sottratti al reddito complessivo, danno come risultato il reddito imponibile.

La deduzione la si può quindi definire come una spesa che va direttamente a ridurre il reddito imponibile e di conseguenza l'imposta dovuta sullo stesso.

Tanto più elevato sarà il reddito complessivo quanto maggiore sarà il risparmio di imposta.

Vi sono varie tipologie di spese che comportano una deduzione del reddito e la maggior parte di queste ha origine sociale.

La più conosciuta ed utilizzata è senz'altro quella inerente i contributi per la previdenza complementare i quali, non dedotti in busta paga, sono deducibili fino al tetto massimo di euro 5.164,57<sup>18</sup>.

Sempre con riguardo a forme di contributi è prevista una deduzione dal 23% al 43% (in base al reddito) per:

<sup>15</sup> Non deve tenersi conto dell'eventuale assegno periodico destinato al mantenimento dei figli.

<sup>16</sup> Articolo 87 del TUIR.

<sup>17</sup> Applicabile per le società di capitali (ex art. 73 del TUIR), le società di persone e gli imprenditori individuali;

<sup>18</sup> Articolo 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR – Articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

- contributi versati per il riscatto del corso di laurea o del corso ITS dei familiari a carico<sup>19</sup>;
- contributi previdenziali e assistenziali<sup>20</sup>;
- contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari<sup>21</sup>;
- contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
- contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali<sup>22</sup>;

Infine sono previste specifiche deduzione per le erogazioni liberali ovvero quei versamenti a titolo gratuito effettuati nei confronti di soggetti particolarmente meritevoli come gli enti del terzo settore oppure istituti di ricerca:

- erogazioni liberali in denaro o in natura in favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute<sup>23</sup>;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali<sup>24</sup>;
- erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali<sup>25</sup>;

Va detto che con un sistema tributario progressivo come quello italiano la deduzione andrà ad avvantaggiare maggiormente i contribuenti con i redditi più elevati. Questo perché, come abbiamo visto, la deduzione impone una riduzione sul reddito complessivo prima che sia operato il calcolo sulla base della relativa aliquota.

### 1.1.3 DETRAZIONE FISCALE

Le detrazioni fiscali sono meccanismi che agiscono direttamente sull'imposta, anziché sul reddito imponibile, quindi si può asserire che comportano una sorta di personalizzazione dell'imposta in quanto favoriscono quei comportamenti ritenuti meritevoli dal legislatore.

---

<sup>19</sup> Art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 – Art. 4, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99.

<sup>20</sup> Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR.

<sup>21</sup> Art. 10, comma 2, del TUIR.

<sup>22</sup> Art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

<sup>23</sup> Art. 14 decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

<sup>24</sup> Art. 10, comma 1, lett. l-quater), del TUIR.

<sup>25</sup> Art. 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112.



Come si può osservare dalla (Tabella 1), tale tipologia di agevolazione fiscale entra “in gioco” successivamente rispetto alla deduzione. Infatti, dalla differenza tra l'imposta lorda  $t(y)$  e la sommatoria delle detrazioni  $d$  si arriva all'imposta netta  $T$ .

La formula utilizzata è la seguente:

$$T = t(y) - d$$

Perciò tali detrazioni sono delle diminuzioni imputabili al quantum dell'imposta e vengono considerate nel loro insieme al momento del calcolo.

Esistono detrazioni di svariato genere, possono essere in misura fissa oppure in misura variabili e vengono facilmente modificate o integrate di anno in anno dal legislatore.

Possiamo raggruppare le possibili tipologie di detrazione in categorie nel seguente modo:

1. detrazioni per fonti del reddito;
2. detrazioni per carichi di famiglia;
3. detrazioni per oneri personali;
4. detrazioni per canoni di locazione e mutui per la prima casa;
5. altre detrazioni con finalità di incentivazione;

In generale l'aliquota più comune per il calcolo della detrazione è del 19%, ma per determinate tipologie di oneri può arrivare a percentuali maggiori o, come anticipato precedentemente, essere in somma fissa.

Vediamo ora più dettagliatamente le varie forme di agevolazione per ciascuna categoria elencata.

L'articolo 13 del TUIR, al comma 1, prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49 e 50<sup>26</sup>, al contribuente spetta una detrazione rapportata al periodo di lavoro nell'anno pari a:

---

<sup>26</sup> Trattasi, in particolare, dei redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR, nonché dei seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

- compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (cfr. articolo 50, comma 1, lettera a), del TUIR);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (cfr. articolo 50, comma 1, lettera b), del TUIR);

- euro 1.880 se il reddito complessivo non supera gli euro 15.000; tuttavia l'ammontare della detrazione spettante non può essere minore a euro 690;
- euro 1.910, incrementata dal risultato ottenuto moltiplicando 1.190 ed il rapporto tra euro 28.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 13.000; questo qualora il reddito complessivo sia compreso tra euro 15.000 ed euro 28.000;
- euro 1.910, se il reddito complessivo è maggiore di euro 28.000 ma non superiore ad euro 50.000; in tal caso la detrazione spettante viene calcolata attraverso il rapporto tra l'ammontare di euro 50.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 22.000;

Rimanendo sempre all'interno delle detrazioni inerenti alle fonti di reddito, per i redditi da pensione il legislatore prevede le seguenti misure<sup>27</sup>:

- euro 1.955 se il reddito complessivo è inferiore a euro 8.500; la detrazione minima non può in ogni caso essere minore a euro 713;
- euro 700, incrementata dal risultato ottenuto moltiplicando euro 1.255 ed il rapporto tra euro 28.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 19.500; questo qualora il reddito complessivo sia compreso tra euro 8.500 ed euro 28.000;
- euro 700 se il reddito complessivo è maggiore di euro 28.000 ma non di euro 50.000; in tal caso la detrazione spettante sarà pari al rapporto tra euro 50.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 22.000;

- 
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (cfr. articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR);
  - somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (cfr. articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR);
  - remunerazioni dei sacerdoti (cfr. articolo 50, comma 1, lettera d), del TUIR);
  - prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (cfr. articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR);
  - compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (cfr. articolo 50, comma 1, lettera l), del TUIR).

<sup>27</sup> Articolo 13, comma 3 per i redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR.

Infine, per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo l'articolo 13, al comma 5, prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, 53, 66 e 67<sup>28</sup>, allora al contribuente spetta una detrazione pari a:

- euro 1.265 se il reddito complessivo non supera gli euro 5.500;
- euro 500, incrementata dal risultato ottenuto moltiplicando euro 765 ed il rapporto tra euro 28.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 22.500; questo qualora il reddito complessivo sia compreso tra euro 5.500 ed euro 28.000;
- euro 500 se il reddito complessivo è maggiore di euro 28.000 ma non superiore a euro 50.000; in tal caso la detrazione spettante sarà pari al rapporto tra euro 50.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 22.000;

---

<sup>28</sup> Trattasi, in particolare:

- dei redditi di lavoro autonomo (cfr. articolo 53 del TUIR);
- dei redditi delle imprese minori (cfr. articolo 66 del TUIR);
- dei redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (cfr. articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR);
- dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (cfr. articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR);
- dei seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
  - compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (cfr. articolo 50, comma 1, lettera e), del TUIR);
  - indennità, gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (cfr. articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR);
  - indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica (cfr. articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR);
  - rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione (cfr. articolo 50, comma 1, lettera h), del TUIR);
  - altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 (cfr. articolo 50, comma 1, lettera i), del TUIR).

Va precisato che tutti i valori sopra menzionati sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2022 attraverso un'apposita circolare emanata dall'AdE<sup>29</sup>.

Le detrazioni per carichi familiari, rappresentano delle somme che vanno a ridurre l'ammontare dell'imposta lorda sulla base del reddito complessivo del contribuente e della composizione del suo nucleo familiare.

Quest'ultimo fa riferimento a tre tipologie di soggetti:

- coniuge non legalmente o effettivamente separato e coniuge separato, ma solo nel caso sia convivente o percepisca assegni volontari;
- figli: naturali, affidati o adottivi;
- altri familiari come i genitori, fratelli, sorelle o generi purché siano conviventi;

Innanzitutto possono essere considerati familiari a carico<sup>30</sup> solamente i membri della famiglia che per l'anno a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi non abbiano percepito un reddito superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Qualora tale condizione si verifichi, se il soggetto in questione è il coniuge allora l'ammontare della detrazione sarà:

- euro 800, diminuiti dal risultato ottenuto moltiplicando euro 110 ed il rapporto tra il reddito complessivo ed euro 15.000; questo solamente qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000;
- euro 690, qualora il reddito complessivo sia compreso tra euro 15.000 ed euro 40.000;
- euro 690, se il reddito complessivo è maggiore di euro 40.000 ma non di euro 80.000; in tal caso la detrazione spettante sarà pari al rapporto tra euro 80.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 40.000;

Se, invece, il riferimento alla detrazione è il figlio, l'agevolazione spettante varierà a seconda del numero, della loro/sua età e al caso in cui uno di essi sia portatore di disabilità.

Va tuttavia specificato che per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito da loro percepito per poter rimanere a carico è pari ad euro 4.000.

---

<sup>29</sup> Circolare n.4 del 18 febbraio 2022.

<sup>30</sup> Articolo 12 del TUIR.

Un'attenzione particolare va data anche all'istituto dell'assegno unico<sup>31</sup>, manovra con la quale il legislatore ha attribuito alle famiglie la possibilità di percepire un sostegno economico per ciascun figlio a carico fino al compimento dei 21 anni. L'importo spettante, in questo caso, varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare sulla base dell'ISEE<sup>32</sup> calcolato previamente alla domanda.

La terza categoria di detrazione è sicuramente la più rilevante e questo poiché ricomprende tutti quegli oneri personali a carico del contribuente o dei soggetti a suo carico.

Vista la sua ampiezza, non ci dilungheremo nella specificazione di ciascuna tipologia di onere, ma menzioneremo solamente i più importanti, tenendo presente che per ciascuno di essi vi possono essere dei massimali o delle franchigie, ma che la detrazione riconosciuta è sempre pari al 19%:

- spese assicurative legate a polizze vita, infortunio, rischio non autosufficienza per un limite massimo di euro 530;
- spese sanitarie per farmaci, ticket, analisi, dispositivi medici con marchi CE, prestazioni mediche per un importo minimo di euro 129,11 ma senza massimale;
- spese veterinarie, anch'esse aventi una franchigia pari a euro 129,11, ma per un importo massimo di euro 500;
- spese di istruzione sostenute per la frequenza di ciascun figlio a scuole dell'infanzia, primarie e secondarie fino ad un importo massimo di euro 800;
- spese universitarie riconosciute per ciascun figlio ed aventi massimali variabili in base alla tipologia di istituto universitario (statale o privato);
- spese per attività sportive su una spesa massima di euro 210 per ciascun figlio di età compresa tra i 5 ed i 18 anni;
- spese funebri per un importo massimo di euro 1.550 per ciascun decesso;
- erogazioni liberali in favore di istituti scolastici senza limite di importo<sup>33</sup>;

Con riferimento, invece, alle detrazioni inerenti mutui stipulati per una casa destinata a prima abitazione o spese di affitto sostenute esclusivamente per gli immobili adibiti ad

---

<sup>31</sup> Entrato in vigore a partire dal 1° marzo 2022 ai sensi del Decreto Legislativo n.230 del 21 dicembre 2021.

<sup>32</sup> Indicatore volto alla valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, istituito con il Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998.

<sup>33</sup> Precisiamo che, tolte alcune eccezioni, affinché il contribuente possa beneficiare della detrazione su tali oneri è necessario che la spesa venga pagata in maniera tracciata;

abitazione principale, il legislatore ha previsto per i primi<sup>34</sup> una detrazione del 19% sugli interessi passivi e sugli oneri accessori con un limite massimo di euro 4.000, mentre per i secondi<sup>35</sup> una detrazione in misura fissa, ma variabile sulla base della tipologia di contratto stipulato, dell'ammontare del reddito complessivo e dell'età del beneficiario. La quinta categoria di detrazione è stata volutamente lasciata come chiusura del paragrafo poiché, vista la correlazione con l'argomento centrale della tesi, merita un commento più approfondito in un apposito capitolo dedicato<sup>36</sup>.

#### 1.1.4 ALTRI REGIMI FISCALI AGEVOLATI

Con il termine "altri regimi fiscali" facciamo riferimento a quelle figure tributarie agevolative che trovano esecuzione attraverso una modifica alla disciplina ordinaria che si applicherebbe alla fattispecie in oggetto.

Si tratti, quindi, di casi per i quali il legislatore ha creato una disciplina fiscale ad hoc per un determinato tributo, sottraendolo in questo modo alla disciplina ordinaria.

Tale modifica può essere stata decisa dal legislatore sulla base di una decisione volta a semplificare il procedimento di tassazione, in termini sia di riscossione che di accertamento, ma anche, per l'appunto, di agevolazione fiscale per il contribuente.

Ad oggi, il principale regime fiscale agevolativo è quello riguardante i titolari di partita IVA denominato "regime forfettario".

Tale regime, tuttavia, non è stato il primo ad essere stato introdotto dal legislatore. Con la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 fu varato il regime dei contribuenti minimi il quale prevedeva determinati requisiti per potervi accedere:

1. nell'anno precedente:

- ricavi o compensi non superiori a euro 30.000;
- nessun lavoratore dipendente o collaboratore in maniera continuativa o a progetto;
- nessuna cessione all'esportazione;
- nessuna erogazione di utili da partecipazione per lavoro prestato;

---

<sup>34</sup> Articolo 15 del TUIR.

<sup>35</sup> Articolo 16 del TUIR.

<sup>36</sup> Vedi Capitolo 2.

2. nel triennio precedente non hanno acquistato beni strumentali per un valore superiore a euro 15.000;

La permanenza in questo regime è connessa ad un limite temporale o anagrafico. La scadenza è infatti fissata per il quarto anno successivo a quello di inizio attività, ma con un'eccezione legata ai contribuenti che, allo scadere del quarto anno, non hanno ancora raggiunto il compimento dei 35 anni. In tal caso, costoro, potranno continuare ad usufruire di tale regime fino al raggiungimento del 35esimo anno di età.

Dal 1° gennaio 2015 tale regime è stato tuttavia abrogato a favore di un nuovo regime ovvero quello dei cosiddetti "forfettari"<sup>37</sup>.

La Legge di Stabilità 2015 ne definisce l'intera normativa attraverso i commi da 54 a 89, i quali tuttavia sono stati recentemente modificati con la nuova Legge di Bilancio 2023<sup>38</sup>.

Si può quindi asserire che a partire dal 2016, l'unico regime fiscale agevolativo sia il regime forfettario. I requisiti per accedervi sono diversi rispetto a quelli precedentemente esaminati all'interno del regime dei contribuenti minimi a partire dal limite temporale, che non è più presente.

L'elemento chiave affinché un contribuente possa accedere a tale regime è l'esecuzione di un'attività d'impresa, arte o professione incluse le imprese familiari e coniugali purché queste siano seguite dai seguenti requisiti:

- nell'anno precedente a quello di richiesta d'accesso al regime siano stati conseguiti ricavi o compensi per importi minori di euro 85.000. Attenzione perché nel caso in cui si svolgano più attività contraddistinte da diversi codici ATECO<sup>39</sup>, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
- nell'anno precedente a quello di richiesta d'accesso al regime siano stati sostenuti costi per un ammontare inferiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori;

Va precisato che per coloro che nell'anno 2022 hanno superato il limite di euro 65.000 precedentemente previsto, non è previsto il passaggio al regime ordinario, ma è possibile mantenere il regime forfettario.

---

<sup>37</sup> Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

<sup>38</sup> Legge n. 197 del 29 dicembre 2022.

<sup>39</sup> Metodo di classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat per finalità statistiche.

Le cause che al contrario ne ostacolano l'utilizzo riguardano i contribuenti che:

- risultano essere non residenti, ad eccezione di coloro che sono residenti in uno stato dell'UE o in uno Stato aderente all'accordo SEE<sup>40</sup> che garantisca un appropriato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi per un ammontare pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto;
- ricorrono a regimi speciali ai fini IVA;
- svolgono contemporaneamente un'attività partecipativa in associazioni, società di persone o familiari;
- svolgono in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricato, di loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercitano un'attività in concomitanza con datori di lavoro con i quali sono o erano in corso rapporti di lavoro nelle due precedenti annualità fiscali;

Individuati gli ambiti soggettivi, analizziamo ora quelli oggettivi.

Per il calcolo del reddito imponibile, il contribuente in regime forfetario dovrà applicare, all'ammontare dei ricavi, un coefficiente di redditività<sup>41</sup> differenziato dal legislatore a seconda del codice ATECO connesso all'attività esercitata. Da tale risultato, ne conseguirà il cosiddetto reddito imponibile, il quale, moltiplicato per l'aliquota corrispondente definirà l'imposta netta da versare all'erario.

L'aliquota predetta può essere applicata in due differenti percentuali:

- 5% per i primi 5 anni d'esercizio nel caso in cui il soggetto in questione abbia avviato una nuova attività d'impresa o professione (cd. *startup*) ovvero:
  - o non abbia svolto, nei 3 anni precedenti all'apertura della partita IVA, attività d'impresa o professionale sia in forma familiare che associata, attività artistica;
  - o la nuova attività posta in essere non consista in alcun modo ad una continuazione di un'altra attività in precedenza eseguita sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui tale attività fosse svolta sotto forma di praticantato);

---

<sup>40</sup> Accordo sullo Spazio economico europeo.

<sup>41</sup> Reperibile all'allegato n.2 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.



- nel caso vi sia il proseguimento di un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto il cui ammontare di ricavi e compensi conseguiti nel trascorso periodo d'imposta sia stata inferiore ad euro 85.000;
- 15% superati i primi 5 anni di attività o qualora il soggetto fin dal primo anno d'esercizio non fosse in linea con i requisiti richiesti per beneficiare dell'aliquota minore;

Tale aliquota prende anche il nome di imposta sostitutiva in quanto, per l'appunto, si sostituisce all'IRPEF, alle addizionali regionali e alle addizionali comunali.

Dal punto di vista agevolativo, gli altri grandi vantaggi fiscali per coloro che scelgono di svolgere la propria attività in regime forfettario sono la possibilità di non effettuare la fatturazione elettronica<sup>42</sup> e con ciò la facoltà di non tenere le scritture contabili (fermo l'obbligo di conservare i registri previsti da disposizioni differenti a quelle tributarie); l'esclusione dall'applicazione degli ISA<sup>43</sup>; non sono assoggettati a ritenuta d'acconto in relazione a compensi o ricavi percepiti, né sono tenuti ad operare le ritenute; da ultimo, ma non per importanza, sono esclusi dall'addebito di IVA in fattura e viceversa non godono di detrazione IVA sugli acquisti effettuati. Da ciò ne deriva un esonero dall'obbligo di comunicare le liquidazioni periodiche IVA e di conseguenza la stessa dichiarazione annuale.

## 1.2 INFLUENZA NEL BILANCIO PUBBLICO

Come già detto, le agevolazioni fiscali sono degli strumenti attraverso i quali lo Stato cerca di aiutare ed incentivare tutte le fattispecie di contribuenti, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Tali forme di sostegno, tuttavia, non vengono erogate gratuitamente. Lo Stato dal momento in cui decide di promuovere una qualsiasi nuova tipologia di strumento agevolativo, incorre inevitabilmente in una spesa.

Queste spese fiscali vengono costantemente monitorate. Lo stesso Stato attraverso dei rapporti annuali le rende consultabili ed accessibili a tutti i cittadini.

---

<sup>42</sup> Questa diventa obbligatoria qualora nell'esercizio precedente siano stati conseguiti ricavi e compensi per un ammontare superiore ad euro 25.000.

<sup>43</sup> Indici Sintetici di Affidabilità fiscale introdotti con il Decreto Legge n. 50/2017.

Il D.Lgs. 160/2015 prevede che in ciascun anno solare vengano predisposti due strumenti: un rapporto annuale sulle spese fiscali e la cosiddetta NADEF<sup>44</sup>.

Il primo ha la funzione di individuare le spese fiscali più rilevanti e viene stilato dalla Commissione facente parte del MEF.

Il secondo documento è un rapporto programmatico stilato direttamente dal Governo.

L'introduzione di tali documenti è stata pensata dal legislatore per sfuggire ad esperienze di scarso controllo come in passato, a favore di una maggiore trasparenza fiscale e miglior monitoraggio della finanza pubblica.

Cercheremo quindi di analizzare attraverso l'ultimo rapporto annuale disponibile<sup>45</sup> quali siano state le agevolazioni maggiormente utilizzate e quali quelle più costose per le casse dello Stato.

La disposizione italiana prevede che le spese fiscali vengano raggruppate in categorie omogenee. Questo permette alla Commissione, nella redazione del bilancio annuale, di fare fin da subito dei confronti fra le diverse macrocategorie (chiamate anche missioni).

Vediamo nella (Tabella 2) la suddivisione delle categorie:

Tabella 2. Missioni di spesa suddivise per macrocategorie

MISSIONE 9: AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	31
MISSIONE 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	36
MISSIONE 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE	112
MISSIONE 13: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO	9
MISSIONE 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO	0
MISSIONE 17: RICERCA E INNOVAZIONE	6
MISSIONE 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12
MISSIONE 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO	55
MISSIONE 20: TUTELA DELLA SALUTE	19
MISSIONE 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	30
MISSIONE 22 - 23: ISTRUZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA	17
MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	102
MISSIONE 25: POLITICHE PREVIDENZIALI	10
MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO	55
MISSIONE 27: IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI	0
MISSIONE 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE	22
MISSIONE 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA	90
MISSIONE 30: GIOVANI E SPORT	14
MISSIONE 31: TURISMO	6
<b>TOTALE MISURE</b>	<b>626</b>

Fonte: *Rapporto spese fiscali 2022*

<sup>44</sup> Nota di aggiornamento al DEF.

<sup>45</sup> Rapporto annuale sulle spese fiscali 2022, redatto dal MEF in data 14 novembre 2022.

Dalla (Tabella 2) il numero totale delle spese fiscali ammonta a 626 misure. Confrontando questo valore con quello rilevato nel rapporto inerente all'annualità precedente, si può notare una variazione positiva pari a 34 voci.

Andando maggiormente a ritroso, nel 2016 il numero totale delle spese fiscali era pari a 444 voci, il che significa che in questi anni lo Stato italiano ha incrementato notevolmente la quantità di misure agevolative.

Quanto osservato può sembrare un dato di poco conto, ma contestualizzato alla situazione economica italiana assume un significato tutt'altro che irrilevante.

L'aumentare spropositato del numero di spese fiscali, per quanto socialmente utile, risulta essere dannoso per il bilancio pubblico italiano e di conseguenza per l'intera economia del "bel paese".

Attraverso la (Tabella 3) si può vedere il trend degli ultimi 8 anni in merito sia al numero di "missioni" in corso in ciascuno degli anni indicati, sia il minor gettito conseguente all'applicazione di tali agevolazioni fiscali.

Tabella 3. Agevolazioni ed effetti finanziari<sup>46</sup>

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Δ %	
									n. agev.ni 2022/2016	effetti minor gettito 2023/2017
N. agevolazioni fiscali erariali (t)	444	466	513	533	602	592	626	-----	41,0%	-----
Minor gettito erariale (t+1) (mld)	-----	47,8	54,6	61,7	62,4	68,1	83,2	82		71,5%
N. agevolazioni fiscali locali (t)	166	170	197	180	184	129	114	-----	-31,3%	-----
Minor gettito fiscalità locale (t+1) (mld)	-----	39,5	35,3	42,3	44,8	44,2	45,4	43,6	-----	10,4%
<b>Totale n. agevolazioni</b>	<b>610</b>	<b>636</b>	<b>710</b>	<b>713</b>	<b>786</b>	<b>721</b>	<b>740</b>	-----	<b>21,3%</b>	-----
<b>Totale minor gettito (t+1) (mld)</b>	-----	<b>87,3</b>	<b>89,9</b>	<b>104</b>	<b>107,2</b>	<b>112,3</b>	<b>128,6</b>	<b>125,6</b>	-----	<b>43,9%</b>
<i>Pil nominale tendenziale (mld) (*)</i>	1.689,7	1.736,6	1.771,1	1.794,9	1.660,6	1.782,1	1.903,3	1.990,2		
<i>% minor gettito rapporto al Pil</i>	-----	5,0%	5,1%	5,8%	6,5%	6,3%	6,8%	6,3%		
(*) Fonte NADEF: 2018 per Pil 2016; 2019 per Pil 2017; 2020 per Pil 2018; 2021 per Pil 2019; 2022 per Pil 2020; Fonte NADEF 2022 rivista e integrata 4 novembre 2022 per Pil 2021-2022-2023										

Fonte: *Rapporto spese fiscali 2022*

Se ne deduce che, oltre al già citato aumento del numero di agevolazioni, la variazione negativa del gettito erariale ascrivibile alle agevolazioni fiscali costituisce più o meno il 6% del Pil.

<sup>46</sup> Il minor gettito derivante dall'applicazione di ciascuna misura agevolativa è stimato assumendo che le altre misure rimangano in vigore.

Inoltre, la dimensione totale della perdita di gettito nel 2023 risulta essere pari a 125,6 miliardi di euro, il cui valore è nettamente maggiore rispetto alle minori entrate registrate dal 2016 in avanti.

Nei prossimi due capitoli, nei quali parleremo delle agevolazioni fiscali che concorrono a determinare l'imponibile fiscale e dei crediti d'imposta rivolti alle imprese, continueremo la disamina sui dati afferenti alle agevolazioni fiscali ed in particolar modo focalizzeremo la nostra attenzione alla relazione tra spesa fiscale e vantaggio social-economico.

## **CAPITOLO 2**

### **AGEVOLAZIONI EDILIZIE PER PRIVATI E IMPRESE**

#### **2.1 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE**

##### *2.1.1 NORMATIVA E PRASSI*

L'articolo 16-bis del Dpr 917/86<sup>47</sup> disciplina l'agevolazione inerente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Con il D.L. n. 201 del 2011<sup>48</sup> il legislatore ha inserito l'articolo 16-bis in maniera definitiva all'interno del TUIR, fissando una percentuale di detrazione pari al 36% delle spese sostenute, fino al raggiungimento del limite massimo fissato a euro 48.000 per unità immobiliare.

Tali valori, tuttavia, sono stati più volte modificati e prorogati nel corso degli anni.

A partire dal 26 giugno 2012<sup>49</sup> sono stati elevati entrambi i valori:

- 50% di detrazione per le spese ammesse al beneficio;
- euro 96.000 di importo massimo per singola unità immobiliare.

Con l'ultima Legge di Bilancio<sup>50</sup> tali importi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2024. Ciò significa che, salvo non intervenga un ulteriore proroga, dal 1° gennaio 2025 il limite massimo e la detrazione riconosciuta ritorneranno alla misura ordinaria di euro 48.000 e 36 per cento.

L'ammontare della spesa riconosciuta in detrazione, deve essere ripartita in 10 rate annuali costanti, a partire dall'anno in cui è stata sostenuta la spesa e fino al conseguimento del decimo anno successivo.

Nel caso in cui il contribuente non abbia beneficiato dell'agevolazione, in uno o più anni, egli potrà comunque detrarre la spesa nei successivi periodi d'imposta specificando in dichiarazione la rata corrispondente.

---

<sup>47</sup> Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

<sup>48</sup> Articolo 4, comma 1, lettera c).

<sup>49</sup> Articolo 11 del Decreto Legge n. 83/2012.

<sup>50</sup> Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

Un'altra informazione importante da sottolineare è il fatto che la detrazione inerente interventi di recupero edilizio non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni in materia di riqualificazione energetica degli edifici.

Ciò significa che il contribuente potrà beneficiare soltanto di una delle due agevolazioni previste dal legislatore.

### 2.1.2 SOGGETTI A CUI SPETTA

Possono beneficiare di questa agevolazione fiscale, tutti quei contribuenti assoggettati all'IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato.

La norma prevede che l'immobile sia posseduto sulla base di un diritto di proprietà o di una titolarità di diritto reale quale uso, usufrutto, superficie o abitazione.

Possiamo quindi elencare i soggetti idonei a beneficiare della detrazione nel seguente modo:

- proprietari o nudi proprietari;
- affittuari e comodatari dell'immobile;
- titolari di un diritto reale di godimento;
- imprenditori individuali purché l'immobile non rientri nella sfera dei beni strumentali o di merce.

A questi, possono aggiungersi tutti quei soggetti che sostengono la spesa inerente all'intervento sull'immobile ed abbiano fatture e bonifici a loro intestati:

- coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- il familiare (parente entro il terzo grado o coniuge) convivente del possessore o detentore dell'immobile;
- il convivente *more uxorio* che non possiede nessun titolo sull'immobile oggetto di intervento.

Perciò in questi ultimi casi, a beneficiare della detrazione saranno i soggetti sopra elencati, seppur essi non siano i proprietari effettivi dell'immobile.

Nel caso in cui, vi siano due comproprietari, entrambi possono godere dell'agevolazione sulla base di percentuali decise a monte. Ciò significa che, ad esempio, se un soggetto A,

titolare del solo 10% dell'immobile oggetto di intervento, ritenga (per una maggiore convenienza) opportuno beneficiare del 100% della detrazione spettante, allora egli dovrà effettuare i bonifici di pagamento indicando i suoi soli dati e dovrà altresì far emettere le fatture a suo nome.

Qualora, invece, la fattura e/o il bonifico siano intestati ad un solo soggetto, la detrazione spettante potrà comunque essere richiesta dal soggetto non indicato purché quest'ultimo abbia contribuito alle spese di ristrutturazione in questione e possa provarlo con un documento certificato.

Rivedremo più specificatamente le condizioni richieste nel sottoparagrafo 2.1.4.

### 2.1.3 *INTERVENTI INTERESSATI*

Il legislatore, nell'ambito di scelta degli edifici a cui collegare la detrazione per recupero del patrimonio edilizio non ha disposto particolari vincoli. Gli interventi possono perciò essere effettuati su immobili residenziali, e relative pertinenze, di qualsiasi categoria catastale e genere (anche rurali).

Precisiamo il fatto che stiamo sempre parlando di "interventi di ristrutturazione" il che esclude dall'ambito oggettivo qualsiasi tipologia di edificio in fase di costruzione.

Il fatto che l'accatastamento sia l'unico requisito richiesto, viene specificato dalla stessa Agenzia delle Entrate, la quale inoltre afferma che tale iscrizione funga come prova valida di esistenza dell'edificio<sup>51</sup>.

Nel caso, non così raro, in cui l'unità immobiliare sia utilizzata promiscuamente, quindi sia ad uso abitativo sia per l'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo, la detrazione spettante risulta ridotta e pari al 50% delle spese sostenute.

Trattazione a sé stante meritano le ristrutturazioni aventi ad oggetto parti comuni di edifici condominiali. Anche per queste fattispecie il legislatore ha previsto la detrazione di cui all'articolo 11 del Decreto Legge n. 83/2012, tuttavia non andremo a specificare dettagliatamente né le caratteristiche richieste, né i soggetti che possono usufruirne.

Tornando alla trattazione delle singole unità abitative, gli interventi disciplinati dal legislatore sono previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001<sup>52</sup> e sono:

---

<sup>51</sup> Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007.

<sup>52</sup> Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.

Non rientrano quindi tra le spese detraibili, tutti quegli interventi considerati di manutenzione ordinaria come ad esempio le opere di riparazione, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, la sostituzione di pavimenti, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, il rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici che siano necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Tali operazioni risultano agevolabili solamente qualora siano svolti sulle parti comuni di edifici residenziali, perciò all'interno di una sfera condominiale.

Alla lettera b) troviamo quindi la prima tipologia di interventi, ovvero quelli di manutenzione straordinaria. Sono da considerarsi tali tutte quelle opere o modifiche opportune per rinnovare o sostituire parti di edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici.

Alcuni esempi sono dunque:

- realizzazione di scale interne;
- sostituzione di infissi esterni e serramenti;
- recinzione dell'area privata;
- interventi volti al risparmio energetico;
- realizzazione ed integrazione di servizi igienici.

Sono invece comprese all'interno delle operazioni di restauro e risanamento conservativo quegli interventi finalizzati a salvaguardare l'immobile ed assicurarne la funzionalità attraverso una serie di opere che ne mantengano inalterate le caratteristiche strutturali e formali.

Ne sono un esempio:

- operazioni funzionali alla prevenzione e diminuzione di situazioni di degrado;
- adattamento di altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
- apertura di finestre per necessità di aerazione dei locali.



Infine, alla lettera d) si fa riferimento a quei lavori volti alla trasformazione di un edificio tra cui:

- modifica della facciata;
- demolizione e rifacimento dell'immobile preesistente, purché con la stessa volumetria;
- modifica e/o realizzazione della mansarda o di un balcone;
- realizzazione di servizi igienici anche con volumi maggiori rispetto a quelli preesistenti.

Oltre alle tipologie di interventi sopra menzionate, ve ne sono altre per le quali il legislatore ha previsto il beneficio di una detrazione pari al 50%. Si tratta perciò di operazioni per le quali l'agevolazione viene riconosciuta a prescindere dalla specificazione dell'intervento, sia questo di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'articolo 16-bis, al comma 1, le descrive nel seguente modo:

- a) realizzazione o il ripristino dell'edificio colpito da eventi calamitosi, quali ad esempio terremoti, alluvioni, frane, incendi etc., purché vengano svolte all'interno di territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- b) esecuzione di opere finalizzate alla cablatura di edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
- c) lavori diretti alla rimozione di barriere architettoniche nonché di realizzazione di strumenti volti ad agevolare la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap;
- d) interventi di bonifica dall'amianto o di opere finalizzate ad evitare infortuni domestici. Nel secondo caso si fa riferimento ad interventi quali l'installazione di congegni volti alla rilevazione di presenza di gas inerti, l'installazione di corrimano o di vetri anti-infortunio.

Non competono invece tra le opere di miglioramento della sicurezza domestica, quelle spese inerenti all'acquisto di elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza;

- e) interventi connessi all'adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi. Si fa riferimento quindi ad atti penalmente perseguibili, come ad esempio furto, sequestro di persona, aggressione etc.;

L'agevolazione spetta solamente per lavori che migliorano l'immobile da un punto di vista di sicurezza per chi vi abita. Ne sono un esempio l'installazione di porte blindate, vetri antisfondamento, cassaforte a muro, videocamere collegate con centri di vigilanza privati e apparecchi antifurto, nonché la realizzazione di cancellate, grate sulle finestre o recinzioni murarie degli edifici;

- f) realizzazione di autorimesse e posti auto anche a proprietà comune;
- g) spese sostenute per opere finalizzate al risparmio energetico. Il legislatore specifica che tali interventi sono preferibili se attinenti all'installazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia. Vedremo più specificatamente tale tipologia di intervento nel prossimo paragrafo;
- h) opere inerenti al miglioramento della struttura dell'edificio per quanto concerne alla sicurezza statica e antisismica.

Per tali interventi sono previste percentuali di detrazione maggiori<sup>53</sup>.

Infine, è importante specificare la possibilità da parte del contribuente, di portare in detrazione anche tutte quelle spese connesse alla realizzazione dell'intervento.

Si tratta quindi di quelle spese, burocratiche e non, sostenute anche prima dell'inizio dei lavori:

- progettazione dei lavori e compensi per le prestazioni professionali connesse alla tipologia dell'intervento;
- oneri di urbanizzazione, imposta di bollo, e spese attinenti la comunicazioni di inizio lavori;
- realizzazione di perizie;
- spese inerenti all'esecuzione dei lavori come l'acquisto di materie prime;
- costi per la relazione di conformità dei lavori ed eventuali altre spese legate all'intervento posto in essere.

---

<sup>53</sup> "Sisma bonus" o "Super sisma bonus".

#### 2.1.4 ADEMPIMENTI NECESSARI

Gli adempimenti previsti per la fruizione della detrazione fiscale connessa a tale categoria di interventi sono indicati all'interno del D.M. n. 41 del 1998<sup>54</sup>.

In questi anni, tuttavia, vi è stata una riduzione degli adempimenti richiesti con la finalità di rendere l'agevolazione più facilmente fruibile, con riferimento sia alle modalità che alle tempistiche di inizio lavori.

Innanzitutto, nel momento in cui il contribuente decide di eseguire un intervento di ristrutturazione edilizia, deve adempiere ad una serie di obblighi prettamente burocratici previsti dall'edilizia locale.

Possiamo distinguere tali obblighi sulla base della tipologia di intervento da effettuare, sta ovviamente al contribuente l'onere di informarsi su quali siano gli atti da porre in essere. È molto importante che lo faccia in quanto per la stessa tipologia di lavori, vi sono Comuni che esigono la presentazione di determinate comunicazioni, mentre ce ne sono altri che non le richiedono. Il riferimento è verso quei Comuni presso i quali si trova l'immobile oggetto di intervento.

Nel caso l'intervento ricada all'interno delle cosiddette "manutenzioni ordinarie", definite dall'articolo 6 del Testo Unico sull'edilizia<sup>55</sup> il contribuente non deve comunicare nulla.

Facciamo un richiamo agli interventi che ricadono in questa categoria e che sono già stati menzionati nel paragrafo precedente: rifacimento dell'impianto elettrico, di riscaldamento o del gas, sostituzione della caldaia, installazione di impianti di videosorveglianza, sostituzione delle porte interne e/o degli infissi esterni, eliminazione di barriere architettoniche etc.

Gli interventi più consistenti tuttavia, ricadono tra quelli indicati di "manutenzione straordinaria", anch'essi disciplinati dall'articolo 6 del Testo Unico sull'edilizia.

Si tratta di lavori più invasivi rispetto a quelli ordinari, che però devono essere effettuati senza modificare la volumetria complessiva dell'edificio.

È necessario in questi casi, la presentazione da parte del proprietario o del soggetto titolare di un diritto reale, di una comunicazione specifica. Si parla di CILA<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

<sup>55</sup> D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

<sup>56</sup> Legge n. 73 del 22 maggio 2010.

(Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o di SCIA<sup>57</sup> (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Entrambe devono essere obbligatoriamente depositate e quindi redatte da un professionista abilitato, quale un architetto, ingegnere, geometra o perito edile.

La differenza sostanziale tra le due comunicazioni sta nella complessità dell'intervento.

Le opere per le quali si può utilizzare la CILA sono quelle considerate di manutenzione straordinaria "leggera", ovvero il rifacimento di impianti elettrici, idrici o di riscaldamento, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari e la ristrutturazione di appartamenti con la specifica clausola che non devono modificare parti strutturali dell'edificio nonché la volumetria complessiva.

Nel caso in cui tale documento non venga presentato, e quindi i lavori vengano realizzati senza la dovuta comunicazione, vi sono una serie di sanzioni previste e variabili a seconda della tempistica con cui si presenta la cosiddetta "CILA in sanatoria" o "CILA tardiva".

Per quanto concerne la SCIA invece, diventa un documento necessario qualora l'intervento posto in essere riguardi opere che insistono su elementi strutturali dell'edificio.

I lavori che interessano tale forma di comunicazione sono disciplinati agli articoli 22 e 23 del già citato Testo Unico sull'edilizia e sono: il rifacimento del tetto, la realizzazione di scale interne e/o esterne, di nuovi terrazzi o balconi, la rimozione di amianto, l'installazione di ascensori o montacarichi etc.

Ribadiamo nuovamente che ciascun Comune o Regione può ampliare o ridurre l'ambito applicativo di ciascuna tipologia di manutenzione e ciò comporta, in capo al contribuente, la necessità di porre più attenzione possibile.

Anche la SCIA se non presentata comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie, le quali possono essere ridotte qualora il soggetto interessato presenti la documentazione in via posticipata. Si parla di "SCIA tardiva" o di "SCIA in sanatoria".

Un'ultima differenza tra questi due documenti attiene alla loro durata. La CILA non prevede una scadenza, perciò i lavori possono essere eseguiti in qualsiasi momento senza necessità di velocizzarne l'esecuzione.

Per la SCIA, invece, vi è una durata di tre anni senza possibilità di proroga. Ciò significa che se i lavori non sono terminati entro tale scadenza, vi è la necessità di presentare una nuova comunicazione.

---

<sup>57</sup> Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Un ulteriore adempimento richiesto al proprietario dell'immobile prima dell'inizio dei lavori, potrebbe essere quello previsto all'articolo 99 del D.Lgs. n.81/2008<sup>58</sup>.

Si tratta di una notifica preliminare da inviare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio. I casi per i quali la notifica si rende necessaria sono ben definiti e riguarda i cantieri nei quali:

- esegue i lavori un'impresa mediante un'entità presunta di lavoro superiore ai 200 uomini al giorno;
- operano, anche non contemporaneamente, più imprese;
- inizialmente non è prevista la notifica preliminare, ma successivamente viene a verificarsi una delle due condizioni previste precedentemente;

La comunicazione deve essere inviata tramite raccomandata dal committente o dal responsabile dei lavori e deve contenere le seguenti informazioni: natura dell'intervento da realizzare, data di inizio dei lavori, generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi, generalità dell'impresa esecutrice dei lavori con conseguente assunzione di responsabilità al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

A partire dal 1° gennaio 2018<sup>59</sup> è stato introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA<sup>60</sup> determinate informazioni attinenti all'opera di ristrutturazione svolta nell'immobile.

Tale impegno non riguarda tutte le tipologie di intervento, ma solamente quelle che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Ci si riferisce perciò ad interventi di ristrutturazione come l'installazione di:

- caldaie a condensazione;
- pompe di calore;
- solare termico;
- sistemi ibridi;
- impianti a biomassa;
- impianti fotovoltaici;
- serramenti e infissi;
- cappotti termici;

---

<sup>58</sup> Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

<sup>59</sup> Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

<sup>60</sup> Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

- elettrodomestici facenti parte di specifiche categorie e classi energetiche.

La comunicazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di chiusura dei lavori<sup>61</sup>. Nel caso vi siano degli errori o delle modifiche da apportare, queste possono essere effettuate anche successivamente alla scadenza predetta, purché entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi per cui la spesa viene portata in detrazione.

La certificazione ha lo scopo di monitorare gli interventi eseguiti di anno in anno, sia in virtù di una maggior tutela ambientale, sia per questioni legate ad una maggior certezza nelle entrate fiscali.

In riferimento all'obbligo di trasmissione della comunicazione enea, negli ultimi anni vi sono stati diversi dibattiti aventi ad oggetto la possibilità di portare in detrazione la spesa sostenuta pur non avendo inviata alcuna certificazione.

Ad oggi, la situazione è stata chiarita in due diversi modi. Per quanto concerne i cosiddetti "Bonus casa", dove la detrazione spettante ammonta al 50%, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata favorevole alla detrazione della spesa sostenuta dal contribuente anche nel caso in cui quest'ultimo non abbia trasmesso la comunicazione all'Enea<sup>62</sup>.

In particolare, all'interno della Risoluzione 46/E è stato specificato che per gli interventi indicati all'articolo 16 del D.L. n. 63/2013, condiviso il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, gli adempimenti richiesti al fine di fruire dell'agevolazione in questione sono stabiliti dal Decreto interministeriale n. 41/1998.

All'articolo 4 del presente decreto sono indicati in maniera tassativa i casi per i quali la detrazione non potrà essere concessa e tra questi non è presente il caso di mancata o tardiva comunicazione all'Enea.

Per quanto riguarda invece i cosiddetti "Ecobonus"<sup>63</sup>, che vedremo dettagliatamente nel paragrafo successivo, la prassi sembra propendere per la soluzione opposta.

Il riferimento da considerare attiene all'ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022 pronunciata dalla Corte di Cassazione in merito ad un caso specifico.

---

<sup>61</sup> La Risoluzione n. 244 del 11 settembre 2007 ha specificato che per "fine lavori" si deve intendere la data di effettuazione del collaudo da parte del tecnico abilitato. Nel caso in cui quest'ultimo non sia previsto dalla normativa, la data valida può essere dichiarata direttamente da colui che ha eseguito i lavori o che ha compilato la comunicazione Enea.

<sup>62</sup> Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019.

<sup>63</sup> Introdotti con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013.

A seguito di un controllo formale della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2012, è risultato che una contribuente abbia richiesto la detrazione per delle spese rientranti all'interno della categoria Ecobonus<sup>64</sup> pur non avendo effettuato la comunicazione enea ed inoltre senza aver presentato l'asseverazione del tecnico.

È stata quindi inoltrata alla contribuente una cartella di pagamento sostenuta dal fatto che vi fosse una mancanza della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

La contribuente si è mossa subito, impugnando la cartella di pagamento.

Si è giunti ad una prima soluzione con il giudice di secondo grado, il quale ha accolto l'appello dando quindi la possibilità alla contribuente di detrarre la spesa sostenuta in quanto: <<l'invio della comunicazione enea non ha natura di controllo ma ha natura meramente ricognitiva e nulla è previsto circa il fatto che l'omessa o tardiva comunicazione produca la decadenza dall'agevolazione fiscale, la quale trova la sua ragion d'essere nell'effettività del costo sostenuto>><sup>65</sup>.

Non d'accordo con il verdetto, l'Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso per Cassazione, la quale, dopo un'attenta valutazione ha accolto il ricorso motivando la scelta nel seguente modo: <<l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica>>.

In definitiva, la Corte di Cassazione si è pronunciata a favore dell'Agenzia delle Entrate, confermando quindi la necessità di trasmettere la comunicazione all'Enea per poter accedere alle agevolazioni fiscali connesse all'intervento eseguito.

Altro fondamentale chiarimento attiene alla documentazione da conservare ed alle modalità di pagamento necessarie per usufruire dell'agevolazione.

I lavori devono essere pagati mediante bonifico bancario o postale<sup>66</sup> con la precisa indicazione della:

- causale del versamento con specifico riferimento all'articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986;
- codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione;

---

<sup>64</sup> Nel caso specifico si trattava dell'installazione di pannelli solari.

<sup>65</sup> Ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022.

<sup>66</sup> Secondo la risposta 1.11 della Circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, il bonifico postale è assimilabile a quello bancario;

- codice fiscale o partita Iva del beneficiario del pagamento;

Nel caso particolare in cui vi siano più soggetti a sostenere la spesa, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che indicando il codice fiscale di ciascuno di essi, tutti sono legittimati a beneficiare della detrazione<sup>67</sup> (anche con percentuali diverse).

Qualora, invece, l'intestatario della fattura sia un soggetto diverso rispetto a quello che ha effettuato il pagamento, la detrazione potrà comunque essere decisa successivamente, attribuendola in base alla convenienza ad uno dei due.

La Circolare n. 7/2018<sup>68</sup> definisce un altro caso particolare, ovvero quello in cui le opere di ristrutturazione siano state svolte in un immobile in comproprietà tra diversi soggetti. In tal circostanza, tutti avranno diritto alla detrazione della spesa sostenuta.

L'Agenzia delle Entrate ha definito i seguenti schemi aventi due soggetti come riferimento per spiegare al meglio le svariate casistiche<sup>69</sup>:

- I. La fattura e il bonifico sono intestati al soggetto A. Potrà beneficiare al 100% della detrazione sia A che B, ma quest'ultimo deve indicarlo in fattura. Possono anche usufruirne entrambi in percentuali diverse, purché preventivamente indicato.
- II. La fattura sia intestata ad A ed il bonifico sia effettuato da B. Anche in questo caso entrambi possono portare in detrazione il 100% della spesa, tuttavia, entrambi possono fruire della detrazione specificando in fattura la percentuale di onere sostenuto;
- III. La fattura e il bonifico sono intestati al soggetto B. Potrà beneficiare al 100% della detrazione sia A che B, ma il primo deve indicarlo in fattura. Possono anche usufruirne entrambi in percentuali diverse, purché preventivamente indicato.
- IV. La fattura sia intestata a B ed il bonifico sia effettuato da A. Anche in questo caso entrambi possono portare in detrazione il 100% della spesa, tuttavia, entrambi possono fruire della detrazione specificando in fattura la percentuale di onere sostenuto;

Si denotano quindi svariate soluzioni in capo al contribuente, sia a priori che postume all'esecuzione dell'opera di ristrutturazione.

---

<sup>67</sup> Circolare n. 19 del 8 luglio 2020.

<sup>68</sup> Circolare n. 7 del 27 aprile 2018.

<sup>69</sup> Si considerano entrambi i soggetti come proprietari dell'immobile o aventi un diritto reale su di esso.



Per quanto riguarda invece la prima indicazione da porre, ovvero quella inerente al riferimento normativo, nel corso degli anni l'Agenzia delle Entrate è andata via via ammorbidendosi.

Nel caso in cui il riferimento normativa sia errato, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza la necessità di adempiere ad ulteriori obblighi<sup>70</sup>.

Sempre con riferimento agli adempimenti che sorgono con la redazione della fattura, al momento del pagamento di questa, l'istituto bancario o postale devono operare una ritenuta d'acconto pari all'8%.

Tale ritenuta, disposta dall'articolo 25 del D.L. n. 78/2010<sup>71</sup>, deve essere applicata esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'Iva<sup>72</sup>. Ciò significa che il sostituto d'imposta deve scorporare l'Iva al fine del calcolo della ritenuta dovuta.

L'inserimento di questo contributo obbligatorio, ricalca il volere di effettuare un doppio controllo da parte dell'Agenzia delle entrate.

Attraverso la certificazione delle ritenute, infatti, l'AdE riesce a monitorare l'ammontare delle agevolazioni concesse e quindi i bonus in circolazione, ed inoltre riesce a verificare quale tipologia di lavori sono stati svolti e se l'edificio in questione è compatibile con la normativa urbanistica in vigore.

Specifichiamo che la ritenuta non viene specificata all'interno della fattura, perciò non è visibile da nessuno dei soggetti coinvolti nell'atto.

Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate è intervenuta attraverso la Circolare n. 17/2023 per chiarire in merito al caso di mancata applicazione della ritenuta.

Come riportato alle pagine 140-141, qualora, per errore, la non completa compilazione del bonifico bancario o postale pregiudichi il rispetto da parte di uno di questi istituti dell'obbligo di operare la ritenuta d'acconto, il riconoscimento dell'agevolazione verrà meno, salva l'ipotesi di ripetizione corretta del pagamento mediante bonifico.

Merita un cenno, seppur breve, anche il caso in cui l'immobile oggetto di intervento cambi la proprietà o il possesso prima che sia trascorso l'intero periodo necessario per usufruire della detrazione (che ricordiamo essere 10 anni).

---

<sup>70</sup> Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023.

<sup>71</sup> Successivamente convertita dalla Legge n. 122/2010 e dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ovvero la Legge di Stabilità 2015, nella quale si è portato il valore della ritenuta d'acconto all'attuale 8 per cento.

<sup>72</sup> Circolare n. 40/E del 28 luglio 2010.

Qualora l'immobile sia venduto, quindi nel caso di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a beneficiare delle quote non ancora utilizzate o se trasferire il diritto all'acquirente dell'immobile<sup>73</sup>.

In assenza di specifiche indicazioni nell'atto di compravendita, l'agevolazione verrà automaticamente traferita all'acquirente dell'immobile.

In caso di costituzione di diritto di usufrutto le rate non ancora fruitive non si trasferiscono all'usufruttuario, ma rimangono in capo al nudo proprietario.

Nel caso invece di decesso dell'avente diritto, le quote di detrazione non ancora usufruite verranno trasferite all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Se, tuttavia, questo o questi soggetti attuano una vendita o donazione dell'immobile in questione, le quote residue non si trasferiscono al nuovo acquirente o donatario, ma vengono perse.

Per concludere, indichiamo concretamente in che modo ciascun contribuente può portare in detrazione la spesa sostenuta per la tipologia di intervento in questione.

All'interno della dichiarazione dei redditi, nel quadro E, sezione III A, tra i righe E41 ed E43, dovranno essere indicati l'ammontare della detrazione spettante e l'anno effettivo nel quale la spesa è stata sostenuta. La progressione delle rate avrà inizio nell'anno di inserimento e ovviamente continuerà ad essere immessa in maniera automatica fino al raggiungimento della decima quota.

## 2.2 ECOBONUS

I cosiddetti "ecobonus" o anche conosciuti sotto il nome di "interventi di efficienza energetica" sono stati introdotti nel 2006, a seguito dell'emanazione della Legge n. 296 del 27 dicembre<sup>74</sup>.

Tale legge è entrata in vigore il 1° gennaio del 2007 e da allora è stata modificata e prorogata numerose volte, in riferimento sia alla tipologia di interventi ammessi all'agevolazione fiscale, sia all'aliquota di detrazione, sia al limite massimo di spesa agevolabile.

---

<sup>73</sup> Purché si tratti di persona fisica.

<sup>74</sup> Cosiddetta Legge finanziaria 2007.

Ad oggi, il decreto legge n. 63 del 2013 rappresenta la norma di riferimento su cui sono indicati gli interventi che danno diritto alla detrazione, mentre la Legge di bilancio 2022 contiene le ultime indicazioni in merito alla specificazione dei massimali e delle aliquote valide a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.

### 2.2.1 SOGGETTI A CUI SPETTA

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, titolari di una qualsiasi forma di reddito, che detengano o posseggano l'immobile in favore del quale viene o vengono posti in essere degli interventi finalizzati al risparmio energetico. Trattasi quindi di una detrazione valida sia ai fini IRPEF che ai fini IRES. Nello specifico rientrano tra i soggetti ammessi all'agevolazione:

- persone fisiche, compresi i lavoratori autonomi che svolgono l'esercizio di arti e professioni;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- istituti autonomi per le case popolari ed enti che svolgono attività sociali comparabili ai primi;
- associazioni tra professionisti;
- contribuenti che percepiscono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone e società di capitali)<sup>75</sup>.

Sono altresì ricomprese le persone fisiche che ricadono nelle seguenti categorie:

- i titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione o superficie);
- gli inquilini, gli affittuari o coloro che hanno l'immobile in comodato;
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- il convivente *more uxorio* che non sia titolare dell'immobile né di un contratto di comodato;

---

<sup>75</sup> I titolari di reddito d'impresa possono usufruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nello svolgimento della loro attività imprenditoriale, stando a quanto definito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 340/E del 01 agosto 2008.

- i condomini per i lavori eseguiti nelle parti in comune nel condominio.

Nelle ipotesi particolare in cui si verifichi una variazione della titolarità dell'immobile prima della scadenza dei 10 periodi previsti per la detrazione della spesa, le quote residue possono essere utilizzate dal nuovo titolare. Condizione strettamente necessaria per questo trasferimento è che il vecchio proprietario dell'immobile smetta di usufruire del beneficio.

Perciò in caso di vendita, se non diversamente precisato nell'atto di vendita dell'immobile oggetto d'intervento, le rate restanti spettano all'acquirente<sup>76</sup>.

Invece, nell'ipotesi di decesso dell'avente diritto alla detrazione, questa viene trasmessa per intero all'erede o agli eredi purché questi conservino la detenzione dell'immobile fino al raggiungimento della decima quota detraibile. Se, ad esempio, l'erede lo concede in comodato o in affitto, egli non potrà più fruire dell'agevolazione.

### *2.2.2 INTERVENTI INTERESSATI*

Come per le agevolazioni su interventi di ristrutturazione edilizia, anche per l'ecobonus il legislatore non ha posto particolari vincoli nella tipologia di immobile ammessa alla detrazione. L'unica condizione richiesta è che l'immobile in questione sia già esistente al momento di avvio dei lavori. Ciò significa che sono esclusi tutti gli immobili in fase di costruzione.

Questa decisione non è casuale dato che a livello normativo comunitario, tutti gli edifici di nuova costruzione sono assoggettati a livelli minimi di prestazione energetica. Il legislatore ha quindi ben pensato fosse inutile perdere risorse economiche nel cercare di incentivare tipologie di interventi che sono già obbligatori per legge.

Vi è stato invece il bisogno di maggiori chiarimenti in merito ai casi di intervento riconducibili alla demolizione e ricostruzione dell'immobile. L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/2017<sup>77</sup> si è pronunciata a favore dell'utilizzo dell'ecobonus solamente in riferimento agli interventi di demolizione e successivo ripristino senza ampliamento. Nel caso in cui venga posta in essere una modifica che apporti variazioni alla volumetria complessiva dell'immobile, tale spesa non potrà rientrare tra quelle agevolabili.

---

<sup>76</sup> Nel caso particolare in cui vi sia la cessione di una parte dell'immobile, salvo diversamente disposto nell'atto di vendita, la detrazione spetta a colui che detenga la quota maggiore.

<sup>77</sup> Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017.

Qualora non vi sia la demolizione dell'edificio, ma solamente la sua ristrutturazione e successivo ampliamento, le spese sostenute possono essere detratte limitatamente alla parte inerente alla ristrutturazione, sarà lo stesso contribuente a dover mantenere distinte, al momento della fatturazione, le spese riferibili agli interventi relativi alla parte esistente dell'edificio da quelli riferibili ai lavori di ampliamento.

Gli interventi inizialmente inclusi dal legislatore in questa agevolazione fiscale sono specificati nel decreto ministeriale del 19 febbraio 2007<sup>78</sup>. Ad oggi però, il riferimento normativo è il D.L. n. 63/2013<sup>79</sup> il quale ha recepito le disposizioni previste dalla Direttiva europea del 19 maggio 2010 in materia di miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione.

Come già accennato, la detrazione prevede due diverse aliquote di detrazione: il 65% ed il 50% della spesa sostenuta. L'articolo 14 elenca gli interventi rimborsabili per ciascuna di esse e ne indica anche il massimale di spesa detraibile.

Sono agevolabili al 65%:

<i>INTERVENTO</i>	<i>LIMITE SPESA</i>
Interventi di riqualificazione energetica globale	€ 100.000
Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con generatori d'aria calda a condensazione	€ 30.000
Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione	€ 30.000
Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti	€ 30.000
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative	€ 30.000

<sup>78</sup> Successivamente modificato dal decreto ministeriale del 07 aprile 2008 e dal decreto ministeriale del 06 agosto 2009.

<sup>79</sup> Modificato dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Interventi di acquisto e posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti	€ 100.000
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali	€ 100.000
Interventi sull'involucro degli edifici volti al miglioramento termico	€ 60.000

Rientrano invece nell'aliquota del 50%:

Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari o porte esterne	€ 60.000
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, senza sistemi di termoregolazione evoluti	€ 60.000
Sostituzione o nuova installazione di impianto di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati a biomassa	€ 30.000

Tra le spese detraibili ricadono anche i costi per le prestazioni professionali, indispensabili per la realizzazione dell'intervento, ed eventuali opere collegate alla buona riuscita dell'intervento.

Qualora gli interventi realizzati rientrano sia nelle detrazioni previste per le ristrutturazioni edilizie, sia per quelle soggette ad "ecobonus", il contribuente potrà beneficiare di soltanto una delle due agevolazioni, pur rispettando gli adempimenti previsti.

### 2.2.3 ADEMPIMENTI NECESSARI

Tra gli obblighi in capo al contribuente che vuole beneficiare dell'agevolazione vi è la predisposizione da parte di un tecnico abilitato<sup>80</sup> di un'asseverazione, ovvero la certificazione che permette di dimostrare che il lavoro svolto è conforme ai requisiti tecnici richiesti.

Se gli interventi eseguiti nell'immobile sono più d'uno, l'asseverazione può comunque rimanere unica e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni necessarie.

A partire dall'11 ottobre 2009, è stata introdotta la possibilità di sostituire l'asseverazione del tecnico abilitato con una dichiarazione resa dall'installatore o direttore dei lavori nel rispetto dei requisiti di accesso all'incentivo<sup>81</sup>.

Sempre con l'aiuto di un tecnico abilitato che abbia partecipato all'esecuzione dei lavori, il contribuente deve richiedere l'APE<sup>82</sup>, che è una certificazione finalizzata ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'immobile. La predisposizione di questo documento tuttavia non è obbligatoria per qualsiasi tipologia di intervento; la normativa infatti ne disciplina i casi esclusi.

Un ultimo documento da redigere è la comunicazione ENEA, la quale deve essere trasmessa dall'apposito portale entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori e deve indicare le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Come per tutte le agevolazioni che vedremo in questo capitolo, anche per l'ecobonus la fruizione della detrazione è subordinata alla modalità con cui effettuare il pagamento, le quali variano a seconda che il contribuente percepisca reddito d'impresa o meno. Nel primo caso, non è strettamente necessario il pagamento delle opere mediante bonifico bancario o postale in quanto il momento dell'effettivo pagamento non è rilevante e la prova delle spese sostenute può essere rappresentata anche da altra documentazione idonea.

---

<sup>80</sup> Il D.P.R. n. 75 del 2013 lo definisce come un soggetto: "iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente".

<sup>81</sup> Decreto ministeriale del 6 agosto 2009.

<sup>82</sup> Attestato di prestazione energetica.

Al contrario, nell'ipotesi in cui il contribuente non sia titolare di reddito d'impresa, la fruizione dell'incentivo è legata al pagamento mediante bonifico con indicati la causale del versamento (con annesso riferimento normativo), il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione ed il numero di partita iva della ditta o del professionista che hanno eseguito i lavori.

### 2.3 BONUS FACCIATE

Il bonus facciate è un'agevolazione fiscale introdotta con la legge di bilancio 2020 e anch'essa facente parte delle detrazioni appartenenti al campo edilizio<sup>83</sup>.

La peculiarità di questa agevolazione sta nel fatto di poter essere utilizzata sia nelle detrazioni rientranti nella dichiarazione dei redditi (perciò valide ai fini Irpef), sia nelle detrazioni Ires.

Infatti, la Legge prevedeva la possibilità di detrarre questa tipologia di spese non solo alle persone fisiche, ma anche agli enti pubblici e privati commerciali, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e soprattutto alle società di persone e di capitali.

Questo bonus è stato introdotto come incentivo ad effettuare interventi che riguardano il decoro architettonico. Reso usufruibile in larga scala, sia come abbiamo detto precedentemente da un punto di vista dei soggetti beneficiari, sia da un punto di vista della categoria di edifici oggetto di intervento.

A differenza degli interventi di ristrutturazione edilizia e dei cosiddetti "ecobonus" per i quali il legislatore ha posto un limite massimo di spesa detraibile, per questa agevolazione non è prevista una soglia massimale.

Inizialmente, per l'anno 2020, la percentuale detraibile era stata prevista per un importo pari al 90% delle spese sostenute. Ricordiamo che per tali costi vige il principio di cassa, perciò la spesa può essere portata in detrazione nell'anno d'imposta in cui viene sostenuta.

La Legge n. 178/2020<sup>84</sup> ha prorogato il bonus facciate per tutto il 2021, mantenendo invariata la percentuale di detraibilità.

---

<sup>83</sup> Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

<sup>84</sup> Legge di bilancio 2021.



Al contrario, la legge di bilancio successiva<sup>85</sup> ha rimodulato tale valore, portando la soglia di detrazione delle spese sostenute al 60%.

Per il periodo d'imposta vigente, il bonus facciate non è stato prorogato, tuttavia nei prossimi paragrafi spiegheremo, senza entrare troppo nel dettaglio, le modalità di applicazione e le tipologie di interventi rientranti in questa specifica agevolazione.

### 2.3.1 SOGGETTI A CUI SPETTA

Come anticipato nel primo paragrafo, il bonus facciate si distingue dalle agevolazioni presenti in questo capitolo per i soggetti ai quali si rivolge.

Possono infatti fruire della detrazione tutti i soggetti residenti e non residenti, che siano proprietari o posseggano a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento, purché sostengano effettivamente la spesa.

Possono quindi usufruire dell'agevolazione:

- le persone fisiche, incluse quelle che svolgono lavoro autonomo (esercizio di arti e professioni);
- le associazioni tra professionisti;
- le società semplici;
- gli enti pubblici e privati non esercenti attività commerciale;
- coloro che percepiscono reddito d'impresa (persone giuridiche).

Rimangono esclusi i soggetti rientranti nella "no tax area" ed i professionisti che aderiscono al regime forfettario.

Per avere accesso al bonus, i contribuenti devono detenere o possedere l'immobile oggetto di intervento in base ad un titolo idoneo.

In particolare dovranno esserne possessori in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie; oppure dovranno detenere l'immobile in base ad un contratto di comodato o di locazione validamente registrato a condizione che lo svolgimento dei lavori venga approvato dal proprietario effettivo.

Tale detenzione o possesso devono risultare alla data di avvio dei lavori o, se antecedente, al momento di sostenimento delle spese.

---

<sup>85</sup> Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

La data effettiva di avvio lavori può essere certificata da titoli abilitativi o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>86</sup>.

Per esclusione, non potranno beneficiare dell'agevolazione in questione, i soggetti sprovvisti di un titolo idoneamente registrato alla data di inizio lavori.

Oltre ai soggetti predetti, possono richiedere la detrazione anche:

- i conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76 del 20 maggio 2016;
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile.

Le condizioni affinché il diritto in capo a questi soggetti sia valido sono l'effettivo sostenimento delle spese e la reale convivenza al momento di avvio dei lavori.

Nello specifico caso in cui i lavori vengano svolti autonomamente dal soggetto detentore o possessore dell'immobile, la norma prevede la possibilità di portare in detrazione la spesa sostenuta seppur limitatamente a quella connessa all'acquisto dei materiali utilizzati.

### *2.3.2 INTERVENTI INTERESSATI*

Il bonus facciate è ricompreso tra le spese relative ad interventi finalizzati al recupero o il restauro della facciata esterne di interi edifici, parte di essi o singole unità immobiliari.

La normativa non prevede limitazioni in merito alla categoria di edificio e ciò è connesso al fatto che l'agevolazione sia permessa a persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni.

Vi sono però determinate condizioni inerenti alla zona di ubicazione dell'immobile, che possono impedire al contribuente di usufruire della detrazione.

La citata Legge n. 160/2019 specifica che hanno diritto al bonus gli edifici ubicati nelle zone A o B previste da un apposito decreto<sup>87</sup>, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti edilizi comunali.

Si parla quindi di:

- zona A: ricomprende quelle aree interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree

---

<sup>86</sup> Disciplinata all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. Consiste in un atto sostitutivo dell'atto notorio con il quale possono essere attestati fatti, qualità personali o stati da parte del soggetto interessato.

<sup>87</sup> Decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.

circostanti, che possono essere considerate parte integrante degli agglomerati stessi;

- zona B: comprende le zone del territorio interamente o parzialmente edificate, diverse dalle zone incluse in A. In particolare vengono considerate parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti sia maggiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Tale previsione pone maggior chiarezza in primis su quali siano gli edifici esclusi dalla fruizione del bonus, ovvero tutti quelli ricompresi nelle zone C, D, E ed F; per secondo precisa che l'assimilazione alle zone A e B deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti, non basta quindi una mera attestazione eseguita da un ingegnere, geometra o architetto iscritto al rispettivo ordine professionale.

Delineiamo ora in maniera precisa quali sono gli interventi ricompresi all'interno del bonus facciate. Trattasi in particolare di quegli interventi:

- di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi con riferimento anche in questo caso a pulitura e/o tinteggiatura;
- sulle strutture opache verticali della facciata che condizionano l'edificio dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie complessiva lorda dell'edificio.

Ciò significa che per tutti quelle opere eseguite sull'involucro esterno visibile dell'edificio, sia esso anteriore, frontale o laterale, l'agevolazione risulta pertinente.

Più precisamente saranno ricompresi:

- interventi su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e sulla parete posteriore dell'edificio purché la parte del perimetro esterno sia visibile anche in maniera parziale dalla strada pubblica;
- interventi sulla facciata visibile dal chiostro, purché di uso pubblico, sulla base di una convenzione posta in essere con l'amministrazione comunale;
- opere sulla facciata interna di un edificio, se questa è almeno parzialmente visibile dal suolo pubblico.

Non sono invece ricompresi tutti quegli interventi eseguiti su facciate interne di un edificio che non risultano visibili dalla strada o dal suolo pubblico. Non spettano dunque nel caso in cui l'immobile oggetto di intervento sia posizionato alla fine di una strada privata e caratterizzato da una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico.

Come per gli altri interventi di ristrutturazione edilizia, anche nel bonus facciate è possibile portare in detrazione anche i costi inerenti all'acquisto dei materiali, la progettazione e le prestazioni professionali connesse alla tipologia di lavoro eseguito.

Inoltre possono essere ricomprese anche le spese eventualmente sostenute per l'installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi durante l'esecuzione dei lavori, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico ed i diritti pagati per il rilascio di certificazioni edilizie richieste.

Viceversa, sono esclusi i costi sostenuti per:

- interventi eseguiti sulle mura di cinta di un edificio;
- lavori su strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio, quindi coperture e/o pavimenti;
- interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o dal suolo pubblico;
- opere di verniciatura degli scuri e/o delle persiane.

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi ammessi alla fattispecie di "bonus facciate", i quali tuttavia rientrano altresì tra le agevolazioni disposte all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (riqualificazione energetica) o tra quelle all'articolo 16 dello stesso decreto (recupero del patrimonio edilizio), la normativa prevede che il contribuente possa avvalersi di soltanto una delle detrazioni disponibili.

Fanno invece eccezione quegli interventi riconducibili a due o più categorie di agevolazione per le quali il soggetto può, rispettando gli adempimenti previsti per ciascuna di esse, beneficiarne separatamente.

Ricordiamo infine che la detrazione va suddivisa in 10 rate annuali costanti a partire dall'anno d'imposta in cui la spesa viene effettivamente sostenuta (principio di cassa).

### 2.3.3 ADEMPIMENTI NECESSARI

Al fine di usufruire del beneficio fiscale il regolamento prevede che i soggetti hanno l'obbligo di conservare ed esibire su richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventi svolti, tra cui:

- le fatture che attestino le spese effettivamente sostenute ed indicanti il riferimento normativo, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita iva della ditta che ha eseguito i lavori;
- la ricevuta del bonifico con il quale sono stati pagati i lavori;
- tutta la documentazione inerente alle abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia vigente o perlomeno, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si può certificare la data di avvio dei lavori.

Per quanto riguarda gli altri adempimenti e particolarità previste, per non essere ridondanti, rimandiamo il lettore a quanto già scritto nel paragrafo 2.1.4 per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

L'unica peculiarità che merita menzione, attiene ai titolari di reddito d'impresa che vogliono avvalersi del bonus facciate.

Per tali soggetti infatti, il regolamento non impone l'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto non vi è alcuna rilevanza del momento in cui avviene il pagamento effettivo.

### 2.4 SUPERBONUS 110%

Il "Superbonus 110%" è una delle agevolazioni più famose, ma soprattutto più dibattute dal legislatore e dal contribuente.

L'appellativo numerico "110%" deriva dal fatto che tale incentivo detiene la maggior aliquota di detrazione delle spese messa a disposizione dallo Stato italiano e proprio per questo primato si può asserire che sia l'agevolazione più conosciuta tra quelle disponibili. L'atto con la quale è entrata in vigore è il cosiddetto "Decreto Rilancio"<sup>88</sup>, introdotto dal legislatore in corso d'anno per cercare di migliorare l'economia del "Bel paese", afflitta da un profondo periodo di crisi economica causato dalla pandemia.

---

<sup>88</sup> Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Lo stesso epiteto “rilancio” indica l’obiettivo del legislatore di aiutare i contribuenti ed in particolar modo i lavoratori del settore edilizio a migliorare la propria situazione economica.

Per fare ciò il Governo ha stanziato un importo non indifferente, che lo stesso (attuale ex) Ministro dell’Economia e delle Finanze aveva definito come: <<il provvedimento economico di portata più ampia della nostra storia>>. Si trattava di un importo pari a 155 miliardi di euro.

Seppur quanto scritto finora lascerebbe pensare al Superbonus 110% come ad una misura agevolativa dalle sole caratteristiche positive, il fatto che dopo soli 3 anni dalla sua introduzione le modifiche alla normativa sono state innumerevoli fa capire il contrario<sup>89</sup>. Il decreto legge n. 17/2022 ed il decreto legge n. 50/2022 hanno introdotto modifiche volte a contrastare le frodi, il decreto legge n. 11/2023 ha chiuso la possibilità di utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura per fruire del Superbonus, ed infine il ventiseiesimo<sup>90</sup> provvedimento normativo è intervenuto per modificare le disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n.34/2020.

Attualmente il bonus è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 dal Decreto Aiuti Quater<sup>91</sup> con le seguenti variazioni dell’aliquota per ciascun anno:

- 110% o 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023<sup>92</sup>;
- 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
- 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Come per le altre agevolazioni descritte in questo capitolo, per poter beneficiare del Superbonus è necessario rispettare specifici obblighi e condizioni come ad esempio: la tipologia di immobile oggetto di intervento, il soggetto avente diritto alla detrazione e la redazione della documentazione prevista. Vedremo tutto ciò nei prossimi paragrafi.

---

<sup>89</sup> I problemi creati dall’introduzione del Superbonus 110% verranno messi in evidenza nel paragrafo 2.6

<sup>90</sup> Decreto Legge n. 104 del 10 agosto 2023.

<sup>91</sup> Decreto Legge n. 176/2022, convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale come Legge n. 6 del 13 gennaio 2023.

<sup>92</sup> L’aliquota varia in base a determinate condizioni stabilite dal legislatore e che vedremo nel paragrafo successivo.

#### 2.4.1 SOGGETTI A CUI SI RIVOLGE E TIPOLOGIA DI EDIFICI AGEVOLABILI

Sono molteplici i soggetti che possono beneficiare del Superbonus 110% e sono tutti individuati all'articolo 119, comma 9 del D.L. 34/2020:

- condomini;
- persone fisiche, che non esercitano attività di impresa, arti e professioni e che possiedono o detengono l'immobile oggetto d'intervento;
- persone fisiche, che non esercitano attività di impresa, arti e professioni e che siano proprietari di edifici costituiti da 2 o 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
- soggetti passivi IRES nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi eseguiti su immobili dalle stesse posseduti;
- istituti autonomi case popolari (IACP) anch'essi per interventi su immobili di loro proprietà;
- ONLUS<sup>93</sup>, organizzazioni di volontariato (Odv)<sup>94</sup> e associazioni di promozione sociale (Aps)<sup>95</sup>, le quali possono fruirne della detrazione nella sola ipotesi in cui l'intervento riguardi l'installazione di impianti fotovoltaici;
- associazioni e società sportive dilettantistiche<sup>96</sup> purché l'intervento sia circoscritto ai soli immobili adibiti a spogliatoi.

In generale si può dire che la detrazione spetta ai soggetti che detengono o possiedono l'immobile oggetto di intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori, perciò il proprietario o nudo proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento quale uso, usufrutto, abitazione o superficie, il detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato o di locazione regolarmente registrato.

Sono altresì ammessi i familiari ed i conviventi di fatto del possessore o detentore dell'immobile, a condizione che sostengano i costi dell'intervento.

---

<sup>93</sup> Di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997.

<sup>94</sup> Iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266 del 1991.

<sup>95</sup> Iscritte nei registri nazionali, regionali o provinciali previsti all'articolo 7 della Legge n. 383 del 2000.

<sup>96</sup> Iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 242 del 1999.

Per quanto concerne la tipologia di immobile, le numerose modifiche attuate dal legislatore hanno creato non poche difficoltà nell'individuare gli edifici che possono beneficiare dell'agevolazione. In particolar modo, con la Circolare n. 13/2023 deliberata dall'Agenzia delle Entrate e basata sui disposti del Decreto Aiuti Quater e della Legge di Bilancio 2023, a partire dal 1° gennaio 2023 si può usufruire del Superbonus al 110% solo nel caso in cui i lavori siano eseguiti:

- su condomini purché la comunicazione di inizio lavori asseverata dal perito sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022 ovvero per gli interventi di demolizione e ripristino dell'edificio nel caso in cui entro la stessa data risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;
- su edifici plurifamiliari composti da 2 o 4 unità immobiliari a condizione che le spese siano sostenute entro il 31 dicembre 2022 ovvero per le spese sostenute nel 2023, qualora per l'esecuzione dell'opera sia stata presentata la CILA entro il 25 novembre 2022 o in caso di demolizione e ricostruzione se l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022;
- su immobili di proprietà di organizzazioni senza scopo di lucro ma solo sulle spese relative al 2022 oppure, per quelle sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 25 novembre 2022 risulti inoltrata la CILA;

Per gli immobili utilizzati da istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità o di cooperative di abitazione a proprietà indivisa l'aliquota varia a seconda della tipologia di edificio e della percentuale di possesso (edifici condominiali o singole unità immobiliari a prevalente proprietà o di esclusiva proprietà) perciò in alcuni casi sarà pari al 90% mentre in altri al 110%. Non ci dilunghiamo ulteriormente nella spiegazione di questa fattispecie.

Nell'elenco sovrastante non è stato fatto alcun cenno in merito agli interventi eseguiti su edifici unifamiliari (c.d. villette). Per questa fattispecie di immobili la normativa da considerare (il c.d. "Decreto blocca cessioni")<sup>97</sup> è diversa e caratterizzata da specifiche ipotesi da evidenziare.

---

<sup>97</sup> D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023 recentemente convertito in Legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2023.



Si parla infatti anche in questo caso della fruizione di due diverse aliquote da definirsi in base alle seguenti condizioni:

- a) aliquota del 110%: per le persone fisiche che abbiano avviato uno o più interventi per i quali è previsto il Superbonus a condizione che le spese siano sostenute entro il 31 dicembre 2023<sup>98</sup> e che al 30 settembre 2022 lo stato di avanzamento lavori (SAL) sia almeno pari al 30% dell'intervento totale da realizzarsi.

Ricordiamo che per le persone fisiche la corretta individuazione della data di sostenimento della spesa è quella nella quale viene effettuato il pagamento;

- b) aliquota al 90%: per le persone fisiche che abbiano avviato nel 2023 uno o più interventi che rientrano nell'agevolazione del Superbonus a condizione che l'edificio sia adibito ad abitazione principale e che il contribuente possieda un reddito inferiore ad euro 15.000 determinato in base a quanto disposto all'articolo 119, comma 8-bis del Decreto Aiuti Quater.

Tale modalità prende il nome di "quoziante familiare" e sostituisce il vecchio ISEE. Il suo metodo di calcolo si basa sulla sommatoria dei redditi rilevati in famiglia nell'anno antecedente la spesa per l'efficientamento energetico e successivamente dividendo tale valore per un coefficiente predeterminato dal legislatore sulla base della numerosità del nucleo familiare. L'accesso al Superbonus è stato quindi vincolato e reso accessibile alle sole famiglie il cui reddito complessivo non supera il valore di euro 15.000.

Riportiamo alcuni esempi di nuclei familiari che rispettano la condizione:

- un nucleo familiare composto da marito e moglie può beneficiare del Superbonus al 90% qualora il reddito complessivo risulti inferiore a euro 30.000;
- un nucleo familiare composto da marito, moglie e un figlio ha un limite di reddito complessivo pari a euro 37.500;
- un nucleo familiare composto da un genitore percepente un reddito pari a euro 50.000 ed avente il coniuge più 4 figli a carico ha un "quoziante familiare" pari a euro 12.500;

---

<sup>98</sup> Il D.L. n. 11/2023 prevedeva come data massima il 30 settembre 2023, ma con l'articolo 24 del D.L. n. 104 del 10 agosto 2023 (c.d. Decreto Omnibus) il legislatore ha previsto un'ulteriore proroga fino a fine anno.

Per quanto riguarda l'altra condizione specificata ovvero quella per cui l'edificio deve essere adibito ad abitazione principale necessita di una precisazione.

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 377/2023 del 10 luglio 2023 ha chiarito che l'abitazione deve essere considerata principale solo al momento della conclusione dei lavori. Ciò significa che la condizione deve verificarsi solamente nel momento in cui i lavori sono terminati e non prima o durante la loro esecuzione.

Questa specificazione si è resa necessaria in quanto molti contribuenti svolgono gli interventi su edifici interamente o parzialmente inagibili e questo ovviamente non permette loro di adibire l'immobile ad abitazione principale.

#### *2.4.2 INTERVENTI INTERESSATI*

In linea generale e senza entrare troppo nel dettaglio, per poter aderire al Superbonus è necessario realizzare due tipologie di interventi:

1. interventi trainanti;
2. interventi trainati.

La differenza tra le due fattispecie si basa sul fatto che i primi sono agevolabili anche se vengono svolti singolarmente, mentre i secondi sono connessi alla realizzazione di almeno un intervento appartenente alla prima categoria.

Gli interventi trainanti (anche detti principali) indicati all'articolo 119, comma 1 del D.L. 34/2020 sono i seguenti:

- opere di isolamento termico degli involucri edilizi. Si tratta di interventi che interessano superfici opache verticali, orizzontali e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, verso vani non riscaldati o il terreno con un'incidenza maggiore al 25% della superficie disperdente lorda del medesimo edificio;
- interventi di sostituzione, su parti comuni degli edifici, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento o alla produzione di acqua sanitaria;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari;

- interventi antisismici<sup>99</sup> e di riduzione del rischio sismico.

Ricadono invece nella categoria di interventi trainati (anche detti aggiuntivi):

- gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013;
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1 lettera e), del D.P.R. 917/1986;
- i lavori di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- l'installazione di infrastrutture (colonnine) per la ricarica di autoveicoli elettrici.

Per ciascuna di queste operazioni è previsto un determinato limite di spesa (superato il quale la parte eccedente non può essere portata in detrazione) e specifici adempimenti.

## 2.5 BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

L'ultima tipologia di agevolazione di cui parleremo in questo capitolo è il cosiddetto "bonus mobili ed elettrodomestici", il quale è stato introdotto nel 2013 e permette la detrazione del 50% dei costi sostenuti per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio<sup>100</sup>.

Come le altre agevolazioni, anche questa è stata oggetto di proroghe, fino alla legge di bilancio 2022<sup>101</sup> all'interno della quale si è definito che l'incentivo sarà valido fino al 2024, dopodiché, salve ulteriori proroghe, non sarà più utilizzabile.

Numerose sono state anche le modifiche al limite massimo di spesa detraibile, che negli anni ha visto dapprima un incremento, fino ad arrivare alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2022 dove sono state previste specifiche riduzioni per ciascun anno d'imposta ad avvenire.

Lo scopo cercato dallo Stato attraverso l'introduzione di questa agevolazione è quello di incentivare il contribuente, nel momento in cui decide di svolgere un intervento di ristrutturazione edilizia, ad acquistare dei mobili o elettrodomestici seppur questi non siano prettamente necessari.

---

<sup>99</sup> Previsti ai commi da 1-bis a 1-septies, dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013.

<sup>100</sup> Disciplinato all'articolo 16 del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013.

<sup>101</sup> Articolo 37, comma 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

Come per le detrazioni già esaminate, nei prossimi paragrafi vedremo chi sono i soggetti beneficiari dell'agevolazione, quali sono i beni agevolabili, ma soprattutto, la peculiarità connessa a questo bonus: la spesa sostenuta può essere portata in detrazione solamente qualora il soggetto richiedente abbia eseguito lavori di ristrutturazione nell'anno precedente a quello di acquisto dei mobili o nello stesso anno. Se così non fosse, il beneficio decade e la spesa sostenuta viene considerata indetraibile.

### 2.5.1 SOGGETTI A CUI SPETTA

Come per le altre agevolazioni<sup>102</sup>, il bonus mobili spetta a tutte le persone fisiche, società di persone e soci di cooperative. Parliamo quindi di soggetti passivi IRPEF.

Nello specifico può usufruirne il soggetto che detiene o possiede l'immobile oggetto di ristrutturazione oppure un suo familiare/coniuge purché convivente con il soggetto proprietario.

Nel caso in cui l'immobile oggetto di intervento e di arredo sia utilizzato promiscuamente, ovvero sia per l'esercizio di attività d'impresa sia come abitazione principale (o seconda casa), la detrazione è ridotta al 50% della spesa sostenuta.

Per quanto concerne le ipotesi di decesso del soggetto avente diritto o di vendita dell'immobile oggetto di intervento e di arredo, la normativa prevede soluzioni diverse rispetto a quelle stabilite all'articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/86.

In particolare, con la Circolare n. 17E del 24 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che seppur la fruizione del bonus mobili sia correlata a delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione, questa rimane comunque un'agevolazione autonoma, con norme e adempimenti propri.

Ciò significa che in caso di decesso del titolare dell'agevolazione, la detrazione per "bonus mobili" ancora inutilizzata, non si trasferisce agli eredi e può considerarsi persa.

Stesso discorso nell'ipotesi di vendita dell'immobile, dove la detrazione non si trasferisce in capo al nuovo acquirente, ma rimane al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa.

Perlomeno in quest'ultimo caso la fruizione della detrazione non viene persa, ma continua ad essere utilizzata.

---

<sup>102</sup> Escluso il bonus facciate che comprende anche i soggetti passivi Ires.

## 2.5.2 BENI AGEVOLABILI ED INTERVENTI INTERESSATI

Come anticipato, la possibilità di detrarre le spese per gli arredi è connessa alla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su parti comuni di edifici, sia su singole unità immobiliari.

Inoltre, tale intervento deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.

Precisiamo che l'AdE richiede la precedenza nella data di inizio dei lavori, non la precedenza nel pagamento dell'intervento eseguito rispetto alla data di acquisto degli arredi.

Come per le altre agevolazioni, l'effettiva data di avvio lavori può essere dimostrata dall'eventuale comunicazione preventiva all'Azienda sanitaria locale o da eventuali abilitazioni amministrative obbligatorie.

Dando nuovamente un'occhiata agli interventi disciplinati all'articolo 16-bis del TUIR che permettono di beneficiare del bonus mobili, abbiamo:

- manutenzione ordinaria esclusivamente nel caso sia svolta su parti comuni di edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria se eseguita su singoli appartamenti o su parti comuni di edifici residenziali;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia attinenti a singole unità abitative o parti comuni di edifici residenziali;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia relativa ad interi fabbricati e svolta da imprese di costruzione che entro i 18 mesi dalla fine dei lavori vendono l'immobile;
- ripristino o restauro di un edificio danneggiato da eventi calamitosi (solo nel caso di previa dichiarazione di stato d'emergenza).

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato<sup>103</sup> che può avvalersi del bonus mobili anche colui che sostiene le spese per un intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico o ad un intervento rientrante nel cosiddetto "Superbonus-Sismabonus"<sup>104</sup>.

---

<sup>103</sup> Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020.

<sup>104</sup> Articolo 119, comma 4 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020, detto anche "Decreto rilancio".

Individuate le tipologie di intervento da porre in essere per beneficiare del bonus, vediamo ora quali sono e che caratteristiche devono avere gli arredi oggetto di detrazione. La Legge n. 234/2021 dispone che l'agevolazione può essere utilizzata per l'acquisto di mobili acquistati in un qualsiasi esercizio commerciale, oppure per l'acquisto di elettrodomestici purché appartenenti a specifiche classi energetiche. Ambedue le fattispecie devono essere nuovi acquisti per poter rientrare nel bonus.

Rientrano tra i mobili agevolabili:

- letti;
- armadi e librerie;
- scrivanie, comodini e cassettiere;
- poltrone, sedie e divani;
- tavoli, credenze;
- rientrano anche apparecchi per l'illuminazione e i materassi qualora fungano da completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Per l'altra fattispecie ammessa all'agevolazione, la normativa è stata più stringente. Sono infatti detraibili le sole spese sostenute per l'acquisto di elettrodomestici dotati di etichetta energetica superiore a specifiche classi. Qualora l'elettrodomestico acquistato sia sprovvisto di tale dicitura, può essere portato in detrazione solamente nel caso in cui per tale tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.

Un esempio di "grandi elettrodomestici" e rispettiva etichetta energetica sono<sup>105</sup>:

<i>ELETTRODOMESTICO</i>	<i>CLASSE ENERGETICA MINIMA</i>
Forni	<b>A</b>
Lavastoviglie, lavatrici e lavasciugatrici	<b>E</b>
Frigoriferi e congelatori	<b>F</b>
Stufe elettriche, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, piastre riscaldanti elettriche, altri apparecchi per la cottura, il riscaldamento o il condizionamento	-

<sup>105</sup> Dal 1° marzo 2021 è in vigore la nuova etichettatura energetica. Al posto della vecchia scala con la lettera A seguita dal "+" in base al grado di efficienza energetica, si è passati ad una scala alfabetica che parte dalla lettera A per i prodotti a minor consumo, fino alla lettera G per quelli meno efficienti.

Per ulteriori chiarimenti si può fare riferimento all'allegato II del D.Lgs. n. 49/2014, nel quale sono elencati i grandi elettrodomestici rientranti nella detrazione.

Vediamo infine il limite massimo di spesa detraibile previsto per l'agevolazione in questione.

Come anticipato all'inizio del paragrafo, le spese per l'arredo sono state "vittima" di numerose modifiche e proroghe nel corso degli anni.

Il D.L. n. 63/2013, con il quale venne introdotto il bonus, prevedeva la possibilità di usufruire di un plafond pari a euro 10.000. Tale limite è rimasto in vigore fino al 2021, quando con la nuova legge di bilancio<sup>106</sup> è stato incrementato fino alla soglia di euro 16.000.

Per il 2022 il tetto massimo è stato riportato a euro 10.000. Specifichiamo che l'importo fa sempre riferimento alla singola unità abitativa<sup>107</sup>, proprio come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ciò significa che, qualora vengano sostenute spese per l'acquisto di arredi in diversi anni, il valore detraibile verrà spalmato nella dichiarazione dei redditi inerente all'anno in cui viene sostenuta la spesa (principio di cassa) fino al raggiungimento del tetto massimo previsto.

Nell'ipotesi particolare in cui l'intervento di recupero edilizio comporti l'accorpamento di più unità abitative o il frazionamento in più immobili di un'unica unità abitativa, per determinare il limite di spesa detraibile si fa riferimento alle unità immobiliari censite in catasto al momento di avvio dei lavori. Se ad esempio risultano esserci due unità, per ciascuna di esse il proprietario può contare su un limite di spesa pari a euro 10.000.

L'ultima legge di bilancio<sup>108</sup>, ovvero quella da prendere a riferimento per l'anno d'imposta 2023, ha confermato la proroga del bonus mobili fissando tuttavia diversi limiti.

La possibilità di fruire di un plafond pari ad euro 10.000 è terminata con il 2022; per l'anno 2023 il limite è stato fissato a euro 8.000, mentre per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024 il massimale disponibile sarà diminuito ulteriormente, per un limite pari a euro 5.000.

---

<sup>106</sup> Legge n. 178/2020.

<sup>107</sup> Sono ricomprese anche le sue pertinenze.

<sup>108</sup> Legge n. 197/2022.

### 2.5.3 ADEMPIMENTI NECESSARI

Per poter beneficiare dell'incentivo, gli adempimenti richiesti sono i seguenti:

- pagamento da effettuare con bonifico o carta di credito o debito<sup>109</sup>;
- invio della comunicazione all'Enea nell'apposito modulo previsto nel sito e denominato "Bonus casa"<sup>110</sup>;

È necessario inoltre conservare i seguenti documenti:

- ricevuta del bonifico o dell'avvenuta transazione per i pagamenti effettuati con carta di credito o debito;
- fatture che attestino l'acquisto dei beni con riportata la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi connessi acquistati.

Notevole importanza ricoprono le diciture con le quali viene emessa la fattura. Ricordiamo infatti che essendo la fruizione del bonus mobili correlata all'esecuzione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, le fatture dovranno riportare lo stesso o gli stessi nomi e relativi codici fiscali dei soggetti che intendono portare in detrazione la spesa<sup>111</sup>.

Nell'ipotesi in cui la detrazione non venga utilizzata in tutto o in parte a causa del decesso dell'avente diritto, questa non può essere trasferita e le restanti rate della detrazione sono da considerarsi perse.

Qualora invece intervenga una vendita o donazione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio e spesa per l'arredo, le quote di detrazione rimanenti non vengono trasferite al nuovo acquirente, ma rimangono a capo del vecchio proprietario dell'immobile.

---

<sup>109</sup> Non è necessario utilizzare quello soggetto a ritenuta d'acconto trattenuto da parte dell'istituto che lo dispone.

Tale precisazione viene sottolineata dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7 del 31 marzo 2016.

<sup>110</sup> Ricordiamo che per tale tipologia di spese la mancata o tardiva trasmissione non implica la perdita del diritto alla detrazione secondo quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019.

<sup>111</sup> Nel caso di mancata o errata indicazione del codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se la spesa è riconducibile al contribuente titolare del conto corrente o della carta con la quale è stato effettuato il pagamento.



## 2.6 DATI GENERALI SULLA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Negli ultimi anni molteplici sono state le misure agevolative introdotte dal legislatore e altrettanto numerose sono state le modifiche a queste apportate, basti pensare: ai massimali di spesa ammessi a detrazione, alle aliquote applicate, ai limiti di validità del sostenimento della spesa, alla tipologia degli interventi e alla platea dei beneficiari.

L'obiettivo principale ricercato dal Governo mediante l'attuazione di questi incentivi è quello di uniformare la disciplina nazionale alle politiche energetiche volute dall'Unione Europea.

Si tratta quindi dell'obiettivo nel lungo periodo, di diminuire l'utilizzo di combustibili per la produzione di energia elettrica in favore del consumo di energie maggiormente sostenibili (c.d. energie rinnovabili).

Di fatto una riduzione della domanda di energia elettrica integrata con un miglioramento dell'efficienza energetica possono contribuire al potenziamento della sicurezza energetica europea, cosicché in situazione di emergenza, quali quelle che stiamo affrontando negli ultimi anni, siano minori i problemi economico-sociali possibilmente derivanti.

Allo stato attuale, il monitoraggio dei benefici energetici derivanti dall'introduzione e applicazione di queste agevolazioni, spetta all'ENEA. Questo ente, a partire dal 2008, si presta alla ricezione di tutti i dati attinenti all'immobile e alla tipologia di intervento su questo eseguito e ne comunica ogni anno i risultati attraverso report dettagliati.

Facciamo dunque riferimento al suo ultimo rapporto annuale<sup>112</sup> per esporre nel dettaglio le statistiche riferibili alle agevolazioni illustrate in questo capitolo.

In riferimento all'Ecobonus, nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2021 gli interventi realizzati ammontano a circa 3,7 milioni, dei quali oltre 1 milione risulta essere svolto nel 2021. Nello specifico, oltre 680.000 sono stati gli interventi di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, circa 210.000 quelli per la sostituzione dei serramenti e 120.000 quelli riferibili all'installazione di schermature solari. La (Tabella 4) riassume tutto ciò.

---

<sup>112</sup> Rapporto annuale 2022 (dati 2021), "LE DETRAZIONI FISCALI per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia negli edifici esistenti", ENEA.

Tabella 4. Numero di interventi eseguiti per tipologia di Ecobonus nel periodo 2014-2021.

Intervento	2014 – 2020 (n)	2014 – 2020 (%)	2021 (n)	2021 (%)	TOTALE (n)	TOTALE (%)
Condomini	1.442	0,05%	379	0,04%	<b>1.821</b>	<b>0,05%</b>
Comma 344 - Riqualificazione globale	22.409	0,84%	2.113	0,20%	<b>24.522</b>	<b>0,66%</b>
Comma 345a - Coibentazione involucro	153.529	5,77%	15.146	1,46%	<b>168.675</b>	<b>4,56%</b>
Comma 345b - Sostituzione serramenti	1.207.938	45,42%	210.285	20,22%	<b>1.418.223</b>	<b>38,33%</b>
Comma 345c - Schermature solari	449.714	16,91%	118.750	11,42%	<b>568.464</b>	<b>15,37%</b>
Comma 346 - Pannelli solari per ACS	59.248	2,23%	9.924	0,95%	<b>69.172</b>	<b>1,87%</b>
Comma 347 - Climatizzazione invernale	754.925	28,38%	680.784	65,47%	<b>1.435.709</b>	<b>38,81%</b>
Building automation	10.553	0,40%	2.520	0,24%	<b>13.073</b>	<b>0,35%</b>
<b>Totale</b>	<b>2.659.758</b>	<b>100%</b>	<b>1.039.901</b>	<b>100%</b>	<b>3.699.659</b>	<b>100%</b>

Fonte: Rapporto annuale 2022 *ENEA*.

Dalla (Tabella 5) si possono invece constatare il totale degli investimenti attivati dallo svolgimento di queste opere. Si parla di più di 31 miliardi di euro nel periodo 2014-2021, di cui solamente 7,5 miliardi di euro nel 2021, ragion per cui si può affermare che l'aumentare degli incentivi ha portato ad una loro massiccia diffusione tra i contribuenti.

Tabella 5. Totale degli investimenti attivati per tipologia di Ecobonus nel periodo 2014-2021.

Intervento	2014 – 2020 (M€)	2014 – 2020 (%)	2021 (M€)	2021 (%)	TOTALE (M€)	TOTALE (%)
Condomini	252,2	1,07%	91,8	1,22%	<b>344</b>	<b>1,10%</b>
Comma 344 - Riqualificazione globale	1.858,8	7,86%	164	2,17%	<b>2.022,7</b>	<b>6,49%</b>
Comma 345a - Coibentazione involucro	5.316,2	22,48%	725	9,62%	<b>6.041</b>	<b>19,37%</b>
Comma 345b - Sostituzione serramenti	9.130,5	38,61%	2.397	31,80%	<b>11.527,3</b>	<b>36,97%</b>
Comma 345c - Schermature solari	976,2	4,13%	513	6,81%	<b>1.489,5</b>	<b>4,78%</b>
Comma 346 - Pannelli solari per ACS	392,0	1,66%	72	0,95%	<b>463,8</b>	<b>1,49%</b>
Comma 347 - Climatizzazione invernale	5.629,4	23,81%	3.546	47,05%	<b>9.175,7</b>	<b>29,43%</b>
Building automation	91,2	0,39%	28	0,37%	<b>119,4</b>	<b>0,38%</b>
<b>Totale</b>	<b>23.645</b>	<b>100%</b>	<b>7.537</b>	<b>100%</b>	<b>31.182</b>	<b>100%</b>


Fonte: Rapporto annuale 2022 *ENEA*.

Per quanto riguarda il Superbonus 110% si sono registrati numeri ancora più sbalorditivi considerato il fatto che i dati riguardano il solo triennio 2020-2022. I dati forniti indicano investimenti ammessi alle detrazioni fiscali per oltre 10,5 miliardi di euro. Rilevante al tal proposito risulta la citata proroga disposta dal Governo, con la quale si è posticipato al 30 settembre 2022 (precedentemente prevista per il 31 dicembre 2021) la data ultima per la

realizzazione del 30% dei lavori complessivi, necessari per avere il diritto all'agevolazione del Superbonus 110% anche nel 2023<sup>113</sup>.

Nel (Grafico 2) si può notare come vi sia un consistente aumento delle asseverazioni sia per l'ultimo mese del 2021, sia per il mese di scadenza di settembre 2022.

Grafico 2. Numero mensile delle nuove asseverazioni - Superbonus 110%.




Fonte: Rapporto annuale 2022 ENEA.

L'emissione di asseverazioni per la realizzazione di nuovi interventi è stata altresì monitorata in funzione alla tipologia di immobile per cui è stata fatta richiesta (Grafico 3). Dai dati è emerso che gli interventi hanno riguardato per il 47,5% gli edifici condominiali, per il 33,5% gli edifici unifamiliari e per il 18,9% le unità immobiliari indipendenti, con un investimento medio per ciascuna di queste categorie di edificio rispettivamente pari a euro 543.158, euro 108.173 ed euro 95.826.

<sup>113</sup> D.L. n. 176/2022 successivamente convertito nella Legge n. 6 del 17 gennaio 2023.

Grafico 3. Numero di nuove asseverazioni per tipologia di edificio – Superbonus 110%.



Fonte: Rapporto annuale 2022 ENEA.

Infine, per quanto riguarda il bonus facciate (non prorogato per l'anno in corso) nel solo 2021 sono stati posti in essere 7.125 interventi per un valore complessivo pari 830 milioni di euro.

Per l'analisi di dati afferenti al risparmio energetico annuo, non illustrati in questo sunto in quanto non attinenti, rimando ai vari rapporti annuali redatti dall'ENEA.

### 2.6.1 EFFETTI MACROECONOMICI

L'effetto provocato dall'introduzione delle agevolazioni può essere considerato sotto un duplice aspetto: quello del contribuente e quello dello Stato.

Il primo attiene agli stimoli economici offerti dallo Stato: la possibilità di eseguire lavori di ristrutturazione indispensabili per il quieto vivere all'interno dell'immobile adibito ad abitazione principale; la possibilità di acquistare l'arredamento o gli elettrodomestici della casa; l'opportunità di porre in atto opere di mero interesse personale per il miglioramento energetico o talvolta estetico della propria abitazione (vedasi bonus facciate).

Ovviamente tutti questi interventi non sono gratuiti, ma il contribuente è spinto ad eseguirli grazie agli incentivi messi a disposizione dallo Stato e volti al raggiungimento di

svariati obiettivi: il miglioramento della situazione economica nazionale, l'incremento del livello occupazionale e il rafforzamento del monitoraggio fiscale sulla posizione di ciascun contribuente.

L'effetto prodotto sullo Stato riguarda principalmente la sua "salute" economico-finanziaria. L'ammontare delle agevolazioni messe a disposizione del contribuente produce infatti un insieme di entrate ed uscite erariali il cui calcolo risulta alquanto complesso. Si tratta di maggiori introiti derivanti dal gettito fiscale prodotto dallo svolgimento degli interventi e di maggiori esborsi causati dalle detrazioni concesse<sup>114</sup>.

Molto spesso in riferimento al Superbonus si sentono pronunciare soprattutto note negative, in quanto a primo impatto vengono valutate solamente le maggiori uscite in termini di spesa pubblica. Dà considerare però vi sono anche i benefici per le casse dello Stato, conseguenti dal maggior gettito in riferimento a: valore aggiunto, imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP) e contributi.

Il motivo per cui spesso vengono ignorati tutti questi fattori deriva dalla mancanza di dati e informazioni chiave per effettuare un'attenta analisi macroeconomica e del bilancio pubblico.

In particolare, l'introduzione della cessione del credito d'imposta e dello sconto in fattura, hanno compromesso l'acquisizione delle spese riferibili agli interventi di riqualificazione energetica. Tali spese potevano essere desunte dalle ritenute d'acconto versate attraverso i bonifici effettuati dai beneficiari delle agevolazioni a favore dei prestatori del servizio, ma l'attuale possibilità concessa dal D.L. n. 34/2020 ne ha ridotto l'utilità.

Per compensare queste lacune informative vengono perciò analizzati i dati forniti mensilmente dall'ENEA, nei quali perlomeno sono evidenziati il numero delle asseverazioni poste in essere ed il valore/tipologia degli investimenti ammessi alla detrazione.

Sulla base di tale ipotesi, seguiranno nelle prossime pagine una serie di stime e grafici riferibili alle variazioni intervenute su alcune grandezze macroeconomiche come: occupazione, inflazione ed investimenti nel settore edilizio. Successivamente analizzeremo se questi effetti, sommati al minor gettito derivante dalla concessione delle

---

<sup>114</sup> Non è menzionato, ma va anche considerata la diminuzione del fenomeno di evasione fiscale dovuto al fatto che la fruizione di queste agevolazioni è connessa all'emissione di fattura e contestuale pagamento elettronico.

detrazioni, conducano alla conclusione di ritenere il Superbonus un buono strumento per la crescita economica nazionale oppure no.

Secondo un'indagine svolta dall'Istat<sup>115</sup>, per l'anno 2020 gli investimenti edilizi incentivati dalle agevolazioni fiscali risultano essere stati di 640 milioni di euro, un valore alquanto irrisorio se consideriamo il valore aggiunto creato o l'effetto sull'occupazione.

Al contrario, negli anni 2021 e 2022 gli incentivi edilizi hanno prodotto uno stimolo tutt'altro che irrilevante: 18,6 miliardi di euro nel 2021, con un effetto positivo sull'occupazione pari a circa 261 mila unità di lavoro; 32 miliardi di euro nel 2022 con un effetto occupazionale di 413 mila unità di lavoro (Tabella 6).

Tabella 6. Sintesi delle simulazioni svolte dall'Istat per gli anni 2020-2022.

		2020	2021	2022
INVESTIMENTI ADDIZIONALI	Mld euro	0,8	18,6	32,0
Valore aggiunto	Mld di euro	0,6	15,6	25,9
	% sul totale	<0.1	0,9	1,4
EFFETTI Occupazione	Migliaia di ULA - Unità di Lavoro a tempo pieno	11,1	261,2	412,9
	% sul totale	<0.1	1,1	1,7
Redditi	Mld di euro	0,3	7,0	11,6
	% sul totale	<0.1	1,0	1,5

Fonte: Elaborazioni Istat su Tavole Input-Output 2020-2022.

Tale incremento lo si può con certezza accostare agli incentivi messi a disposizione dal legislatore, in quanto all'interno dell'Europa, l'Italia vanta un indice della produzione nelle costruzioni molto superiore rispetto a quello di altri paesi.


Nel (Grafico 4) si può osservare come nel 2019 il settore delle costruzioni edili di Italia, Germania, Francia e Spagna fosse in linea. Nel 2020, anno economicamente disastroso per l'economia europea (e mondiale) a causa della pandemia, l'unico paese che è riuscito a mantenere solido il settore edile è stata la Germania.

Tuttavia il grosso cambiamento intervenuto nell'economia italiana è cominciato a partire dalla fine del 2020 e si è protratto fino agli inizi del 2023. Questa rapida crescita non è un

<sup>115</sup> "Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia", audizione dell'Istituto nazionale di statistica, 24 maggio 2023.

caso se pensiamo che molti degli incentivi inerenti al settore edilizio sono stati confermati e resi disponibili proprio a partire da metà 2020.

Grafico 4. Rapporto sulla produzione nelle costruzioni in Italia e nelle principali economie europee.



Fonte: Eurostat, *Production in construction*.

Se Francia e Germania negli anni vedono invariata la propria produttività nel settore edile, la Spagna invece presenta un decremento quasi reciproco rispetto a quello avvenuto in Italia.

Oltre al settore dell'edilizia, ci sono stati miglioramenti anche nel settore estrattivo, dei servizi professionali, del legno, della gomma, della plastica, nonché commerciali per quanto concerne quelle imprese connesse alla produzione e vendita di beni utilizzati all'interno degli interventi ricompresi nel Superbonus (vedasi Grafico 5). A riguardo, dall'indagine statistica Assotermica<sup>116</sup>, per il 2021 è stato evidenziato un incremento nel volume delle vendite vicino al 43%, corrispondente a circa 310.000 caldaie a condensazione vendute in più rispetto al 2020 (Tabella 7).

<sup>116</sup> Rilevazioni di mercato periodiche dell'Ufficio studi Anima per Assotermica, (2021).

Tabella 7. Caldaie a condensazione vendute sul mercato nazionale (2011-2021)

Anno	Caldaie a condensazione
2011	302.000
2012	269.000
2013	301.000
2014	277.800
2015	340.000
2016	577.000
2017	666.900
2018	728.000
2019	687.500
2020	712.645
2021	1.021.958
<b>TOTALE</b>	<b>5.883.803</b>

Fonte: Assotermica

Secondo altri dati Assotermica riferibili al 2021, il mercato nazionale dei pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria ha visto un incremento delle vendite dell'83% se confrontato con il 2020 e del 46% rispetto al 2019.

Variatione incrementale leggermente inferiore (+36,8% rispetto al 2020) è stata rilevata per il fatturato del mercato dei componenti per impianti di climatizzazione<sup>117</sup>. Questo a dispetto della difficile reperibilità di alcuni componenti e materiali necessari per la costruzione del prodotto.


Facile constatare con l'aiuto di questi dati, come negli ultimi anni vi sia stato un netto miglioramento delle vendite per moltissimi settori dell'industria italiana, incremento questo, che possiamo associare agli svariati incentivi messi a disposizione dal Governo al contribuente.

Per quanto riguarda la redistribuzione territoriale nell'utilizzazione degli incentivi, la regione italiana che più ha usufruito di queste agevolazioni fiscali è stata la Lombardia con interventi per quasi 7,3 miliardi di euro, seguono il Veneto ed il Lazio con rispettivamente 4,2 e 4,1 miliardi di euro (Grafico 6).

<sup>117</sup> Indagine statistica sul mercato dei componenti per impianti di condizionamento dell'aria, Assoclimate (marzo 2022).




Grafico 5. Influenza dell'incentivo agli investimenti sul valore aggiunto per settore (2022)



Fonte: Elaborazioni Istat su Tavole Input-Output 2020-2022

Grafico 6. Totale degli investimenti ammessi in detrazione per ciascuna regione - 2022



Fonte: Dati ENEA, Ministero della Transizione Ecologica.

Dal punto di vista macroeconomico invece, gli effetti positivi creati dall'aumentare della domanda di beni e servizi (sempre in riferimento agli interventi agevolativi) hanno portato a tre conseguenze:


in primis, un costante incremento del livello occupazionale. Le stime, secondo quanto riportato dal Mef<sup>118</sup>, riportano un aumento occupazionale diretto (conseguente agli incentivi fiscali) per il periodo 2011-2021 di circa 281.000 unità, mentre nel solo 2021 sono stati attivati 510.000 posti di lavoro diretti.

Una seconda conseguenza attiene alla redistribuzione del reddito dei cittadini. Sappiamo infatti che questo argomento è uno degli obiettivi principali della politica economica.

Il fatto che gli incentivi posti in essere dal legislatore siano usufruibili dal contribuente su di un qualsiasi immobile di sua proprietà, senza tenere conto della sua capacità contributiva, lascia pendere l'ago della bilancia in favore della classe di contribuenti più abbiente. Per questi la fruizione dei bonus risulta più semplice da sostenere, mentre per le classi più povere che hanno una liquidità disponibile minore, non è prevista alcuna misura particolare di aiuto.

Quanto affermato lo si può riscontrare nel (Grafico 7).

Grafico 7. Fruizione degli incentivi per ristrutturazione per classi di reddito dei contribuenti.



Fonte: Camera dei Deputati (2021), MEF – Dipartimento delle Finanze, anno d'imposta 2019.

<sup>118</sup> Camera dei Deputati 2021.

L'ammontare delle spese portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2020 vede una differenza significativa tra le varie classi di reddito. Si passa dai soli 388€ per coloro che percepiscono un reddito inferiore ad euro 10.000, fino a più di 6 volte tanto per i contribuenti con un reddito superiore a euro 150.000<sup>119</sup>.

L'ultima conseguenza riguarda invece l'aumentare spropositato dei prezzi relativi ai beni e servizi necessari per lo svolgimento degli interventi agevolativi. Si tratta della cosiddetta inflazione, la quale ha cominciato a prendere piede proprio grazie al Superbonus 110%.

Il problema di questa agevolazione è il fatto di azzerare ogni sano conflitto di interessi nella fissazione dei prezzi. Il valore della detrazione concessa che eccede l'entità delle spese sostenute converte questo conflitto di interesse tra acquirente e fornitore in una sorta di comunanza di interessi, e questo è dovuto dalla convenienza per entrambe le parti di aumentare il valore della spesa fino all'importo massimo deducibile.


Si è quindi creata una spirale degenerativa di sovrapproduzione dei lavori, con una conseguente crescita artificiosa della domanda di quei beni e servizi coinvolti negli interventi.

L'aumento vertiginoso dei prezzi lo si può notare nel (Grafico 8) dove sono stati presi in esame i prezzi relativi agli apparecchi per riscaldamento e condizionamento d'aria. Nel biennio 2021-2022 i prezzi al consumo di questa categoria sono schizzati verso l'alto, seppur con consistenti oscillazioni, fino al raggiungimento del picco massimo tra dicembre 2022 e gennaio 2023.

---

<sup>119</sup> Le statistiche si riferiscono al 2019, perciò agli incentivi disponibili per quell'anno d'imposta. Tuttavia, è molto probabile tale correlazione sia rimasta invariata anche con l'introduzione delle nuove agevolazioni fiscali.

Grafico 8. Andamento dell'indice dei prezzi al consumo dei condizionatori d'aria 2021-2023.



Fonte: Istat, Indagine sui prezzi al consumo.

Dopo questa disamina sui dati e sugli effetti macroeconomici connessi alla diffusione degli incentivi edilizi (in particolar modo il Superbonus 110%), possiamo concludere che seppur questi abbiano provocato degli effetti positivi:

- sostegno alla domanda e al reddito dei cittadini dopo il brutto crollo dovuto alla pandemia, con conseguente crescita e ripresa economica;
- incremento dei posti di lavoro;
- attuazione di una transizione ecologica in linea con gli obiettivi enunciati a livello globale ed europeo in riferimento ai problemi climatici;

hanno anche instaurato dei meccanismi che hanno contribuito a peggiorare la situazione macroeconomica e la normale dinamica di domanda e offerta nel mercato, con lo Stato che è dovuto intervenire attraverso dei provvedimenti antielusivi e antifrode volti a rafforzare la normativa riferibile al Superbonus, con la finalità di rendere meno agevoli manovre di illeciti compiuti a danni dello Stato tramite i bonus sull'edilizia.

## CAPITOLO 3

### CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE

#### 3.1 IL CREDITO D'IMPOSTA

Prima di cominciare la disamina delle misure agevolative, facciamo chiarezza sul significato del termine credito d'imposta<sup>120</sup>. Quest'ultimo sta ad indicare sia quei crediti d'imposta di natura agevolativa, riconducibili all'emanazione di forme d'incentivo per la crescita economica o a misure di sostegno riconosciute con l'accadimento di calamità naturali o altri eventi; sia quei crediti d'imposta, conseguenti dalla liquidazione di tributi, che vengono versati per importi superiori a quelli effettivamente dovuti.

Rispetto alle tipologie di agevolazione fiscale viste nel precedente capitolo, la peculiarità del credito d'imposta attiene alla possibilità di determinare ex ante l'ammontare del beneficio fiscale in capo al contribuente e, al contempo, di esaminare nel tempo la spesa in termini di risorse stanziata da parte dell'Amministrazione.

Il funzionamento del credito d'imposta è abbastanza semplice a livello teorico. Questo, a differenza delle altre agevolazioni, non abbatte il reddito complessivo o l'imposta lorda, ma consente di diminuire l'ammontare di un versamento inerente un'imposta dovuta. Tale operazione avviene attraverso il cosiddetto istituto compensativo, la cui applicazione per un qualsiasi contribuente si basa, per l'appunto, sulla compensazione di tutto o una parte di tributo dovuto, mediante l'utilizzo del credito d'imposta vantato.

Questa modalità di utilizzo costituisce un vantaggio non di poco conto in quanto consente al singolo contribuente di beneficiarne in maniera semplice e soprattutto in maniera veloce.

Rispetto ad altre forme di contributi pubblici, la cui erogazione è tipicamente caratterizzata da lunghe attese, in questo caso il soggetto ottiene immediatamente la liquidazione dell'importo spettante.

---

<sup>120</sup> Nella letteratura tributaria il credito d'imposta viene distinto:

- a) credito d'imposta avente natura di incentivo o agevolazione fiscale;
- b) credito d'imposta da restituzione per indebito sopravvenuto o per eccedenze di acconti o ritenute d'acconto;
- c) credito d'imposta sorto per eliminare la doppia imposizione (per imposte pagate all'estero ad esempio);
- d) articolo 2033 c.c. credito da rimborso connesso ad un versamento indebito oggettivo originario;

La natura del credito d'imposta, assume quindi una forma di incentivo automatico in capo al contribuente. Il formarsi del credito, infatti, è correlato alla realizzazione di alcuni interventi specifici previsti dalla legge.

Anche questa è una grossa differenza rispetto a tutte le altre forme di agevolazione fiscale, nelle quali la Pubblica Amministrazione concede determinate forme di "sussidio" qualora il contribuente effettuasse determinate tipologie di spesa.

Dal punto di vista dell'Amministrazione Tributaria, invece, il credito d'imposta risulta essere uno strumento agevolativo di facile monitoraggio. L'ammontare dei crediti concessi, come abbiamo detto, è connesso alla realizzazione di determinati interventi, il che permette all'AdE un controllo incrociato nei confronti dei contribuenti beneficiari.

La stessa Agenzia delle Entrate ha prorogato, all'interno della Legge di Bilancio 2022, il limite massimo di credito d'imposta rimborsabile per il contribuente.

Tale limite, inizialmente previsto dall'articolo 34, comma 1, della Legge n.388/2000, è andato via via aumentando nel corso degli anni, fino ad arrivare all'ammontare massimo di 2 milioni di euro<sup>121</sup>.

Specifichiamo che il limite compensativo riguarda l'importo cumulativo dei crediti d'imposta di cui è titolare il contribuente e non il singolo valore di ciascun credito d'imposta.

Tale precisazione è stata chiarata dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello n.336/2021<sup>122</sup>.

In seguito passeremo in rassegna le disposizioni normative passate e quelle più recenti in merito ai crediti d'imposta rivolte alle imprese. Vedremo innanzitutto il primo pacchetto introdotto dal Governo per incentivare le imprese ad investire in una serie di misure volte all'efficientamento tecnologico-digitale, ovvero il Piano Nazionale Industria 4.0.

Successivamente ci soffermeremo nell'analisi del Piano Nazionale Impresa 4.0 illustrandone le differenze rispetto al predecessore.

Infine daremo uno sguardo più accurato all'ultimo blocco di agevolazioni previste per le imprese, vale a dire il Piano Nazionale Transizione 4.0, con il quale il legislatore ha messo a disposizione degli imprenditori quattro tipologie specifiche di credito d'imposta per:

- l'acquisto di beni materiali;
- l'acquisto di beni immateriali;

---

<sup>121</sup> Articolo 22 del Decreto Sostegni Bis (D.L. n.73/2021).

<sup>122</sup> Interpello del 12 maggio 2021 n. 336.

- le spese inerenti corsi di formazione del proprio personale;
- la ricerca e sviluppo, innovazione e design tecnologico.

### 3.2 PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0

Nel febbraio del 2016, a seguito delle indicazioni formulate dalla Commissione europea in merito alla necessità di migliorare la produttività attraverso riforme strutturali nei settori dell'innovazione e della ricerca, la Commissione della Camera dei deputati ha avviato un'indagine conoscitiva su "Industria 4.0". L'obiettivo di tale studio era quello di identificare una strategia che guidasse l'industria italiana verso il raggiungimento della c.d. "quarta rivoluzione industriale"<sup>123</sup> (caratterizzata dall'utilizzo di sensori e di connessioni wireless a basso costo nonché dall'impiego più massiccio di tecnologie digitali interconnesse e dell'analisi di dati).

A dirigere l'indagine è stata delegata la decima Commissione Attività Produttive, la quale, dopo aver esaminato i punti di forza, di debolezza, nonché i rischi e le opportunità del sistema industriale italiano in riferimento al contenuto internazionale ed europeo, ha predisposto un documento<sup>124</sup> nel quale sono state identificate delle proposte concrete di sviluppo tecnologico-digitale per le imprese.

In particolare sono stati teorizzati cinque pilastri sui quali dovrebbe poggiarsi una qualsiasi industria italiana per realizzare una strategia 4.0:

1. Realizzazione di una governance attraverso la costituzione di una Cabina di regia governativa;
2. Creazione delle infrastrutture abilitanti mediante il piano banda ultra larga, lo sviluppo e diffusione delle reti di connessione wireless di quinta generazione e di una pubblica amministrazione più digitale;
3. Predisposizione di una formazione maggiormente mirata a far acquisire competenze digitali utili in svariati ambiti;
4. Rafforzamento di progetti di ricerca e sviluppo;

---

<sup>123</sup> Camera dei deputati-Servizio Studi-XVIII Legislatura, "Sviluppo economico e politiche energetiche. Industria 4.0".

<sup>124</sup> Documento XVII n. 16 approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 giugno 2016.

5. Open innovation incentrata su standard aperti e interoperabilità, con un sistema che incoraggi il “made in Italy”.

Con la locuzione Industria 4.0 si designa dunque un processo volontario di trasformazione tecnologica, processuale, progettuale e produttiva all'interno della produzione industriale, al fine di rendere quest'ultima il più possibile automatizzata ed interconnessa. I nuovi processi produttivi dovranno basarsi su:

- Implementazione della robotica;
- Tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali;
- L'impiego della mecatronica;
- L'utilizzo di tecnologie ICT avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione;
- L'introduzione di sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche.

Tra le tecnologie considerate più promettenti vi sono: *l'internet of things*, il *cloud computing*, la *cybersecurity*, il *3D printing*, la *big data analytics*, le *wearable technologies*, la robotica avanzata, i sistemi cognitivi e la realtà aumentata.

In generale, si tratta quindi di una maggiore digitalizzazione, da intendersi come un incremento della flessibilità produttiva e di automazione del processo di produzione, le quali permetterebbero all'azienda di migliorare la velocità di produzione.

Tornando all'indagine conoscitiva, grazie a questa, il 21 settembre 2016 il Governo ha varato il Piano Nazionale Industria 4.0.

Prima però di analizzare quanto disciplinato nel seguente documento, daremo uno sguardo al contesto europeo, in riferimento a paesi come Francia, Spagna e Germania e le loro politiche incentivanti per l'attuazione di una transizione all'industria 4.0.

Andando per ordine, la Germania è stato il primo paese europeo a presentare un piano strategico volto al miglioramento della produttività industriale tramite l'utilizzo di nuove tecnologie digitali e la loro connessione con il mondo di internet.

Si tratta di un piano promosso dal governo federale mediante l'aiuto del Ministero dell'educazione e della ricerca (BMBF) e del Ministero per gli affari economici e l'energia (BMWi) ed entrato in vigore nel 2011.

Il suo obiettivo era quello di migliorare l'efficienza e la flessibilità della produzione così da migliorare la produttività, sostenere la crescita economica e mantenere la leadership tedesca nella manifattura industriale.



La Spagna ha invece introdotto la sua strategia alla digitalizzazione dell'industria nel 2014.

Il suo "*Industria conectada 4.0*" presenta una peculiarità rispetto agli altri piani citati finora, ovvero il fatto di essere un'iniziativa pubblica-privata, finanziata e diretta in parte dal Ministero dell'Industria e dal Segretario Generale per l'Industria e le PMI ed in parte da tre grandi gruppi multinazionali spagnoli (Banco de Santander, Telefonica, Indra System).

Anche dal punto di vista degli obiettivi da raggiungere attraverso la predisposizione del piano, il CI4.0 presenta delle diversità. Questo infatti non si basa sull'applicazione di schemi adottati da altri paesi europei all'interno dei loro piani, ma piuttosto sull'adattamento del piano alle caratteristiche specifiche dell'industria spagnola.

Gli obiettivi formulati sono dunque: l'aumento del valore aggiunto e del livello occupazionale del settore manifatturiero; la promozione del modello spagnolo di industria del futuro; lo sviluppo di soluzioni digitali per la fornitura locale e di leve competitive per incoraggiare l'industria e le esportazioni spagnole.

Da ultima, la Francia ha attuato il suo primo piano volto alla digitalizzazione dell'industria nel 2015 attraverso il cosiddetto "IdF" (*Industrie du Futur*). La sua progettazione fu dovuta dal verificarsi di un consistente calo degli investimenti che portò le imprese francesi ad affrontare con difficoltà la competitività europea.

Come per il nostro Piano Nazionale Industria 4.0, anche l'IdF si fonda su cinque pilastri: tecnologie all'avanguardia, trasformazione dei modelli di business, formazione, cooperazione internazionale e promozione delle iniziative.

Il Governo italiano dunque, con il Piano Nazionale Industria 4.0 è stato l'ultimo tra i paesi europei considerati a mettere in atto una politica di incentivazione rivolta alla digitalizzazione dei processi produttivi.

A livello operativo, tale provvedimento prevedeva l'introduzione di una cabina di regia governativa composta da operatori pubblici e privati quali i Politecnici di Bari, Milano e Torino e la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, Cassa depositi e prestiti, Centri di ricerca, ma anche dalla presenza di organizzazioni sindacali ed istituzioni competenti come il Ministero del lavoro, il Ministero dell'Economia, il Ministero dell'ambiente e la Presidenza del Consiglio.

Il Piano, previsto per un orizzonte temporale pari a 4 anni (dal 2017 al 2020) è stato al suo interno strutturato per direttrici strategiche di intervento, suddivise a loro volta in direttrici chiave e direttrici di accompagnamento.

Le prime prevedevano misure volte ad incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni 4.0, rinforzare gli investimenti finanziari a supporto dell'industria 4.0, incrementare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione, tutto ciò mediante la diffusione della cultura dell'industria 4.0 attraverso percorsi universitari, di istituti tecnici superiori dedicati o di alternanza scuola lavoro.

Le direttrici di accompagnamento individuavano invece, degli investimenti volti al miglioramento delle infrastrutture di rete ed alla collaborazione nella definizione degli standard e dei criteri di interoperabilità dei dispositivi IoT (*Internet of Things*).

Vediamo ora le principali misure previste per il Piano dalla Legge di bilancio 2017 e le loro successive modifiche all'interno del Piano Nazionale Impresa 4.0.

### 3.2.1 IPER E SUPER AMMORTAMENTO

L'iper ammortamento e il Super ammortamento sono delle agevolazioni predisposte dal legislatore allo scopo di incentivare le imprese ad investire in beni strumentali nuovi o in leasing ed in beni materiali o immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Entrambe le misure comportano lo stesso beneficio fiscale, ovvero la maggiorazione del costo di acquisizione riferibile al nuovo bene entrato in possesso ed il conseguente incremento della quota di ammortamento fiscalmente deducibile.

La differenza sostanziale tra le due tipologie di incentivo consiste nella quota di maggiorazione<sup>125</sup> inerente al costo di acquisto e nella tipologia di bene strumentale, purché sia nuovo e funzionale alla trasformazione tecnologia e/o digitale per il raggiungimento dell'industria 4.0.

Per l'iper ammortamento tale valore è pari al 150% e si riferisce a quei beni materiali indicati nell'allegato A alla Legge di bilancio 2017. Trattasi di beni ad elevata tecnologia e capacità di interconnessione.

---

<sup>125</sup> Circolare n. 4 del 30 marzo 2017.

Il Super ammortamento attiene invece a quei beni immateriali come software, piattaforme, applicazioni e sistemi elencati all'interno dell'allegato B della Legge di bilancio 2017.

L'incentivo in questo caso si sostanzia in una misura di maggiorazione minore e pari al 40% del costo.

Ad ogni modo, in ciascuno dei due casi, il riferimento a beni "strumentale" comporta che i beni siano caratterizzati dal requisito di strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione.

I soggetti che possono disporre di queste agevolazioni sono individuati all'articolo 1, comma 91, della Legge n. 208 del 2015, ovvero i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni. All'interno di questa categoria vengono ricomprese sia le imprese residenti nel territorio dello Stato, sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Per quanto riguarda l'accesso a questa forma d'incentivo, il modus operandi è abbastanza semplice in quanto avviene in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione. La titolarità al beneficio fiscale matura quando l'ordine ed il pagamento di almeno il 20% del costo del bene siano stati posti in essere entro il 31 dicembre 2017<sup>126</sup>.

Specifichiamo infine che l'utilizzo di entrambi gli ammortamenti è tra di loro cumulabile, e ciascuno di essi lo è anche con le altre misure incluse nel piano che vedremo nei prossimi paragrafi.

### *3.2.2 NUOVA SABATINI*

La Nuova Sabatini, istituita dal Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, è una misura di sostegno finalizzata ad agevolare l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese che investono in nuovi macchinari, impianti e attrezzature con l'obiettivo di migliorarne la loro competitività nel sistema produttivo.

I soggetti che possono beneficiarne sono dunque le PMI regolarmente costituite che esercitano una qualsiasi forma di attività purché operanti sul territorio nazionale.

---

<sup>126</sup> Nel caso in cui il bene abbia un costo unitario superiore a euro 500.000 è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di professionista abilitato.

Anche le imprese non residenti nel territorio italiano possono accedere all'agevolazione, ma è condizione necessaria che abbiano una sede secondaria in Italia. Inoltre, il beneficio fiscale è cumulabile con le altre misure previste: Iper ammortamento e Super ammortamento, credito d'imposta ricerca e sviluppo, Patent box, incentivi agli investimenti in startup e PMI innovative.

L'articolo 4 del predetto decreto, stabilisce che l'investimento da porre in essere deve essere attuato da una banca o da un intermediario finanziario attraverso la concessione di una delibera di finanziamento. Tale delibera non può avere una durata superiore a 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Per quanto concerne l'ammontare oggetto della delibera di finanziamento, il decreto prevede che questo venga erogato entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto e che sia ricompreso tra un valore minimo di euro 20.000 ed un valore massimo di euro 2.000.000.

Sul valore del finanziamento, il contributo concesso a copertura degli interessi pagati dall'impresa è pari al 2,75% annuo qualora si tratti di un investimento ordinario, mentre del 3,575% (maggiorazione del 30%) qualora sia un investimento connesso a digitalizzare l'impresa in ottica 4.0.

In ogni caso ai fini dell'ammissibilità, l'investimento posto in essere deve soddisfare un vincolo di destinazione che sia:

- la creazione di una nuova unità produttiva;
- l'ampliamento di un'unità produttiva preesistente;
- la diversificazione produttiva di uno stabilimento;
- la trasformazione del processo produttivo di un'unità produttiva esistente.

### *3.2.3 CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO*

Questa tipologia di credito d'imposta è stata designata all'interno del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 con la finalità di incentivare le imprese ad investire in attività di ricerca e sviluppo.

Precisiamo subito che anche in questo caso, il beneficio fiscale derivante dall'applicazione di questa tipologia agevolativa è cumulabile con le altre misure previste.

L'applicazione dell'agevolazione si sostanzia nel riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% per le spese incrementalmente in ricerca e sviluppo come:

- elaborazioni sperimentali finalizzate all'acquisizione di nuove conoscenze;
- ricerca pianificata o indagini critiche finalizzate al perfezionamento di nuovi processi o servizi;
- acquisizione e combinazione delle conoscenze e capacità sussistenti al fine di identificare nuovi piani, progetti o disegni per nuovi prodotti o servizi.

Per tali operazioni il credito riconosciuto spetta fino all'ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro ed è utilizzabile anche in caso di perdite, al fine di contribuire alla copertura di imposte e contributi dovuti.

Sono inoltre ricomprese all'interno dell'agevolazione tutte le spese attinenti a contratti stipulati con enti di ricerca privati o universitari, con startup e PMI innovative o di o di contratti volti all'assunzione di personale altamente qualificato e tecnico.

L'ambito soggettivo di questo credito d'imposta riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, quali imprese, enti commerciali, consorzi o enti d'impresa, che siano residenti in Italia o, in caso contrario, che abbiano una stabile organizzazione sul territorio italiano. Come per l'Iper e il Superammortamento, l'accesso al credito avviene automaticamente in fase di redazione di bilancio indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi e allegando tutta la documentazione certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale.

### 3.2.4 *PATENT BOX*

Il regime opzionale del Patent box, disposto con il Decreto ministeriale del 28 novembre 2017, è stato disposto dal legislatore per tre differenti ragioni:

1. incentivare la collocazione in Italia di beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere ed allo stesso tempo incoraggiare la conservazione dei beni immateriali in Italia, evitandone il trasferimento all'estero;
2. rendere il mercato italiano più appetibile per gli investimenti di lungo periodo, disponendo una tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo della proprietà intellettuale;
3. incoraggiare l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Questi obiettivi sono raggiungibili attraverso l'attivazione di un regime opzionale di tassazione delle spese realizzate dall'impresa per la predisposizione di brevetti industriali, disegni, modelli, marchi registrati e/o software protetti da copyright utili allo svolgimento della propria attività produttiva.

Tale regime consiste nella riduzione del 50% delle aliquote IRES e IRAP sui redditi d'impresa connessi all'uso diretto o indiretto di beni immateriali.

Ai fini del calcolo dell'agevolazione occorre dunque determinare il reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali precedentemente elencati al netto dei relativi costi; da qui calcolare il rapporto tra i costi riferibili alla ricerca e sviluppo ed i costi complessivi per produrre il bene, individuare la quota di reddito agevolabile ed applicarne l'aliquota di detassazione spettante.

Il beneficio fiscale è cumulabile con le altre misure previste: iper ammortamento e super ammortamento, credito d'imposta ricerca e sviluppo, patent box, incentivi agli investimenti in startup e PMI innovative e può essere attivato dai soggetti titolari di reddito d'impresa purché i loro redditi dipendano in maniera dimostrabile dall'impiego di questi beni immateriali.

Sono dunque incluse le persone giuridiche quali società di persone o società di capitali, gli enti commerciali e non, gli imprenditori individuali e i soggetti residenti all'estero ma con stabile organizzazione in Italia.

### *3.2.5 STARTUP E PMI INNOVATIVE*

Startup e PMI innovative è l'ultima agevolazione che vedremo prima di passare alle modifiche ed integrazioni avvenute con l'emanazione dei successivi piani.

Questa agevolazione, le cui indicazioni sono fornite nella Circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017, è stata attuata a vari scopi:

- sostenere le imprese innovative in tutte le fasi del loro ciclo di vita;
- incoraggiare lo sviluppo dell'ecosistema nazionale dell'imprenditoria innovativa;
- divulgare il più possibile una cultura imprenditoriale votata all'innovazione e all'internazionalizzazione.

Anche in questo caso, la fruizione dell'incentivo fiscale è cumulabile con l'utilizzo delle altre agevolazioni disposte nel piano nazionale industria 4.0 e si rivolge a:

- startup innovative quali società di capitali purché non quotate e con valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro e il cui oggetto sociale è legato all'innovazione; devono inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 2/3 laureati oppure 1/3 dottorandi o ricercatori, titolarità di brevetto o software, 15% dei costi annuali attinenti attività di ricerca e sviluppo;
- piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali e dotate di bilancio certificato che presentino almeno uno dei seguenti requisiti: 2/3 laureati oppure 1/3 dottorandi o ricercatori, titolarità di brevetto o software, 3% dei costi annuali attinenti attività di ricerca e sviluppo.

I vantaggi derivanti dall'applicazione di questo credito d'imposta sono innumerevoli e tutti accessibili mediante l'iscrizione alle rispettive sezioni speciali del registro delle imprese.

### 3.3 PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0

Dopo l'introduzione del primo piano nazionale contenente le misure volte al raggiungimento della transizione tecnologica-digitale nel settore industriale, il Governo italiano, visti i risultati, ha dato avvio alla seconda fase del piano, varando il cosiddetto "Piano Nazionale Impresa 4.0".

L'obiettivo ricercato dal legislatore con la nuova fase è quello di aumentare la platea dei beneficiari, andando ad includere non soltanto il settore manifatturiero ma più settori dell'economia così da permettere alle piccole e medie imprese di attrezzarsi per avviare una trasformazione digitale.


Se quindi nel Piano Nazionale Industria 4.0 l'intento era quello di cambiare la modalità del fare impresa, incentivando l'utilizzo di tecnologie digitalizzate volte all'efficientamento e alla flessibilizzazione dei processi produttivi, ora con il Piano Nazionale Impresa 4.0 l'obiettivo primario è proprio quello di allargare il più possibile la platea di soggetti che possono fruire di questi incentivi.

Tale scelta è stata intrapresa dal Governo sulla base dei risultati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei quali viene evidenziato come l'introduzione del primo piano nazionale sia stato accolto positivamente dalle imprese. Numerosi sono stati infatti gli investimenti effettuati in tecnologie 4.0 e

nella ricerca e sviluppo, incrementi che hanno contribuito a migliorare l'andamento macroeconomico e la crescita finanziaria del paese.

Nel (Grafico 9), (Grafico 10) e (Grafico 11) vengono individuati gli investimenti effettuati suddivisi per tipologia di spesa, tipologia di credito d'imposta richiesto, localizzazione geografica dell'impresa e sue caratteristiche dimensionali<sup>127</sup>.

Grafico 9. Investimento in tecnologie 4.0 con riferimento alla dimensione aziendale.



Fonte: Istat, Modulo ad-hoc Indagine sul clima di fiducia delle imprese manifatturiere (2017).

Con riferimento ai piani d'investimento realizzati nel 2017, dal (Grafico 9) si può osservare come poco più del 40 per cento delle imprese manifatturiere abbia investito in software, tra il 20 ed il 25 per cento delle imprese abbiano investito in sistemi di sicurezza informatica, di internet ad alta velocità, cloud aziendali e in IoT (*Internet of Things*), mentre poco più del 10 per cento nella robotica avanzata.


Nel (Grafico 10) si può invece notare che tra i crediti d'imposta messi a disposizione dal Governo, il Super ammortamento sia stato quello più usufruito dalle imprese manifatturiere con una percentuale di utilizzo pari al 61,1 per cento e valori compresi tra il 57,3 per cento per le imprese di piccole dimensioni e del 66,9 per cento per quelle considerabili di grande dimensione.

<sup>127</sup> I dati derivano da un'indagine eseguita e pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in riferimento ad un campione di circa 23.700 imprese del territorio italiano.



Segue subito dopo: l'Iper ammortamento con il 53 per cento di utilizzo da parte delle medie imprese; il credito d'imposta legato alle spese di ricerca e sviluppo per un valore pari al 40 per cento e picchi di fruizione maggiore per le aziende di grande dimensione; infine la Nuova Sabatini con un investimento per le medie imprese di quasi il 40 per cento.

Grafico 10. Fruizione dei crediti d'imposta con riferimento alla dimensione aziendale.




Fonte: Istat, Modulo ad-hoc Indagine sul clima di fiducia delle imprese manifatturiere (2017).

Infine, nel (Grafico 11) vengono indicate le percentuali di attivazione dei vari bonus previsti nel Piano Nazionale Impresa 4.0 con particolare riferimento alla zona in cui l'impresa è collocata (sud e isole, centro, nord-est e nord-ovest).

Tra tutte spicca il risultato del nord-est che si piazza alla testa del gruppo sia negli investimenti realizzati tramite Super ammortamento e Iper ammortamento, sia attraverso il credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

Abbastanza equiparabili sono invece i dati riferibili all'utilizzo della Nuova Sabatini, dove tutte le zone si attestano attorno al 22-24 per cento.

Grafico 11. Fruizione dei crediti d'imposta con riferimento alla localizzazione aziendale.



Fonte: Istat, Modulo ad-hoc Indagine sul clima di fiducia delle imprese manifatturiere (2017).

### 3.3.1 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il nuovo piano ha sostanzialmente confermato tutte le misure precedentemente illustrate nel paragrafo inerente al Piano Nazionale Industria 4.0, vale a dire il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, la Nuova Sabatini, il regime opzionale del Patent box, il bonus per startup e piccole medie imprese innovative ed anche il Super e l'Iper ammortamento. Proseguendo nell'ordine citato, il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, istituito dall'articolo 3 del Decreto Legge n. 14/2013, è stato prorogato dalla Legge di bilancio 2017 fino al 31 dicembre 2020. L'agevolazione si basa nel beneficiare di credito d'imposta pari al 50% per le spese incrementalmente in attività di ricerca e sviluppo sostenute nell'anno corrente dall'impresa rispetto a quello precedente, con una forbice di spesa pari a un valore minimo di euro 500.000 ed un valore massimo di euro 2.500.000.

La Nuova Sabatini è stata riconfermata per sostenere le imprese che richiedono finanziamenti bancari per investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti e attrezzature di fabbrica a uso produttivo. Il contributo dato dallo Stato attraverso questa agevolazione è la copertura degli interessi pagati dall'impresa su finanziamenti di ammontare compreso tra gli euro 20.000 e i 2 milioni.

Il contributo concesso continua ad essere pari al 2,75% annuo qualora si tratti di un investimento ordinario, mentre del 3,575% (maggiorazione del 30%) qualora sia un investimento connesso alla digitalizzazione dell'impresa.

Rimane invariato anche il regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali quali brevetti industriali, marchi registrati, disegni e modelli industriali, ovvero la cosiddetta "Patent box", accessibile a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che dimostrino l'effettiva interdipendenza tra l'utilizzo dei beni immateriali e i redditi da questi prodotti.

Per quanto riguarda invece Iper e Super ammortamento, il Governo con il seguente piano ha deciso di variare la percentuale di maggiorazione nel seguente modo:

per l'Iper ammortamento:

- maggiorazione del 150 per cento sul costo sostenuto per l'acquisto di beni materiali nuovi o l'acquisto di dispositivi e tecnologie funzionali alla trasformazione dell'azienda al 4.0;
- maggiorazione del 40 per cento sul costo sostenuto sia per l'acquisto di beni materiali 4.0, che per l'acquisto di beni immateriali 4.0;

per il Super ammortamento:

- maggiorazione del 30 per cento sul costo sostenuto per l'acquisizione di beni strumentali nuovi.

Infine, anche per il Piano Nazionale Impresa 4.0 è stata prevista la possibilità di cumulazione del beneficio fiscale attinente alle varie misure previste.

### 3.4 PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

Il Piano Nazionale Transizione 4.0 è l'attuale strategia messa in atto dal Governo per sostituire i precedenti Piano Nazionale Industria 4.0 e Piano Nazionale Impresa 4.0.

La normativa che lo disciplina è la Legge n. 160/2019, ovvero la Legge di bilancio 2020.

Attraverso questa nuova politica, il legislatore ha voluto riformare le tipologie di incentivo fiscale precedentemente disponibili, in ragione dell'introduzione di nuove manovre volte

all'innovazione sostenibile<sup>128</sup> e al supporto più diretto alla ricerca nelle attività di punta del made in Italy, quali design e ideazione estetica, indispensabili nei settori tessili e moda, calzaturiero, orafa, mobile e arredo e ceramica.

La stesura della riforma è stata preceduta dal confronto diretto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e alcune associazioni imprenditoriali di gran rappresentatività, le cui decisioni sono confluite in un'unica soluzione successivamente annunciata dallo stesso Ministro dello sviluppo economico nel corso di un'audizione presso la Commissione in data 30 ottobre 2019.

Gli obiettivi principali ricercati dal Governo attraverso l'emanazione di questo piano sono due:

1. stimolare gli investimenti privati;
2. dare maggiore stabilità e certezze alle imprese attraverso una serie di misure ad effetto pluriennale;

Per il raggiungimento di questi obiettivi sono stati inizialmente stanziati circa 24 miliardi di euro e sono state previste alcune tipologie di sostegno volte ad incrementare la competitività aziendale, come:

- una programmazione pluriennale (valida per il triennio 2020-2022);
- un unico strumento di accesso, ovvero il credito d'imposta;
- l'automatismo delle misure a zero limiti alle compensazioni;
- l'anticipazione della circostanza in cui si può fruire del beneficio fiscale (il credito sarà compensabile già a partire dall'anno successivo);
- una maggiore incentivazione per le competenze, l'economia circolare, il software e i sistemi;
- una minore incertezza applicativa e semplificazione normativa;
- l'ampliamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo agli investimenti di innovazione e design;
- l'accesso al Superammortamento sui beni immateriali dell'allegato B senza il vincolo dell'acquisto di beni materiali compresi nell'allegato A<sup>129</sup>;

---

<sup>128</sup> In ragione del Green Deal europeo: "Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni", Bruxelles, 11 novembre 2019.

<sup>129</sup> Entrambi gli allegati si riferiscono alla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.

Passando ora al contenuto di questo provvedimento, la grossa novità rilevabile attiene alla trasformazione dell'Iper e del Superammortamento in un credito d'imposta a intensità crescente. Si è pensato infatti di modificare entrambe le agevolazioni, anziché prorogarle ulteriormente, con la finalità di incrementare il più possibile il numero di piccole medie imprese che accedono al beneficio.

In particolare, la trasformazione a cui ci riferiamo consiste nell'introduzione di un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, il quale, in base alla tipologia di beni oggetto dell'investimento, applica un'aliquota di maggiorazione del costo d'acquisto differenziata.

Oltre a ciò, nel documento è stata prevista l'introduzione, a partire dall'anno 2020, di nuove fattispecie di credito d'imposta riferibili a transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. Tali agevolazioni hanno l'obiettivo di sostituire il credito d'imposta in ricerca e sviluppo introdotto dall'articolo 3 del Decreto Legge n. 145 del 2015.

Si è "salvato" invece il credito d'imposta in formazione 4.0, precedentemente introdotto dal Piano Nazionale Impresa 4.0, il quale tuttavia è stato rimodulato a partire dai massimali annuali di credito usufruibile e dall'eliminazione dell'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione mediante contratti collettivi aziendali o territoriali.

Da quanto inizialmente previsto, sono successivamente avvenute alcune modifiche. In primis la Legge di bilancio 2021<sup>130</sup> ha rafforzato il programma transizione 4.0 prevedendo:

- la dilatazione, fino al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con una variazione delle aliquote agevolative ed una maggiorazione dei costi ammissibili;
- l'estensione, fino al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta riferibile agli investimenti effettuati in attività di ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologia 4.0 ed in altre attività innovative;
- l'estensione della possibilità di fruire del credito d'imposta in formazione 4.0 fino a fine 2022.

---

<sup>130</sup> Articolo 1, commi 1051-1067 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

Tali disposizioni sono state attuate dal legislatore in vista del raggiungimento degli obiettivi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza<sup>131</sup>.

La legge di bilancio 2022<sup>132</sup> ha ulteriormente prorogato e modificato i termini e alcune caratteristiche di questi crediti d'imposta in riferimento al triennio 2023-2025, con il Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 che ne ha rimodulato l'operatività sulla base degli obiettivi previsti dal PNRR.

Infine, con l'ultima Legge di bilancio<sup>133</sup> il legislatore ha confermato il rifinanziamento delle misure portate in essere con il Piano Nazionale Transizione 4.0 ed ha mantenuto valida la proroga prevista fino al 31 dicembre 2025 ed in alcuni casi fino al 30 giugno 2026.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le disposizioni attive per il 2023 e per gli anni seguenti in merito al credito d'imposta connesso all'acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali 4.0, alle spese sostenute per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design e a quelle per la cosiddetta formazione 4.0.

#### 3.4.1 BENI STRUMENTALI "ORDINARI" e 4.0

La misura in questione si riferisce all'acquisto di beni strumentali materiali o immateriali, purché nuovi e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell'impresa.

Le caratteristiche che quest'ultima deve possedere sono la residenza nel territorio dello Stato oppure la stabile organizzazione qualora la residenza sia ubicata all'estero. Non vi

---

<sup>131</sup> È un programma con il quale il Governo ha deciso di gestire i fondi del *Next Generation EU*, ovvero lo strumento previsto dall'Unione Europea per aiutare i paesi membri a risanare le perdite generate dalla pandemia. Il PNRR è stato approvato dalla commissione europea il 22 giugno 2021 e ha come obiettivo il raggiungimento di sei c.d. "missioni":

- 1) rivoluzione verde e transizione ecologica;
- 2) transizione digitale sia nel settore privato che nella Pubblica Amministrazione;
- 3) sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile ed interconnessa;
- 4) promozione di azioni volte alla coesione sociale e territoriale;
- 5) rafforzare le capacità di prevenzione e cura del sistema sanitario nazionale;
- 6) potenziare il sistema educativo e sostenere la ricerca integrandola il più possibile con il tessuto produttivo.

Questi obiettivi sono a loro volta suddivisi in 16 componenti riferibili a 43 ambiti di intervento, che il Governo ha previsto di raggiungere attraverso la predisposizione di 358 misure, di cui 66 riforme e 292 investimenti.

L'ammontare totale stanziato dall'Unione europea in favore dell'Italia è di 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi di *grants* (sovvenzioni a fondo persuto) e 122,6 miliardi di *loans* (prestiti).

<sup>132</sup> Articolo 1, comma 44 della Legge 234 del 30 dicembre 2021.

<sup>133</sup> Legge n. 197 del 29 dicembre 2022.

sono distinzione basate sulla natura giuridica del soggetto, sul settore economico di appartenenza, sulla dimensione, sul regime contabile utilizzato o sul metodo di misurazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito è fruibile anche ai soggetti che svolgono l'esercizio di arti e professioni, attività agricole o marittime nonché ai soggetti aderenti al regime forfettario.

Rimangono dunque escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altra procedura concorsuale.

Vi è tuttavia una condizione necessaria per salvaguardare la titolarità del beneficio fiscale ovvero il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il regolare pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori nei confronti dei lavoratori.

Oltre a ciò, qualora il costo del bene sia superiore a euro 300.000, vi sarà bisogno della predisposizione di una perizia tecnica asseverata (non più giurata) da parte di un ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali che dimostri che il bene o i beni possiedono le caratteristiche tecniche opportune per essere riconosciuti negli elenchi di cui agli allegati A e B<sup>134</sup> e che operano in interconnessione con la rete di fornitura o il sistema produttivo aziendale.

Nel caso contrario invece, per i beni il cui costo è inferiore a euro 300.000 basterà una semplice dichiarazione redatta dal legale rappresentante.

Per riguarda i limiti e le aliquote relative alle spese sostenute per l'acquisto dei beni strumentali, cercheremo ora di rendere la spiegazione di questi meno complicata possibile, facendo riferimento alle previsioni vigenti, a quelle previste per i prossimi anni e a quelle degli anni passati.

Il legislatore nel decidere le aliquote e i limiti da fissare per l'acquisto di beni strumentali ha voluto fare una distinzione tra quelli cosiddetti "ordinari", ovvero quei beni materiali e immateriali diversi da quelli elencati nell'allegato A e B di cui sopra accennato, e quelli tecnologicamente avanzati o anche detti beni 4.0, funzionali ai processi di trasformazione 4.0 aziendale.

Partiremo con la specificazione di quest'ultima tipologia di beni e più precisamente da quei beni rientranti nella fattispecie di beni materiali, inquadrabili nell'allegato A della Legge n. 232 dell'11 novembre 2016 come macchine, attrezzature, robot etc.

---

<sup>134</sup> Allegato A e B alla Legge n. 232 del 11 dicembre 2016.

Per questi, è riconosciuto un credito d'imposta variabile a seconda della spesa sostenuta per l'acquisto del bene e valido fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino al 30 giugno 2022 qualora entro il 31 dicembre 2021 l'ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato effettuato il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo. Il bonus è riconosciuto in misura variabile sulla base dell'ammontare del costo dell'investimento in questa misura:

- 50% della spesa per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% della spesa per gli investimenti da 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% della spesa per gli investimenti da 10 milioni di euro e fino al massimale di 20 milioni di euro.

A partire dal 1° gennaio 2022, fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 qualora entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato effettuato il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo, il credito d'imposta ammesso è stato modificato nel seguente modo:

- 40% della spesa per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% della spesa per gli investimenti da 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% della spesa per gli investimenti da 10 milioni di euro e fino al massimale di 20 milioni di euro.

Ad oggi e per i prossimi anni, il legislatore ha modificato ulteriormente al ribasso le percentuali agevolabili, inserendo tuttavia una voce attinente a quei beni contenuti nel PNRR finalizzati al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica specificati con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Dunque a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 qualora entro il 31 dicembre 2025 l'ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato effettuato il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo, varranno le seguenti misure:

- 20% della spesa per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% della spesa per gli investimenti da 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;



- 5% della spesa per gli investimenti da 10 milioni di euro e fino al massimale di 20 milioni di euro.
- 5% della spesa per gli investimenti inclusi nel PNRR aventi un costo superiore a 10 milioni di euro ed un limite massimale di 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la seconda tipologia di beni strumentali 4.0, ovvero quelli immateriali di cui all'allegato B della Legge n. 232 dell'11 novembre 2016 (*software, system integration, piattaforme, applicazione etc.*), la loro esposizione risulta più semplice in quanto il limite massimo di spesa agevolabile è rimasto costante nel corso degli anni e pari a 1 milione di euro.

Al contrario, la percentuale con cui viene riconosciuto il credito d'imposta è variata e a partire dall'anno 2021 presenta i seguenti valori:

- 20% del costo sostenuto per l'investimento effettuato nel 2021;
- 50% del costo sostenuto per l'investimento effettuato nel 2022;
- 20% del costo sostenuto per l'investimento effettuato nel 2023;
- 15% del costo sostenuto per l'investimento effettuato nel 2024;
- 10% del costo sostenuto per l'investimento effettuato nel 2025.

Specifichiamo che per ciascuno di questi anni il credito è riconosciuto anche per gli investimenti realizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo purché entro il 31 dicembre dell'anno corrente il correlato ordine risulti accettato dal fornitore e sia stato effettuato il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo.

Passando ai beni strumentali "ordinari", il legislatore ha riconosciuto la possibilità di fruire del credito d'imposta solamente per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023 qualora entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato effettuato il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo.

Per i beni materiali le misure vigenti erano le seguenti:

- 10% della spesa per gli investimenti effettuati nel 2021, fino a un limite massimale di 2 milioni di euro;
- 6% della spesa per gli investimenti effettuati nel 2022, fino a un limite massimale di 2 milioni di euro.

Per i beni immateriali invece, l'azienda aveva diritto a un credito d'imposta del:

- 10% della spesa per gli investimenti effettuati nel 2021, fino a un limite massimale di 1 milioni di euro;
- 6% della spesa per gli investimenti effettuati nel 2022, fino a un limite massimale di 1 milioni di euro.

Meritevole di menzione, in quanto attinente all'investimento in beni strumentali è la Nuova Sabatini, precedentemente descritta al paragrafo 3.2.2.

Tale agevolazione è stata rifinanziata dalla legge di bilancio 2023 per un importo pari a 150 milioni da erogare fino al 2026 (30 milioni per il 2023).

L'obiettivo del seguente credito d'imposta è quello di stimolare la competitività dell'apparato produttivo delle PMI e sostenere gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing beni strumentali.

La possibilità di accedere alla fruizione del beneficio non è connessa al settore produttivo di appartenenza dell'azienda, tuttavia si guarda alla sua dimensione. Deve infatti ricadere nella categoria di micro, piccole e medie imprese, regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese e con sede legale nel territorio italiano.

La connessione con i beni strumentali di cui accennato, si riferisce al fatto che sono ricompresi nell'agevolazione tutti i beni relativi ad immobilizzazioni materiali e immateriali quali impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, software e tecnologie digitali, purché soddisfino i seguenti requisiti:

- Autonomia funzionale dei beni (non rientrano dunque nell'agevolazione componenti o parti di macchinari singolarmente non funzionanti);
- Attinenza dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta.

L'articolo 1, comma 227, della Legge n. 160 del 2019 ha previsto l'agevolazione di un'ulteriore fattispecie, ovvero degli investimenti a basso impatto ambientale cosiddetti "investimenti green", sui quale potrà essere richiesto un contributo a partire dal 1° gennaio 2023.

In ogni caso, l'erogazione del credito d'imposta avviene attraverso un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati,

in via convenzionale, su un finanziamento valido per 5 anni e di importo uguale a quello dell'investimento, ad un tasso annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti riferibili a beni strumentali "ordinari";
- 3,575% per gli investimenti riferibili a beni strumentali 4.0;
- 3,575% per i cosiddetti "investimenti green".

Questo contributo può essere elargito in quote annuali, seguendo un piano temporale che viene indicato nel provvedimento del Ministero al momento della concessione dell'agevolazione. In alternativa può essere erogato in un'unica soluzione nel caso in cui l'importo del finanziamento richiesto sia inferiore ad euro 200.000.

Segue ora una (Tabella 8) con la schematizzazione di quanto descritto all'inizio del paragrafo in merito al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

Tabella 8. Sintesi dell'aliquota e della spesa massimale per ciascuna tipologia di bene.

		Investimento ordinato nel 2021 con consegna al 31/12/2022	Investimento completato nel 2022	Investimento ordinato nel 2022 con consegna al 30/06/2023 o 30/11/2023 a seconda del bene	Investimento completato nel 2023
Beni strumentali "ordinari"	Materiali	10% Limite costi ammissibili 2 milioni di euro	6% Limite costi ammissibili 2 milioni di euro	6% Limite costi ammissibili 2 milioni di euro con consegna bene entro 30/11/2023	0%
	Immateriali	10% Limite costi ammissibili 1 milione di euro	6% Limite costi ammissibili 1 milione di euro	6% Limite costi ammissibili 1 milione di euro con consegna bene entro 30/11/2023	0%
Beni strumentali 4.0	Materiali	50% costo <2,5 milioni di euro 30% costo <10 milioni di euro 10% costo <20 milioni di euro	40% costo <2,5 milioni di euro 20% costo <10 milioni di euro 10% costo <20 milioni di euro	40% costo <2,5 milioni di euro 20% costo <10 milioni di euro 10% costo <20 milioni di euro	20% costo <2,5 milioni di euro 10% costo <10 milioni di euro 5% costo <20 milioni di euro
	Immateriali	20% Limite costi ammissibili 1 milione di euro	50% Limite costi ammissibili 1 milione di euro	50% Limite costi ammissibili 1 milione di euro con consegna bene entro 30/06/2023	20%

		Investimento completato nel 2024	Investimento completato nel 2025	Investimento ordinato entro 30/06/2026 con pagamento del 20% di acconto entro il 31/12/2025
Beni strumentali "ordinari"	Materiali	0%	0%	0%
	Immateriali	0%	0%	0%
Beni strumentali 4.0	Materiali	20% costo <2,5 milioni di euro 10% costo <10 milioni di euro 5% costo <20 milioni di euro 5% costo <50 milioni di euro per investimenti inclusi nel PNRR	40% costo <2,5 milioni di euro 20% costo <10 milioni di euro 10% costo <20 milioni di euro	40% costo <2,5 milioni di euro 20% costo <10 milioni di euro 10% costo <20 milioni di euro
	Immateriali	15%  Limite costi ammissibili 1 milione di euro	10%  Limite costi ammissibili 1 milione di euro	10%  Limite costi ammissibili 1 milione di euro

Fonte: Elaborazione da me eseguita sulla base dei dati forniti dal MIMIT.

### 3.4.2 RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

Questo credito d'imposta è stato introdotto dal Governo allo scopo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo, di innovazione tecnologica nonché di design e ideazione estetica.

La disciplina è stata varata con la Legge di bilancio 2020<sup>135</sup> ed è stata modificata e prorogata dalle successive leggi di bilancio.

L'ambito soggettivo è rimasto invariato, andando a ricomprendere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o di altra procedura concorsuale. La fruizione del beneficio fiscale è tuttavia correlata all'osservanza delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e al rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi previsti a favore dei lavoratori.

L'intensità dell'aiuto, ovvero l'ammontare massimo agevolabile e l'aliquota con cui disporre del credito variano a seconda della tipologia di attività che il soggetto pone in essere. Definiamo le specifiche misure previste con l'elencazione seguente:

1. In riferimento alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 20% del costo sostenuto<sup>136</sup> entro il 31 dicembre 2022 e con un limite massimo annuo di 4 milioni di euro. La misura è stata invece diminuita fino al 10% per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, con tuttavia un incremento del massimale agevolabile annuo, portato a 5 milioni di euro;
2. In riferimento alle attività di innovazione tecnologica volte alla creazione di prodotti o processi produttivi nuovi è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 10% della relativa base di calcolo entro il 31 dicembre 2023 e con un limite massimo annuo di 2 milioni di euro. A partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, l'aliquota riconosciuta è stata modificata al ribasso (5%) ed il limite massimo è rimasto invariato;

---

<sup>135</sup> Dal comma 198 al comma 206 della Legge n. 160/2019.

<sup>136</sup> Il cui calcolo deve essere effettuato al netto delle sovvenzioni o dei contributi eventualmente ricevuti per le stesse spese ammissibili.

3. In riferimento alle attività di innovazione tecnologica 4.0 e green aventi la finalità di creare nuovi o migliori prodotti o processi produttivi per la realizzazione della transizione ecologica o dell'innovazione digitale 4.0, il legislatore ha previsto un credito d'imposta pari al 15% fino al 31 dicembre 2022 e con un massimale annuo di 2 milioni di euro. Per l'anno successivo, ovvero il periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'aliquota è stata diminuita al 10% e l'importo massimo usufruibile è stato incrementato a 4 milioni di euro. A partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, l'agevolazione sarà invece fruibile nella misura del 5% e nel limite massimo di 4 milioni di euro;
4. In riferimento alle attività di design e ideazione estetica aventi l'obiettivo di innovare i prodotti dell'impresa da un punto di vista della forma, il beneficio fiscale riconosciuto fino al 31 dicembre 2023 è pari al 10% della relativa base di calcolo, con un importo massimale annuo di 2 milioni di euro. A partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 l'aliquota del credito scende al 5% ed il limite rimane invariato.

Anche per quanto concerne le spese connesse all'applicazione delle attività poc'anzi descritte, il legislatore ha previsto un differente trattamento. Le elenchiamo brevemente mantenendo l'ordine sopra utilizzato:

- 1) Sono ammesse tutte le spese indicate al comma 200 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020: le spese per il personale; le quote di ammortamento inerenti ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo; i servizi di consulenza ed equivalenti pertinenti alle attività di Ricerca e Sviluppo ammissibili; i materiali, forniture e altri prodotti simili utilizzati nei progetti di Ricerca e Sviluppo ammissibili; i contratti di ricerca extra muros aventi lo svolgimento di attività di Ricerca e Sviluppo da parte di un soggetto commissionato;
- 2) Sono ammesse tutte le spese indicate al comma 201 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020: i servizi di consulenza ed equivalenti pertinenti alle attività di Ricerca e Sviluppo ammissibili; i materiali, forniture e altri prodotti simili utilizzati nei progetti di Ricerca e Sviluppo ammissibili; i contratti di ricerca *extra muros* aventi lo svolgimento di attività di Ricerca e Sviluppo da parte di un soggetto commissionato; personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo

o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato il quale svolge le proprie mansioni in correlazione alle operazioni di innovazione tecnologica svolte nell'impresa;

- 4) Sono ammesse tutte le spese indicate al comma 202 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020, le quali sono simili a quelle definite per la fattispecie precedente.

Per quanto riguarda l'ottenimento concreto del credito d'imposta, il titolare del diritto deve chiedere ad un soggetto incaricato alla revisione legale dei conti la predisposizione di un apposito certificato che attesti le spese effettivamente sostenute ed ammesse all'agevolazione. Il costo per l'emissione del certificato è riconosciuto in aumento del credito d'imposta, ma con un limite massimo di euro 5.000.

A livello documentale le imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che descriva i contenuti ed i risultati ottenuti attraverso le attività ammissibili svolte tramite l'utilizzo del credito. Questa relazione deve essere redatta da parte di un tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale qualora il costo dell'investimento sia superiore a euro 300.000, mentre basterà una semplice dichiarazione redatta dal legale rappresentante nel caso in cui il costo sia inferiore a quel valore.

Infine, all'articolo 244 del Decreto Legge n. 34/2020 erano state introdotte delle particolari maggiorazioni sull'aliquota del credito d'imposta in favore delle imprese operanti in determinate aree colpite da eventi sismici o a rischio sismico, e in regioni facenti parte del "mezzogiorno". Più precisamente si riferiva a imprese:

- che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- che operano nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 quali Lazio, Marche e Umbria.

Con l'ultima Legge di bilancio<sup>137</sup>, il credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo attinente imprese ubicate in una di queste regioni è stato ulteriormente prorogato e sono state confermate le precedenti misure disposte:

- 45% per le piccole imprese, aventi un numero di dipendenti non superiore alle 50 unità e il cui fatturato annuo sia inferiore a 10 milioni di euro;
- 35% per le medie imprese, aventi un numero di dipendenti superiore alle 50 unità e il cui fatturato annuo sia superiore a 10 milioni di euro;

---

<sup>137</sup> Commi 268 e 269 della Legge n. 192/2022.



- 25% per le grandi imprese, aventi un numero di dipendenti superiore alle 250 unità e il cui fatturato annuo sia superiore a 50 milioni di euro.

La proroga ha reso il bonus usufruibile fino al 31 dicembre 2023.

Riassumeremo ora nella (Tabella 9) quanto illustrato nel seguente paragrafo in merito alle diverse aliquote e ai diversi limiti massimi di spesa ammissibile previsti dal legislatore per ciascuna delle tipologie di attività attinenti questo credito d'imposta.

Tabella 9. Sintesi dell'aliquota e della spesa massimale per ciascuna tipologia di attività.

		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024-2025</b>	<b>2026-2031</b>
<b>Ricerca e Sviluppo</b>	Aliquota	20%	10%	10%	10%
	Massimale	4 milioni	5 milioni	5 milioni	5 milioni
<b>Innovazione tecnologica</b>	Aliquota	10%	10%	5%	/
	Massimale	2 milioni	2 milioni	2 milioni	/
<b>Innovazione 4.0 e green</b>	Aliquota	15%	10%	5%	/
	Massimale	2 milioni	2 milioni	4 milioni	/
<b>Design e ideazione estetica</b>	Aliquota	10%	10%	5%	/
	Massimale	2 milioni	2 milioni	2 milioni	/

Fonte: Elaborazione da me eseguita sulla base dei dati forniti dal MIMIT.

### 3.4.3 FORMAZIONE 4.0

Il credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 è stato introdotto con la Legge di bilancio 2018<sup>138</sup> e come le altre forme di agevolazione fiscale descritte nel paragrafo 3.4 è una misura inserita dal legislatore per incentivare le imprese ad attuare un processo di trasformazione tecnologica e digitale.

Anche in questo caso il beneficio fiscale è fruibile da ogni tipo e forma di impresa, purché residente nel territorio dello Stato, ovvero che abbia una stabile organizzazione su questo anche se il soggetto titolare è residente all'estero.

<sup>138</sup> Al comma 48 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017.

Condizione imprescindibile per poter accedere al bonus è in qualsiasi caso l'osservanza delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e il rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi previsti a favore dei lavoratori.

Rimangono invece escluse tutte le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali.

La finalità di questo credito d'imposta è quella di far acquisire o consolidare delle competenze valide nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale a tutto o parte del personale dipendente.

Sono dunque ammissibili tutte le spese concernenti<sup>139</sup>:

- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente correlati al progetto di formazione, quali le spese di viaggio e di alloggio, le spese per i materiali e le forniture connesse al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati;
- le spese per i servizi di consulenza correlati al progetto di formazione;
- i costi di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di personale riferibili ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Per quanto riguarda invece le attività formative, queste dovranno essere incentrate su tematiche quali: robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva o stampa 3D, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, simulazione e sistemi cyber-fisici, cyber security, big data e analisi dei dati, cloud e fog computing.

Per tutte queste tematiche il credito d'imposta è riconosciuto dal legislatore in base alla dimensione aziendale<sup>140</sup>. Le misure a cui fare riferimento, inizialmente previste dalla

---

<sup>139</sup> Articolo 31, comma 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

<sup>140</sup> Chiarito ai sensi del Decreto ministeriale del 18 aprile 2005, il quale dispone che a prescindere dal settore produttivo in cui opera l'impresa, se sussistono entrambi i requisiti di cui alla lettera a) e b), allora questa potrà definirsi:

1. microimpresa:
  - a) meno di 10 dipendenti;
  - b) fatturato annuo o totale di bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro;
2. piccola impresa:
  - a) meno di 50 dipendenti;

Legge n. 205/2017, sono state successivamente rimodulate con il Decreto Aiuti<sup>141</sup> e non sono state ulteriormente prorogate dalla Legge di bilancio 2023. Rimane dunque fissa la scadenza massima in principio disposta per poter usufruire dell'agevolazione, ovvero il 31 dicembre 2022.

Le aliquote e il limite massimo annuale sono pertanto riconosciuti con i seguenti valori:

- 70% delle spese ammissibili per le imprese di piccole dimensioni, con un massimale annuo di euro 300.000 e a condizione che i docenti chiamati a svolgere l'attività formativa siano tra i soggetti specificati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico e che le competenze acquisite grazie a queste lezioni siano debitamente certificate secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto ministeriale<sup>142</sup>;
- 50% delle spese ammissibili per le imprese di medie dimensioni, con un massimale annuo di euro 250.000 e a condizione che i docenti chiamati a svolgere l'attività formativa siano tra i soggetti specificati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico e che le competenze acquisite grazie a queste lezioni siano debitamente certificate secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto ministeriale;
- 30% delle spese ammissibili per le imprese di grandi dimensioni, con un massimale annuo di euro 250.000 e a condizione.

Infine, come per le altre agevolazioni, l'utilizzo del credito spettante deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui sono avvenute le attività ammissibili e per i successivi periodi qualora il credito non si sia già

- 
- b) fatturato annuo o totale di bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;
  - 3. media impresa:
    - a) meno di 250 dipendenti;
    - b) fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro;
  - 4. grande impresa:
    - a) più di 250 dipendenti;
    - b) fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

<sup>141</sup> All'articolo 22 del Decreto Legge n. 50/2022.

<sup>142</sup> Trattasi di soggetti quali:

- o università, pubbliche o private, o strutture ad esse collegate;
- o soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- o ITS;
- o soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- o soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa.

esaurito. Tale credito deve comunque risultare certificato dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti ed il costo inerente alla predisposizione di questa certificazione può essere portato in aumento del credito d'imposta con un limite massimale di euro 5.000.

A livello documentale le imprese sono tenute a redigere e conservare:

- una relazione tecnica asseverata che descriva i contenuti ed i risultati ottenuti attraverso le attività ammissibili svolte tramite l'utilizzo del credito. Questa relazione deve essere rilasciata da un ingegnere o un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali qualora il costo dell'investimento sia superiore a euro 300.000, mentre basterà una semplice dichiarazione redatta dal legale rappresentante nel caso in cui il costo sia inferiore a quel valore;
- la documentazione contabile e amministrativa che provi l'idonea applicazione del beneficio nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina comunitaria;
- i registri nominativi sottoscritti dal personale e dal docente formativo in merito allo svolgimento delle lezioni/attività formative eseguite.

### 3.5 CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Meritevoli di un breve cenno sono anche i crediti d'imposta introdotti recentemente dal legislatore<sup>143</sup> per sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas ed anche quelle a consumo normale. Trattasi delle cosiddette imprese "energivore" e delle imprese "gasivore".

Le ultime misure attuate dal legislatore sono previste all'interno della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, successivamente modificate dal Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023 e consistono nelle seguenti disposizioni<sup>144</sup>:

- 1) concessione di un credito d'imposta pari al 20% per le imprese energivore e gasivore in riferimento alle spese sostenute per la componente energetica impiegata fino al 30 giugno 2023 e a condizione che l'impresa beneficiaria abbia sostenuto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

---

<sup>143</sup> Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022.

<sup>144</sup> C.d. Decreto Bollette.

Possiamo definire imprese energivore e gasivore quelle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas, debitamente iscritte nell'elenco previsto all'articolo 6 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022.

Tale bonus può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2023;

- 2) concessione di un credito d'imposta pari al 10% per le imprese non energivore in riferimento alle spese sostenute per la componente energetica impiegata fino al 30 giugno 2023 e a condizione che l'impresa beneficiaria abbia sostenuto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Le imprese rientranti nella specificazione "non energivore" sono quelle provviste di contatori di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 4,5 kW.

Anche per questo bonus il termine ultimo di fruizione tramite compensazione è il 31 dicembre 2023;

- 3) concessione di un credito d'imposta pari al 20% (da utilizzare in compensazione entro il 31 dicembre 2023) per le imprese non gasivore in riferimento alle spese sostenute per la componente energetica impiegata fino al 30 giugno 2023.

Con il cosiddetto Decreto Bollette sono dunque state ridotte tutte le percentuali di credito inizialmente previste dalla Legge di bilancio 2023.

Per quanto riguarda il calcolo dell'incremento di spesa sostenuta per la componente energetica o di gas, il Decreto sopra menzionato ha previsto che, se nel primo e secondo trimestre 2023 l'impresa si è rifornita dallo stesso fornitore del primo trimestre 2019, allora potrà richiedere direttamente a quest'ultimo una certificazione contenente il differenziale di utilizzo della spesa energetica.

Il fornitore dovrà rispondere alla richiesta entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus energetico.

Arrivata a questo punto, l'impresa per poter concretamente fruire del credito d'imposta dovrà inserire i corretti codici tributo nell'apposito modello F24 predisposto. Questi sono i codici previsti dal legislatore:

- 7015 – per le imprese energivore;
- 7016 – per le imprese non energivore;
- 7017 – per le imprese gasivore;
- 7018 – per le imprese non gasivore.

L'utilizzo di questo credito non preclude la possibilità di portare in compensazione altre tipologie di agevolazione fiscale e non concorre alla formazione del reddito d'impresa o all'aumento della base imponibile Irap.

Prima di intraprendere la trattazione del quarto ed ultimo capitolo, ci tengo a fornire un'esatta indicazione dei codici tributo da utilizzare nel modello F24 per consentire al contribuente una corretta fruizione del credito d'imposta. Vedi (Tabella 10) riportata alla pagina successiva.

Tabella 10. Schema dei codici tributo da utilizzare ai sensi della Risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate<sup>145</sup>.

<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO</b>	<b>QUADRO DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b>
<b>6932</b>	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019	-
<b>6933</b>	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla Legge n. 232/2016) – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019	Quadro RU sez. I codice "2H" e sez. IV rigo RU120 col.2
<b>6934</b>	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla Legge n. 232/2016) – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019	Quadro RU sez. I codice "3H" e sez. IV rigo RU120 col.3
<b>6935</b>	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020	Quadro RU sez. I codice "L3" e sez. IV rigo RU130 col.2 e col.3
<b>6936</b>	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla Legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020	Quadro RU sez. I codice "2L" e sez. IV rigo RU130 col.5
<b>6937</b>	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla Legge n. 232/2016) – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020	Quadro RU sez. I codice "3L" e sez. IV rigo RU130 col.6
<b>6938</b>	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, comma 198 e ss., legge n. 160/2019	-
<b>6939</b>	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo – maggiorazione per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, comma 1, D.L. n. 34/2020	-
<b>6940</b>	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo – maggiorazione per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia- art. 244, comma 1, D.L. n. 34/2020	-
<b>6897</b>	Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018	-

Fonte: Elaborazione da me eseguita sulla base di quanto disposto dall'AdE.

---

<sup>145</sup> Tale documento accorpa quanto delineato dall'Agenzia delle Entrate attraverso altri documenti, tra cui la:

- Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021;
- Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021;
- Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019.



## CAPITOLO 4

### L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA: CASI AZIENDALI

#### 4.1 INTRODUZIONE AI CASI OGGETTO DI ANALISI

In questo capitolo verranno illustrati quattro casi attinenti all'applicazione concreta del credito d'imposta in riferimento alle fattispecie introdotte al paragrafo 3.4 del seguente elaborato.

In particolare, il primo paragrafo descriverà la logica sottostante alla fruizione del credito d'imposta relativo all'acquisto di due fattispecie di bene strumentale materiale: di tipo "ordinario" e della tipologia di beni interconnessi o anche detti 4.0.

Successivamente verrà illustrato il procedimento operato per la realizzazione di attività rientranti nel novero della Ricerca e Sviluppo, funzionali al raggiungimento della transizione ecologica e all'innovazione tecnologica 4.0

Infine, nell'ultimo paragrafo vedremo le modalità di attuazione del credito d'imposta relativo ad attività di formazione 4.0.

Per agevolare la comprensione e seguire un percorso logico con quanto descritto a livello teorico, manterremo l'esatto ordine di stesura del menzionato paragrafo 3.4.

I dati aziendali che verranno esaminati riguardano tre realtà imprenditoriali del nord-est, la cui ragione sociale per questioni di riservatezza non menzioneremo, che mi sono stati gentilmente concessi dal consulente fiscale delegato.

##### *4.1.1 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI*

In questo paragrafo illustreremo in maniera il più possibile dettagliata il modus operandi per beneficiare del credito d'imposta riferibile sia all'acquisto di un bene strumentale nuovo "ordinario", sia di un bene strumentale nuovo interconnesso incluso nella fattispecie di beni 4.0 in quanto avente le caratteristiche previste dalla Legge n. 232 del 11 dicembre 2016.

L'azienda di riferimento, denominata "Alfa s.n.c" è un'impresa attiva nel settore del trasporto mangimi e alimentari animali.

L'investimento da loro effettuato è stato valutato nell'ottica del rinnovamento e dell'efficientamento del proprio parco veicoli ed è stato posto in essere in quanto vi era la certezza di poter soddisfare i requisiti previsti dalla normativa. Quest'ultima infatti prevede che l'azienda beneficiaria del credito d'imposta debba, in maniera tassativa, destinare il bene oggetto di incentivo in attività da svolgersi all'interno del territorio italiano.

Concretamente, il primo investimento in esame, è stata l'installazione di una cisterna 4.0 dotata di controllo locale (tramite monitor) e remoto (mediante smartphone) per l'efficientamento delle fasi di carico/scarico del prodotto trasportato, nonché per il miglioramento del monitoraggio in riferimento alla quantità di prodotto ancora racchiusa nelle varie celle interne alla cisterna.

Passando alla fase per noi rilevante, ovvero quella attinente alle modalità e agli atti che l'azienda ha dovuto porre in essere per poter beneficiare del credito d'imposta, la prima azione compiuta è stata la predisposizione di un'apposita documentazione contrattuale per l'acquisto del bene.

Questa ricomprende l'emissione della fattura relativa all'acquisto del bene, nel caso specifico si tratta di una cisterna Arduin per Scania del valore di euro 82.000, con annesso riferimento normativo necessario per il riconoscimento del credito d'imposta. La dicitura è la seguente: "bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1056 della Legge n. 178/2020 (allegato A)".

Con l'emissione della fattura da parte dell'azienda fornitrice, Alfa s.n.c ha provveduto al pagamento in maniera tracciata<sup>146</sup> del 20% sottoforma di acconto in data 27/10/2020; questa percentuale gli ha permesso di beneficiare già a partire dal 2021 della quota di credito d'imposta riferibile.

Essendo l'acquisto un bene di cui all'allegato A della legge sopra menzionata, l'aliquota di credito spettante in capo all'impresa è pari al 50% dell'imponibile dell'investimento effettuato. Ciò significa che sugli 82.000 euro di spesa sostenuta, l'importo totale riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi è pari a euro 41.000, specificatamente suddivisi in tre quote annuali di importo pari a euro 13.666,67.

Per quanto attiene ai risvolti contabili, si evidenzia come il credito d'imposta così calcolato rappresenta una componente positiva di reddito che entra a far parte del bilancio

---

<sup>146</sup> Tale modalità di pagamento è condizione necessaria per il riconoscimento del credito d'imposta.

d'esercizio nell'anno d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, ma viene riscontato anche nei 2 anni successivi come previsto dalla norma e riassunto nella (Tabella 11) sotto riportata.

Tuttavia, ricordiamo che tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Tabella 11. Schema di sintesi sul credito d'imposta riconosciuto ad Alfa s.n.c. in merito al bene strumentale 4.0.

**SONO UTILIZZABILI IN 3 QUOTE DALL'ANNO DELLA MESSA IN FUNZIONE**

<b>CREDITO D'IMPOSTA 2021</b>	<b>6936 anno 2021</b>	<b>PERIZIA DI INTERCONNESSIONE 23/12/2021</b>
<b>QUOTA DA UTILIZZARE NEL 2021</b>	<b>€ 13.666,67</b>	<b>Quota 2022 inviato mail per utilizzo in F24 IL 10/03/2022</b>
<b>QUOTA DA UTILIZZARE NEL 2022</b>	<b>€ 13.666,67</b>	<b>Quota 2023 inviato mail per utilizzo in F24 IL 16/02/2023</b>
<b>QUOTA DA UTILIZZARE NEL 2023</b>	<b>€ 13.666,67</b>	
<b>TOTALE CREDITO D'IMPOSTA 50%</b>	<b>€ 41.000,00</b>	<b>RU1 codice 2L</b>

Fonte: Elaborazione da me eseguita sulla base delle informazioni aziendali fornitemi dal consulente fiscale.

La fruizione del credito è stata effettuata mediante compensazione nel modello F24, indicando il codice tributo "6936"<sup>147</sup> e l'anno di riferimento.

Specifichiamo che qualora sussista l'impossibilità di utilizzare pienamente il credito spettante per l'anno in corso, la parte eccessiva potrà essere riportata ed utilizzata nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

Il beneficio fiscale tuttavia decade qualora venga individuato il mancato utilizzo del bene oggetto di credito d'imposta nel territorio italiano o nel caso in cui quest'ultimo sia venduto ad un altro soggetto<sup>148</sup>.

Nell'ipotesi particolare in cui il bene venisse rubato, l'Agenzia delle Entrate si è espressa con la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, nel quale ha specificato che il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell'agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficio.

Il beneficio fiscale è inoltre connesso alla predisposizione di una perizia<sup>149</sup> che riporti innanzitutto la certificazione che il bene oggetto di agevolazione possieda le

<sup>147</sup> Vedasi (Tabella 10) per il riferimento ai vari codici tributo da utilizzare.

<sup>148</sup> Con la vendita del bene il credito non si trasferisce al nuovo proprietario in quanto viene a mancare il requisito fondamentale dell'acquisto di un bene nuovo.

<sup>149</sup> Come specificato al paragrafo 3.4.1, la perizia deve essere asseverata da un ingegnere o un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali qualora l'investimento sostenuto sia superiore ai 300.000 euro, mentre può essere predisposta dal legale rappresentante nel caso contrario.

caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso negli elenchi della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016. Inoltre, l'attestazione della veridicità dell'interconnessione con annessa indicazione della data di messa in funzione del bene e la dettagliata descrizione dei vantaggi ottenuti dall'investimento.

Infine, a completamento della trattazione, si riporta anche il trattamento fiscale del credito, il quale richiede l'inserimento nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'azienda per l'anno di riferimento, l'indicazione così riassunta: RU1 codice 2L.

Spostandoci ora al secondo investimento realizzato dall'Alfa s.nc., le finalità di utilizzo rimangono le stesse. Trattasi infatti anche in questo caso di una cisterna Arduin CTSM 62-4K per Scania.

Come anticipato, la differenza sostanziale rispetto all'esempio descritto in precedenza concerne la classificazione del bene, il quale essendo escluso dall'Allegato A della Legge n. 232/2016, ricade nella fattispecie di bene strumentale "ordinario".

Proprio per questa ragione, il corpo della fattura redatta dal fornitore risulta contenere una dicitura differente rispetto a quella inerente al bene strumentale 4.0, precisamente si trova tale scrittura: "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, comma 188 della Legge 160 del 27 dicembre 2019".

Ricordiamo infatti che la corretta indicazione del riferimento normativo è una condizione necessaria al fine del riconoscimento del beneficio fiscale.

Per quanto attiene all'operazione di acquisto, questa è stata posta in essere in data 28/05/2020 e la spesa sostenuta ammonta a euro 195.150.

Per quel determinato anno d'imposta l'aliquota spettante in capo all'impresa era pari al 6% dell'imponibile dell'investimento e le quote con cui suddividere il credito d'imposta pari a 5.

Alla luce dei seguenti dati, il consulente fiscale a seguito di una verifica approfondita sulla sussistenza dei requisiti necessari alla fruizione del credito ha confermato la titolarità del diritto all'agevolazione, predisponendo a partire dal 2021 l'utilizzo di un credito d'imposta pari a euro 2.341,80.

Anche per questo caso riportiamo alla (Tabella 12) un sunto sul calcolo del credito d'imposta spettante e sulle quote fino ad oggi compensate tramite F24, specificando che per la seguente fattispecie il codice tributo utilizzato è "6932".

Tabella 12. Schema di sintesi sul credito d'imposta riconosciuto ad Alfa s.n.c. in merito al bene strumentale "ordinario".

SONO UTILIZZABILI IN 5 QUOTE DALL'ANNO SUCCESSIVO LA MESSA IN FUNZIONE

<b>CREDITO D'IMPOSTA 2020</b>	<b>6932 anno 2020</b>	
QUOTA DA UTILIZZARE NEL 2021	€ 2.341,80	Quota 2021 caricata in F24 IL 28/05/21
QUOTA DA UTILIZZARE NEL 2022	€ 2.341,80	Quota 2022 inviato mail per utilizzo in F24 IL 10/03/2022
QUOTA DA UTILIZZARE NEL 2023	€ 2.341,80	Quota 2023 inviato mail per utilizzo in F24 IL 16/02/2023
QUOTA DA UTILIZZARE NEL 2024	€ 2.341,80	
QUOTA DA UTILIZZARE NEL 2025	€ 2.341,80	
<b>TOTALE CREDITO D'IMPOSTA 6%</b>	<b>€ 11.709,00</b>	<b>RU1 codice H4 + RU5 + RU12</b>

Fonte: Elaborazione da me eseguita sulla base delle informazioni aziendali fornitemi dal consulente fiscale.

Infine, anche per tale bene, ma senza entrare nel dettaglio, si riporta il trattamento fiscale del credito, il quale richiede l'inserimento nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'azienda per l'anno di riferimento, l'indicazione così riassunta: RU1 codice H4 + RU5 + RU12.

#### 4.1.2 CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Come primo punto, ricordiamo che il credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo si distingue in quattro differenti tipologie: ricerca e sviluppo; innovazione tecnologica; innovazione 4.0 e green; design e ideazione estetica.

In questo paragrafo l'azienda oggetto di trattazione è la Delta s.n.c., operante nel settore delle lavorazioni meccaniche e degli stampi industriali, la quale ha deciso di realizzare questo investimento per mantenere nel medio lungo periodo la posizione competitiva nel proprio mercato di riferimento.

La società di consulenza strategica a cui Delta s.n.c. ha fatto affidamento per la pianificazione del progetto di Ricerca e Sviluppo, dopo aver individuato il percorso più conveniente da un punto di vista dell'efficienza del prodotto e del processo produttivo ha classificato le attività da realizzarsi nel novero dell'innovazione tecnologica.

Passando ai fatti, le operazioni si sono svolte nel 2021 e l'investimento realizzato dall'azienda è stato pari a 96.445,00 euro. Di questi, 80.658,00 euro sono costi riferiti al personale, mentre i restanti 15.787,00 euro sono costi relativi a quote di ammortamento inerenti ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo.

Ricordiamo infatti che secondo quanto disciplinato dal comma 198 al comma 206 della Legge n. 160/2019, ricadono tra le spese agevolabili anche quelle connesse

all'applicazione delle attività in programma. Ciò significa che anche il costo per la redazione della perizia tecnica, pari a euro 1.900,00 è stato considerato ai fini del calcolo del beneficio fiscale finale.

Sul valore totale dell'investimento, il consulente fiscale dell'impresa Delta s.n.c., applicando un'aliquota sull'imponibile pari al 10%<sup>150</sup> ha calcolato un importo "base" di 9.644,50€.

A questo, per la stima precisa del credito spettante a partire dal periodo d'imposta successivo è bastato sommare i 9.644,50€ con il valore attinente alle spese di certificazione contabile poco sopra menzionate. Il risultato conseguito è stato un credito di entità pari a 11.544,50€, utilizzabile in tre quote annuali d'importo 3.848,17€ a partire dall'anno 2022.

Vedasi (Tabella 13) per una schematizzazione del credito ed il relativo utilizzo.

Tabella 13. Schema di sintesi sul credito d'imposta riconosciuto a Delta s.n.c. in merito alle attività di Ricerca e Sviluppo.

TOTALE CREDITO D'IMPOSTA I.T.	€ 9.644,50
SPESE DI CERTIFICAZIONE CONTABILE	€ 1.900,00
<b>TOTALE CREDITO D'IMPOSTA IT</b>	<b>€ 11.544,50</b>

**UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE CON F24 IN 3 QUOTE ANNUALI**

<b>CREDITO D'IMPOSTA 2021</b>	<b>6938 ANNO 2021</b>	
QUOTA DA UTILIZZARE A PARTIRE NEL 2022	€ 3.848,17	CARICATO IN F24 IL 3/11/2022
QUOTA DA UTILIZZARE A PARTIRE NEL 2023	€ 3.848,17	
QUOTA DA UTILIZZARE A PARTIRE NEL 2024	€ 3.848,17	
<b>TOTALE CREDITO D'IMPOSTA 10%</b>	<b>€ 11.544,50</b>	

Fonte: Elaborazione da me eseguita sulla base delle informazioni aziendali fornitemi dal consulente fiscale.

Infine, anche in questo caso la fruizione del credito è stata effettuata mediante compensazione nel modello F24, indicando il codice tributo "6938"<sup>151</sup> e l'anno di riferimento.

<sup>150</sup> Vedasi (Tabella 9) per l'aliquota e la spesa massima agevolabile.

<sup>151</sup> Vedasi (Tabella 10) per il riferimento ai vari codici tributi da utilizzare.

#### 4.1.3 CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE 4.0

Per questa tipologia di credito d'imposta, la società oggetto di analisi sarà nuovamente la Delta s.n.c., attiva nel settore delle lavorazioni meccaniche e degli stampi industriali.

Il motivo alla base della decisione di attivare anche questa forma di incentivo è abbastanza facile da intuire ed è connessa alle operazioni di innovazione tecnologica poste in essere nel 2021.

Per sfruttare al meglio l'investimento infatti, l'azienda Delta s.n.c. ha ben pensato di affidarsi un'altra volta ad una società di consulenza strategica per l'individuazione di un corso di formazione adatto all'istruzione dei propri dipendenti. Questa, valutati gli investimenti effettuati in attività di Ricerca e Sviluppo ha proposto il seguente corso di formazione: "Innovazione produttiva e integrazione digitale nei processi aziendali", il cui costo è stato suddiviso in base al numero di dipendenti che ne hanno usufruito e alle ore totali di lezione.

Come si può notare dalla (Tabella 14), il costo totale dell'operazione risulta frazionato in quattro quote, ciascuna di competenza di un singolo dipendente che ha partecipato al corso di formazione.

L'ammontare risulta essere pari a euro 25.365,60, tuttavia, se si guarda nell'ultima riga della tabella, il credito d'imposta finale di cui Delta s.n.c. risulta titolare, assume un valore discordante e pari a euro 18.581,06.

Questa differenza deriva da due ragioni:

- 1) il costo totale relativo alla formazione di ciascun dipendente non è agevolabile in modo pieno, bensì al 50% o al 60%;
- 2) all'importo calcolato tramite aliquote viene aggiunta la spesa sostenuta per la predisposizione della perizia tecnica.

La prima ragione si può in parte spiegare attraverso quanto definito al paragrafo 3.4.3, nel quale si è evidenziato come la Legge n. 50/2022 abbia rimodulato le aliquote e i massimali riconosciuti. Per l'impresa in esame, considerata di medie dimensioni in base ai requisiti<sup>152</sup>, la percentuale agevolabile di spesa è del 50% sull'imponibile, mentre il massimale annuo è di euro 250.000.

---

<sup>152</sup> Vedasi riferimento n. 140 a pagina 106 del capitolo 3.

La maggiore aliquota del 60% attiene invece ai casi previsti dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017, con il quale il legislatore ha introdotto una maggiorazione della percentuale ammissibile qualora i soggetti destinatari della formazione rientrino nelle categorie di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati<sup>153</sup>.

Dalla (Tabella 14) si evince dunque che a fruire di questa aliquota maggiorata sono stati ben tre dipendenti su quattro e questo ha incrementato di circa il 7% il valore del credito d'imposta ammesso in compensazione.

A tale importo tuttavia si deve aggiungere la seconda ragione "colpevole" (o meglio meritevole) dell'incremento del credito d'imposta totale ammesso, ovvero il costo sostenuto per la redazione della certificazione contabile.

Come spiegato nel capitolo 3, questa relazione, il cui costo può essere portato in aumento del credito d'imposta con un limite massimo di euro 5.000, deve essere rilasciata da un ingegnere o un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali qualora il costo dell'investimento sia superiore a euro 300.000, mentre basterà una semplice dichiarazione redatta dal legale rappresentante nell'ipotesi in cui il costo sia inferiore a tale valore.

In questo specifico caso, la spesa sostenuta è stata pari a 4.000€, i quali sommati ai 14.581,06€ precedentemente calcolati portano a un risultato finale di 18.581,06€.

---

<sup>153</sup> L'articolo 31, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015 definisce la prima categoria nel seguente modo:

soggetti che:

- hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non hanno un impiego regolarmente attribuito da almeno sei mesi;
- hanno superato i 50 anni di età;
- non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;
- appartengono ad una minoranza etnica di uno Stato membro UE e hanno la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale;
- sono un adulto e vivono soli o con una o più persone a carico;
- appartengono ad un settore caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il tasso di altri settori economici.

Rientrano invece nella categoria di lavoratori molto svantaggiati quei soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.



Tabella 14. Illustrazione dei calcoli effettuati per la determinazione del credito d'imposta.

<b>BONUS FORMAZIONE 4.0</b> PIANO FORMATIVO 2022		<b>DITTA</b> <b>DELTA S.N.C.</b>								
NOME CORSO <b>Innovazione produttiva e integrazione digitale nei processi aziendali</b>	<b>ALIQUOTA IN BASE ALLA DIMENSIONE DI IMPRESA</b> <b>GRANDE 30% - MEDIA 40% - PICCOLA 50%</b>									
	<b>NOME DIPENDENTE FORMATORE</b>	<b>DURATA ORE</b>	<b>N° DIPENDENTI</b>	<b>COSTO DOCENTE INTERNO/ESTERNO</b>	<b>COSTO LORDO AZ. DIPENDENTI euro./ora</b>	<b>DIPENDENTE CATEG. SVANTAGGIATE</b>	<b>COSTO TOTALE DOCENZA</b>	<b>COSTO TOTALE MANCATA PRODUTTIVITA' DIPENDENTI</b>	<b>INCENTIVO TOTALE</b>	
		260								
	Rossi S.	260	1	-	24,55€	1	-	6383,00€	3.191,50€	50%
	Bianchi A.	260	1	-	26,49€	1	-	6887,40€	4.132,44€	60%
	Verdi G.	260	1	-	10,76€	1	-	2797,60€	1.678,56€	60%
	Neri F.	260	1	-	35,76€	1	-	9.297,60€	5.578,56€	60%
	-	-	-	-	-	-	-	TOTALE	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	<b>25.365,60€</b>	14.581,06€	57%
<b>COSTO REVISIONE LEGALE PROGETTO E COMPETENZE GESTIONE</b>								4.000,00€		
<b>TOTALE CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA DI FORMAZIONE 4.0</b>								<b>18.581,06€</b>		

Fonte: Elaborazione da me eseguita sulla base dello schema redatto dallo studio di consulenza strategica per l'impresa Delta s.n.c.

Precisiamo inoltre che, come per gli esempi esposti nei due paragrafi precedenti, il credito d'imposta calcolato non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e, qualora non sussistano le condizioni per poter beneficiare pienamente del credito spettante per l'anno in corso, la parte eccessiva potrà essere riportata ed utilizzata nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

Nel caso specifico del credito in formazione 4.0, il beneficio fiscale può essere fruito in un'unica soluzione a partire dall'anno d'imposta successivo e come si evince dalla (Tabella

15), Delta s.n.c. riesce ad utilizzarlo integralmente nel 2023 indicandolo in compensazione mediante modello F24 con il codice tributo “6897”<sup>154</sup> e l’anno di riferimento in cui è stato posto in essere l’investimento, ovvero il 2022.

Tabella 15. Schema di sintesi sul credito d’imposta riconosciuto a Delta s.n.c. in merito alle attività di formazione 4.0.

TOTALE CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 AL 50%	€ 3.191,50
TOTALE CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 AL 60%	€ 11.389,56
SPESE DI CERTIFICAZIONE CONTABILE	€ 4.000,00
<b>TOTALE CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0</b>	<b>€ 18.581,06</b>

**UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE CON F24 IN UN’UNICA QUOTA**

<b>CREDITO D’IMPOSTA 2022</b>	<b>6897 ANNO 2022</b>	
<b>QUOTA DA UTILIZZARE A PARTIRE DAL 2023</b>	<b>€ 18.581,06</b>	<b>CARICATO IN F24 IL08/08/23</b>
<b>TOTALE CREDITO D’IMPOSTA</b>	<b>€ 18.581,06</b>	<b>RU codice F7 R110 n° ore formazione e lavoratori RS401 codice 54</b>

Fonte: Elaborazione da me eseguita sulla base delle informazioni aziendali fornitemi dal consulente fiscale.

Infine, una peculiarità prevista per questa tipologia di incentivo è il dovere, ai sensi della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, di indicare in nota integrativa gli importi e le informazioni correlate agli investimenti effettuati ai fini degli obblighi di informativa previsti in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

Questo obbligo di trasparenza è connesso al fatto che il credito d’imposta Formazione 4.0 è un incentivo classificato come “aiuto di Stato”, ovvero una misura considerata selettiva e non di carattere generale<sup>155</sup>.

In questo specifico caso, Delta s.n.c. ha riportato nella nota integrativa la seguente descrizione: “si precisa che l’azienda, avvalendosi di perizia tecnica, dalla data 23/12/2021 si avvale per lo svolgimento della propria attività dell’interconnessione di un impianto tecnologico-digitale avanzato...”, adempiendo in questo modo all’obbligo di trasparenza disposto dal legislatore.

Il fatto che l’investimento in attività di formazione 4.0 sia considerato un aiuto di Stato è ravvisabile anche dalla dichiarazione dei redditi. Questa infatti non dovrà essere

<sup>154</sup> Vedasi (Tabella 10) per il riferimento ai vari codici tributi da utilizzare

<sup>155</sup> Sono inquadrati in questa fattispecie anche il credito d’imposta per: investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno; investimenti in beni strumentali nelle Regioni sisma centro-Italia; investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo nel Mezzogiorno.

compilata solamente nel quadro RU già citato in precedenza, ma dovrà altresì essere segnalato il credito spettante nell'apposito rigo RS401 degli aiuti di Stato con codice 54.



## CONCLUSIONI

A conclusione del seguente elaborato si riportano alcune riflessioni e commenti in riferimento a quanto analizzato.

L'obiettivo principale del lavoro era quello di analizzare dal punto di vista normativo le agevolazioni fiscali messe a disposizione dal legislatore negli ultimi anni nei confronti delle imprese, per poi andarne ad illustrare l'effettiva applicazione mediante degli esempi concreti.

Per fare ciò, il percorso stabilito è stato quello di presentare le agevolazioni fiscali in maniera suddivisa, partendo da quelle rivolte sia ai privati che alle imprese, per poi concentrarci in maniera dettagliata su quelle di esclusiva pertinenza di quest'ultime.

L'argomento è stato perciò introdotto attraverso la definizione di alcuni concetti fondamentali quali quello di agevolazione fiscale, di reddito esente, di deduzione e detrazione fiscale.

In particolare è stato osservato come lo Stato italiano negli ultimi anni ha aumentato considerevolmente il numero di misure agevolative, provocando in questo modo un effetto positivo per quanto concerne la sfera sociale e fiscale del contribuente, ma andando altresì a peggiorare il bilancio pubblico per via della variazione negativa di gettito conseguente all'applicazione di queste agevolazioni.

L'inserimento di tutti questi incentivi fiscali, come abbiamo visto, è correlato alla volontà del Governo di uniformare la disciplina nazionale alle politiche energetiche volute dall'Unione Europea e volte alla diminuzione, nel lungo periodo, dell'utilizzo di combustibili per la produzione di energia elettrica in favore del consumo di energie maggiormente sostenibili.

Gli effetti derivanti da questa scelta hanno portato a molti risultati positivi.

Innanzitutto vi è stato un incremento degli investimenti attivati, altresì ravvisabili in maniera trasparente dal Grafico 2 (pagina 67) nel quale viene evidenziato come il numero di nuove asseverazioni aumenti in corrispondenza della scadenza prevista per la richiesta di realizzare nuovi interventi e che i contribuenti seguano in maniera attenta le eventuali variazioni o proroghe attuate dal Governo in merito ai vari incentivi fiscali disponibili.

Vi è stato un miglioramento della situazione economica nazionale, sia dal punto di vista occupazionale, sia dal punto di vista produttivo. Il primo effetto è stato riscontrato anche dall'ISTAT, il quale per il 2021 e per il 2022 ha stimato rispettivamente 261.000 e 413.000

unità di lavoro aggiuntive derivanti dall'aumentata richiesta di interventi di ristrutturazione edilizia, mentre per quanto attiene all'incrementata produttività, abbiamo visto come questa sia particolarmente correlata alle imprese incluse nel settore edile, dei servizi professionali, del legno, della plastica, nonché commerciale per quanto concerne tutte quelle imprese connesse alla produzione e vendita di beni utilizzati all'interno degli interventi interessati all'agevolazione.

Inoltre, la correlazione tra questo incremento produttivo e l'insieme di misure introdotte dal governo italiano per far ripartire l'economia è stato avvalorato dal confronto sui dati relativi al settore edile per l'Italia e le principali economie europee, nel quale l'Eurostat ha rilevato come il nostro paese a partire da metà 2020 abbia avuto una rapida crescita, a differenza di Francia e Germania che sono rimaste stabili, e la Spagna che addirittura ha subito una diminuzione.

Seppur, come appena illustrato, i risultati positivi siano stati molteplici, non si può evitare di commentare gli effetti negativi subentrati con l'introduzione delle agevolazioni concesse dal legislatore.

In particolare, si è notato come tali incentivi abbiano provocato un innalzamento spropositato dei prezzi relativi a quei beni e servizi necessari per lo svolgimento degli interventi agevolativi. L'insieme delle agevolazioni hanno infatti azzerato ogni sano conflitto di interesse nella fissazione dei prezzi. Il fatto che il valore della detrazione concessa può eccedere l'entità delle spese sostenute (vedi Superbonus 110%), converte questo conflitto di interesse tra acquirente e fornitore in una sorta di comunanza di interessi, e questo è dovuto alla convenienza per entrambe le parti di aumentare il valore della spesa fino all'importo massimo deducibile.

In secondo luogo, tali incentivi non hanno contribuito al raggiungimento di uno degli obiettivi principali del governo, ovvero quello della redistribuzione del reddito nazionale volto alla diminuzione della disuguaglianza dei redditi familiari.

Essendo infatti gli incentivi usufruibili dal contribuente su di una qualsiasi tipologia di immobile di sua proprietà, senza tener conto della capacità contributiva, lascia pendere l'ago della bilancia in favore della classe di contribuenti più abbienti. Per questi ultimi la fruizione dei bonus risulta più semplice da sostenere, mentre per le classi più povere che hanno una liquidità disponibile minore, non è prevista alcuna misura particolare di aiuto (Grafico 7 a pagina 74).

Per quanto attiene alla seconda parte dell'elaborato, ovvero quella relativa ai crediti d'imposta, è stato rilevato come l'Italia, con il suo Piano Nazionale Industria 4.0 sia stato l'ultimo dei principali paesi europei a mettere in atto una politica di incentivazione rivolta alla digitalizzazione dei processi produttivi.

Sebbene le successive integrazioni siano state molto rapide, vedi l'introduzione del Piano Nazionale Impresa 4.0 e del più recente Piano Nazionale Transizione 4.0, l'analisi ha permesso di enfatizzare come tutte le misure incluse all'interno di questi piani siano state rimodulate, con limiti massimali e percentuali di spesa ammissibili in compensazione diminuiti o, nel caso peggiore, non previsti per il 2023 o gli anni d'imposta a seguire.

Questa decisione sembrerebbe indicare un cambiamento di rotta da parte del legislatore rispetto all'obiettivo inizialmente prefissato di utilizzare tali misure per rilanciare l'economia e la competitività delle imprese del Made in Italy.

Una perplessità che potrebbe sorgere in merito a questa scelta è la motivazione che ha spinto il Governo ad attuare questa inversione, dal momento che, stando ai dati forniti dal Ministero per le imprese e il Made in Italy, i beneficiari di queste agevolazioni fiscali sono stati numerosi e la conseguente spinta economica ha avuto un impatto significativo nei confronti di tutti quei settori correlati ai beni e ai servizi connessi al credito d'imposta.

In questo senso, sarebbe auspicabile in un futuro prossimo, un'azione volta alla rimodulazione in crescendo delle aliquote, o altresì l'integrazione o l'aggiornamento del Piano Nazionale Transizione 4.0, al fine di mantenere l'obiettivo prioritario di crescita economica del paese e del mantenimento della competitività dell'industria italiana sui mercati nazionali e internazionali.





## BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Le agevolazioni fiscali*, a cura di Leccisotti M., Bari, 1995.

Agenzia delle Entrate, *Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico*, marzo 2019.

Agenzia delle Entrate, *Istruzioni per la compilazione - Modello 730/2023 periodo d'imposta 2022*.

Agenzia delle Entrate, *Superbonus 110% detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricerca di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere architettoniche*, giugno 2022.

Agenzia delle Entrate, *Bonus facciate*, settembre 2022.

Agenzia delle Entrate, *Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali*, ottobre 2022.

Agenzia delle Entrate, *Bonus mobili ed elettrodomestici*, gennaio 2023.

Agenzia delle Entrate, *Tutti gli sconti in dichiarazione 2023*, tratto dalle Circolari n. 15, n. 15 e n. 17 del 2023.

Agenzia Nazionale Efficienza Energetica (2022), *Rapporto annuale 2022. Le detrazioni fiscali per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia negli edifici esistenti*.

Bosi P., Guerra C., *I tributi nell'economia italiana*, Il mulino edizione 2016.

Camera dei deputati, Doc. XVII Legislatura n. 16, *Indagine conoscitiva su <<industria 4.0>>: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali*, 30 giugno 2016.

Camera dei deputati, Servizio studi XVIII Legislatura, *Impresa 4.0*, 02 ottobre 2019.

Camera dei deputati, Servizio studi XVIII Legislatura, *Transizione 4.0*, 29 settembre 2022.

De Luca R., Lucido N., *Principali incentivi agli investimenti alla luce della Legge di bilancio 2023*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 17 febbraio 2023.

Falsitta G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, Wolters Kluwer edizione VI.

Fichera F., *Le agevolazioni fiscali*, Cedam, Padova, 1992.

Gaboardi F., *Potestà normativa e agevolazioni fiscali. Le situazioni tributarie permissive e condizionate, sul quantum e sul presupposto*.

ISTAT (2018), *Rapporto sulla competitività dei settori produttivi*, Roma, edizione 2018.

ISTAT (2023), *Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia*, 24 maggio 2023.

Mari G., Cipriani A., Gramolati A., *Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2022), Nota di aggiornamento – *Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali*, Roma.

Ministero dell'Economia e delle finanze, *Rapporto annuale sulle spese fiscali 2022*, Roma, 14 novembre 2022.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, *Bollettino delle entrate tributarie 2023*, luglio 2023.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy (2023), Decreto direttoriale - *Investimenti sostenibili 4.0*, Roma, 29 agosto 2023.

Ministero dello Sviluppo Economico, *Piano Nazionale Impresa 4.0*.

Ministero dello Sviluppo Economico, *Piano Nazionale Industria 4.0*.

Ministero dello Sviluppo Economico, *Piano Nazionale Transizione 4.0*.

Pace A., *Agevolazioni fiscali. Forme di tutela e schemi processuali*, Torino, 2012.

Pagamici B. (2023), *Superbonus: come e quando utilizzarlo*, Ipsoa quotidiano.

Papi L. (2022), *La riqualificazione del patrimonio edilizio: un bilancio delle recenti misure di incentivazione*, Moneta e credito.

Pegoraro A., *Credito d'imposta beni strumentali: aliquote agevolative e tempistiche*, Fisco e tasse, 02 marzo 2023.

Prodi E., Seghezzi F., Tiraboschi M., *Il piano Industria 4.0 un anno dopo. Analisi e prospettive future*, Adapt University Press, 2017.

Zanetti E., Regalbuto S., Di Nardo T., Saggese P., *Gli effetti macroeconomici e di finanza pubblica del Superbonus 110%*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 5 giugno 2023.



## CIRCOLARI E PRASSI

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 36/E*, Roma, 31 maggio 2007.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 40/E*, Roma, 28 luglio 2010.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 17/E*, Roma, 24 aprile 2015.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 7/E*, Roma, 31 marzo 2016.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 4/E*, Roma, 30 marzo 2017.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 13/E*, Roma, 27 aprile 2017.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 7/E*, Roma, 27 aprile 2018.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 19/E*, Roma, 08 luglio 2020.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 30/E*, Roma, 22 dicembre 2020.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 09/E*, Roma, 23 luglio 2021.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 4/E*, Roma, 18 febbraio 2022.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 14/E*, Roma, 17 maggio 2022.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 25/E*, Roma, 11 luglio 2022.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 36/E*, Roma, 29 novembre 2022.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 13/E*, Roma, 13 giugno 2023.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 15/E*, Roma, 19 giugno 2023.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 17/E*, Roma, 26 giugno 2023.

Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 24/E*, Roma, 02 agosto 2023.

Agenzia delle Entrate, *Provvedimento n. 2011/149646*, Roma, 02 novembre 2011.

Agenzia delle Entrate, *Risoluzione n. 244/E*, Roma, 11 settembre 2007.

Agenzia delle Entrate, *Risoluzione n. 340/E*, Roma, 01 agosto 2008.

Agenzia delle Entrate, *Risoluzione n. 6/E*, Roma, 17 gennaio 2019.

Agenzia delle Entrate, *Risoluzione n. 46/E*, Roma, 18 aprile 2019.

Agenzia delle Entrate, *Risoluzione n. 3/E*, Roma, 13 gennaio 2021.

Agenzia delle Entrate, *Risoluzione n. 13/E*, Roma, 01 marzo 2021.

Agenzia delle Entrate, *Risoluzione n. 68/E*, Roma, 30 novembre 2021.

Agenzia delle Entrate, *Risposta n. 336/2021*.

Agenzia delle Entrate, *Risposta n. 597/2022*.

Camera dei deputati e Senato della repubblica, dossier XIX Legislatura, *Legge di bilancio 2023*, Legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Corte di Cassazione, Sez. 6, *Num. 34151/2022*, 21 novembre 2022.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, *Circolare n. 28277*, Roma, 03 luglio 2023.

Ministero dello Sviluppo Economico, *Circolare n. 3696/C*, Roma, 14 febbraio 2017.

## SITOGRAFIA

<https://www.governo.it/it>

<https://www.fiscoetasse.com/>

<https://www.ildirittoamministrativo.it/>

<https://www.cortecostituzionale.it/default.do>

<https://www.istat.it/>

<https://www.ipsoa.it/>

<https://www.fondazione nazionale commercialisti.it/>

[https://rosa.uniroma1.it/rosa04/moneta e credito](https://rosa.uniroma1.it/rosa04/moneta_e_credito)

[www.energia.enea.it](http://www.energia.enea.it)